

ISSN 1825-6678

Rivista di

Diritto ed Economia dello Sport

Quadrimestrale

Anno Sesto

Fascicolo 1/2010

SPORTS LAW AND POLICY CENTRE

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Quadrimestrale

Anno Sesto

Fascicolo 1/2010

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

www.rdes.it

Pubblicata in Avellino

Redazione: Sports Law and Policy Centre

Via Cupetta del Mattatoio 8 – 00062 Bracciano, Roma – Tel. +39 333-9973267

Proprietario: Sports Law and Policy Centre

Editore: Michele Colucci

Provider: Aruba S.p.A. P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

url: www.aruba.it

Testata registrata presso il Tribunale di Avellino al n° 431 del 24/3/2005

Direttore: Avv. Michele Colucci

Sped. in A. P. Tab. D – Aut. DCB/AV/71/2005 – Valida dal 9/5/2005

L'abbonamento annuale alla Rivista è di Euro 90,00.

Per abbonarsi è sufficiente inoltrare una richiesta al seguente indirizzo e-mail:
info@rdes.it

Redazione

Direttore: Michele Colucci
Vice Direttore: Nicola Bosio
Capi redattori: Raul Caruso (*Economia*)
Anna Lisa Melillo (*Diritto*)

Assistente di redazione: Antonella Frattini

Comitato Scientifico:

Prof. Roger Blanpain (*University of Leuven – Belgio*)
Prof. Luigi Campiglio (*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Italia*)
Prof. Paul De Grauwe (*University of Leuven – Belgio*)
Prof. Frank Hendrickx (*University of Tilburg – Paesi Bassi*)
Prof. Filippo Lubrano (*Università LUISS “Guido Carli” di Roma – Italia*)
Prof. Paolo Moro (*Università di Padova – Italia*)
Prof. Giovanni Sciancalepore (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Salvatore Sica (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Robert Siekmann (*Asser Institute – Paesi Bassi*)
Prof. Pasquale Stanzone (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Adriana Topo (*Università degli Studi di Padova – Italia*)
Prof. Maria José Vaccaro (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)

Comitato di redazione:

Francesco Addesa; Paolo Amato; Francesco Bof; Valerio Forti; Federica Fucito;
Domenico Gullo; Marco Longobardi; Gaetano Manzi; Fabrizio Montanari;
Francesco Lucrezio Monticelli; Alessio Piscini; Stefano Sartori; Ruggero
Stincardini; Davide Tondani; Flavia Tortorella; Julien Zylberstein.

INDICE

POINT SPREAD SHADING AND BEHAVIORAL BIASES IN NBA BETTING MARKETS

by <i>Brad R. Humphreys</i>	13
Introduction	13
1. A Simple Model of Sports Book Operation	15
2. Data Description	18
3. Evidence of Shading in NBA Point Spread Betting	20
4. Discussion and Conclusions	20
References	26

COMPETITIVE BALANCE E AUDIENCE TELEVISIVA: UNA ANALISI EMPIRICA DALLA SERIE A ITALIANA

di <i>Marco Di Domizio</i>	27
Introduzione	27
1. Sport & Televisione: la letteratura economica	30
2. Il calcio e la televisione in Italia: una breve sintesi storica	33
3. L' <i>audience</i> televisiva: una analisi empirica	35
4. I risultati della stima	43
5. Conclusioni	50
Appendice	53
Bibliografia	55

UNA NOTA SUL MERCATO DELLE SCOMMESSE CALCISTICHE IN ITALIA

di <i>Marco Rossi</i>	59
Introduzione	59
1. Formulazione delle ipotesi	62
2. Verifica empirica	64
2.1 Statistiche descrittive	64
2.2 Efficienza previsionale	67
2.3 « <i>The favorite-longshot bias</i> »	68
Conclusioni	70
Bibliografia	73

TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT. ANALISI DELLA RIFORMA 2010
DEL CODICE

di <i>Ruggero Stincardini</i>	75
1. Brevi note sul fenomeno arbitrale nello sport e sulla nascita del Tribunale Arbitrale dello Sport	75
2. L'adozione del Codice dell'Arbitrato e la sua evoluzione fino alla riforma del 2004	76
3. La riforma del 2010	78
3.1 Sullo Statuto degli organismi arbitrali	78
3.2 Sugli Arbitri	79
3.3 Sulle due Camere Arbitrali del TAS	80
3.4 Sulle disposizioni generali del Regolamento di Procedura	81
3.5 Sulle disposizioni particolari della procedura di arbitrato ordinario	83
3.6 Sulle disposizioni particolari della procedura arbitrale d'appello ..	86
3.7 Sulla procedura consultiva	89
3.8 Sui costi amministrativi dell'arbitrato	89
3.9 Sulle disposizioni finali	90
3.10 Il Tariffario delle spese di arbitro	91

NOTA A SENTENZA

LA RESPONSABILITÀ DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI PER
ERRONEA CERTIFICAZIONE DELL'IDONEITÀ SPORTIVA RILASCIATA
PRESSO STRUTTURE SANITARIE ESTERNE ALL'ATLETA DILETTANTE
Cass. 29 settembre 2009 n. 38154

di <i>Ruggero Stincardini e Alessio Piscini</i>	95
1. Il fatto e lo svolgimento del processo	95
2. Riflessioni sulla qualificazione giuridica del rapporto di tesseramento e conseguente disamina degli obblighi in capo alla FIGC ...	97
3. La tutela sanitaria dei dilettanti tesserati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio e il ruolo dai Centri Specializzati	100
4. La responsabilità di cui agli articoli 1228 e 2049 c.c.	106
5. Conclusioni	108

COMMENTO A LODO ARBITRALE

I LIMITI FUNZIONALI DELL'ARBITRATO SPORTIVO

Camera Arbitrale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, 10 aprile 2009

di <i>Giovanni Sciancalepore</i>	113
1. Premessa	113

2.	La categoria dell'arbitrato sportivo: aspetti problematici	114
3.	Sul rapporto giuridico intercorrente tra agente e calciatore professionista. Rapporti tra la clausola compromissoria ex art. 23 Regolamento Agenti e quella ex art. 27 statuto FIGC	118
4.	Le differenze intercorrenti tra l'arbitrato in oggetto e l'arbitrato di lavoro sportivo	123
5.	Peculiarità del procedimento seguito dal Collegio Arbitrale e natura irrituale dell'arbitrato	126
6.	Sulla necessità di instaurare un nuovo procedimento. Conclusioni	126

GIURISPRUDENZA NAZIONALE

LODO ARBITRALE – CAMERA ARBITRALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, 10 APRILE 2009	131
--	-----

GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 16 MARZO 2010 OLYMPIQUE LYONNAIS SASP C. OLIVIER BERNARD E NEWCASTLE UFC	141
--	-----

NORMATIVA NAZIONALE

REGOLAMENTO FIGC SUGLI AGENTI DI CALCIATORI	155
---	-----

POINT SPREAD SHADING AND BEHAVIORAL BIASES IN NBA BETTING MARKETS

by *Brad R. Humphreys**

SUMMARY: Introduction – 1. A Simple Model of Sports Book Operation – 2. Data Description – 3. Evidence of Shading in NBA Point Spread Betting – 4. Discussion and conclusions – References

KEYWORDS: *Sports betting, balanced book model, NBA, point spread*

JEL CLASSIFICATION: L83, G24, D49

Introduction

Economists' understanding of the operation of sports betting markets has changed significantly over the past few years. Previous research emphasized the efficient nature of sports betting markets, assumed to be composed of informed bettors searching for unexploited profit opportunities and book makers setting prices that fully reflected all available information about teams and expected game outcomes.¹ In this view, sports book makers play a passive role in the betting market, setting odds or point spreads to equalize the volume of betting on each side of a game or match and earning a certain profit from a commission charged to bettors. Recently, Levitt challenged this description of sports betting markets, pointing out that, based on evidence from a betting contest involving National Football League (from now on NFL) games, the point spreads set by book makers did not balance the betting on each side of games, leading book makers to actively participate in the market by «taking a position» on games by accepting an unbalanced volume of bets on games and exposing themselves to additional risk.² Levitt developed a model that demonstrated how the presence of uninformed bettors in the market lead book

* Associate Professor of Economics and Chair in the Economics of Gaming, Department of Economics, University of Alberta. E-mail: brad.humphreys@ualberta.ca.

¹ R. SAUER, *The Economics of Wagering Markets*, in *J. of Ec. Lit.*, vol. 36, 1998, 2021-64.

² S. LEVITT, *Why Are Gambling Markets Organised so Differently from Financial Markets*, in *The Ec. J.*, vol. 114, 2004, 223-246.

makers to systematically change prices to increase profits by exploiting betting by these uninformed bettors, motivating the observed outcomes in the contest he analyzed.

Two competing models currently exist that describe sports betting markets. The standard model features informed bettors and profit maximizing book makers who maximize profits with little risk by setting prices to balance the volume of betting on either side of games. Under this model, book makers can accurately predict how bettors will behave, and set their prices to equalize the volume of betting on either side of games; the prediction of a balanced volume of betting is a key feature of this model. The alternative model features both informed and uninformed bettors participating in the market and profit maximizing book makers who allow unbalanced bet volume to occur in order to increase profits above the level that would be earned if the volume of betting was equal on each side of games. Under this model, book makers systematically exploit uninformed bettors to increase their profits; an unbalanced volume of betting is a key feature of this model.

In this paper, I develop evidence of unbalanced betting volume in the point spread betting market for National Basketball Association (from now on NBA) games in the 2003/2004 through 2007/2008 seasons, and explore the possibility that this unbalanced betting volume reflects book makers systematically exploiting uninformed bettors participating in this market. The evidence clearly shows that betting on the average NBA game over this period was unbalanced, with a majority of the bets placed on the stronger team. In addition, an analysis of the relationship between the number of bets placed on the stronger team and the probability that a bet on the stronger team pays off suggests that book makers may systematically alter point spreads to exploit these imbalances in bet volumes.

This paper focuses on point spread betting on NBA games. Point spread betting is commonly used for betting in North America on professional and college (American) football and basketball, but not used much elsewhere. The alternative betting system, odds betting, is used frequently in betting on horse racing, football matches, ice hockey, baseball, and other sports around the world. In odds betting, a bettor bets on the outcome, in terms of winning or losing a game, race or match, and bets on the stronger team or horse pay off at lower odds.

Point spread bets are not based on wins or losses by teams; point spread bets are based on the difference in the number of points scored by the two teams participating in a game. For example, suppose that the Boston Celtics are playing the Chicago Bulls in Chicago, and Chicago is considered the stronger team by sports book makers and bettors. In order to take bets on this game, a book maker posts a point spread, or line, that specifies the number of points by which Chicago must win the game for a bet on Chicago to pay off. If Chicago was considered much stronger than Boston, this point spread might be seven points. In the Las Vegas sports betting jargon, the line would be Boston at Chicago -7; Boston would be called a «seven point underdog». In this case, the Chicago Bulls would have to

win the game by 8 or more points for a bet on the Bulls to pay off. If the Bulls win by six points or less, or the Bulls lose the game, then bets on the Bulls lose and bets on the Celtics win. Note that even in games with teams of unequal ability, point spread betting can result in interesting wagers. In games played by teams of vastly unequal strength, the point spread is simply made very large by the book maker. For example, if the Chicago Bulls were the best team in the league and the Boston Celtics the worst, a book maker could set the line on the game at 20 points, meaning that Chicago would have to score 21 points more than the Celtics for a bet on the favored Bulls to pay off.

Point spread betting works on a «risk 11 to win 10» basis. A bettor wagering on the Chicago Bulls in the above example would place a \$110 dollar bet on the Bulls. If the Bulls win the game by 8 or more points, the bettor gets his \$110 back and wins an additional \$100. If the Bulls win by 6 or fewer points, or lose the game, the bettor loses \$110. If the Bulls win by exactly 7 points, the bet is a «push» and all money is refunded to bettors. The additional dollar risked is a commission collected by the book maker, and is often called «vigorish» or simply «the vig» by sports bettors.

Point spreads are set by sports book makers in Las Vegas, and point spread betting takes place at these sports books, or at online, off-shore internet betting sites. The point spreads offered by different bookmakers on games are almost always identical, offering little chance for arbitrage opportunities by placing bets with multiple book makers. The point spread on a game can change over time, but the bettor's wager is based on the point spread that was in place at the time the wager was made.

1. A Simple Model of Sports Book Operation

Levitt developed a formal model of point spread betting.³ In this model, the book maker takes bets on a game between two teams, Team 1 and Team 2, and chooses the probability that a bet on team 1 wins, π_1 , by setting the point spread to maximize expected returns on the game. Since only two teams are involved, the probability that a bet on Team 2 wins is $\pi_2 = (1 - \pi_1)$. The model did not explicitly include the point spread on the game as a variable. Instead, bettors implicitly interpret the point spread in terms of the probability that a bet on Team 1 will win, and decide whether to bet on Team 1 or Team 2. If f_1 represents the fraction of bets placed on Team 1 and f_2 represents the fraction of bets placed on Team 2, then the expected return to the book maker from point spread bets on this game is

$$E[R] = [(1 - \pi_1)f_1 + (1 - \pi_2)f_2](1 + v) - (\pi_1 f_1 + \pi_2 f_2) \quad (1)$$

³ S. LEVITT, *Why Are Gambling Markets Organised so Differently from Financial Markets*, cit., 2.

The first term on the right hand side of equation (1) is expected winnings by the book maker from losing bets and ν is the commission charged on point spread bets. The second term on the right had side of equation (1) is expected losses by the sports book on winning bets. Humphreys extended this model by assuming a functional relationship between the probability that a bet placed on Team 1 wins, π_1 and the fraction of bets placed on Team 1, f_1 .⁴ Formally

$$\pi_1 = \beta f_1 \quad (2)$$

This equation can be interpreted in terms of the difference between the objective probability that a bet on Team 1 wins, π_1 , and bettors' subjective probability that a bet on Team 1 wins, reflected by the fraction of bets placed on Team 1, f_1 . π_1 depends on the point spread, the relative strengths of the two teams, and random factors that take place during the game. f_1 depends on the point spread, bettors perceptions of the relative strengths of the two teams, bettors perceptions of the random factors that take place during the game, and also on bettors preferences for betting on the two teams involved in the game. The parameter β reflects the presence of potential biases in bettors' perceptions of the probability that a bet on Team 1 will win, and the presence of uninformed bettors in NBA point spread betting markets. If $\beta = 1$, then bettors are unbiased in the sense that their subjective assessment of the probability that a bet on Team 1 will win is equal to the objective probability π_1 . But if β is not equal to 1, then bettors will be biased in that their subjective assessment differs from the objective probability π_1 . β might be different than one because bettors derive utility from the act of betting, as in the utility of gambling model developed by Conlisk.⁵ Alternatively, bias in bettors' subjective probability that a bet on Team 1 would win could arise from bettors making persistent mistakes like those described by Tversky and Kahneman.⁶ The presence of uninformed bettors in horse race betting has been hypothesized as a cause for the well-established favorite-longshot bias in those markets.⁷

Substituting equation (2) into equation (1) and solving for the fraction of bets placed on Team 1 that maximizes the expected returns yields an expression for the value of bets placed on Team 1

$$f_1 = \frac{(1 + \beta)}{4\beta} \quad (3)$$

⁴ B. R. HUMPHREYS, *Prices, Point Spreads and Profits: Evidence from the National Football League*, University of Alberta Department of Economics Working Paper n. 2010-05, 2010.

⁵ J. CONLISK, *The Utility of Gambling*, in *J. of Risk and Uncert.*, vol. 6, 1993, 225-75.

⁶ A. TVERSKY, D. KAHNEMAN, *Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases*, in *Science*, vol. 185, 1974, 1124-1131.

⁷ See L. COLEMAN, *New Light on the Longshot Bias*, in *Ap. Ec.*, vol. 36, 2004, 315-326 for a recent review.

Equation (3) shows that attracting an equal volume of bets on each side of a game is only profit maximizing for a book maker if the market contains only unbiased bettors, in the sense that $\beta = 1$ reflects lack of bettors' bias. If bettors' subjective probability that a bet placed on Team 1 will win differs from the objective probability that a bet on Team 1 will win, then the book maker can increase the expected return by accepting an unequal volume of bets on the game. Thus the balanced book model described above emerges as a special case of this model.

A book maker increases expected returns when uninformed bettors are betting on a game by reducing π_1 , the probability that a bet on Team 1 wins, if the uninformed bettors prefer to bet on Team 1. Suppose that some exogenous fraction of uninformed bettors will always bet on Team 1 at any point spread, either because they derive utility from betting on Team 1 or they make persistent, Tversky-Kahneman type mistakes based on heuristics that lead them to bet on Team 1, while informed bettors use all available information to form an expectation of π_1 , $E[\pi_1]$ and bet on Team 1 only if $E[\pi_1]$ exceeds some threshold value. If the book maker sets the point spread to balance the volume of bets by informed bettors on each team, the overall volume of bets will still be unbalanced because the uninformed bettors only bet on Team 1. In this case, bet volume on games would be imbalanced, but the probability that a bet on Team 1 wins would be $\pi_1 = 0.5$, since that value balances informed betting equally on the two teams. The book maker would earn a certain profit from the commission charged to losing bettors, but in about half of the games, the book maker suffers a relatively large loss because the favored team, which attracts a majority of the bets, covers the point spread; in the other half of the games, the book maker gets a relatively large win because the favored team does not cover the point spread.

Alternatively, if there are enough uninformed bettors in the market, the book maker could systematically change the point spread to reduce π_1 below 0.5. This leads to an imbalance in betting by informed bettors, who know that the point spread set is not consistent with $\pi_1 = 0.5$. The book makers' expected returns could still increase in this case, because uninformed bettors still bet on Team 1, even at this unfavorable point spread. The volume of bets on either side of this game depends on the number of informed and uninformed bettors that bet on the game.

This simple model of sports book operation provides three predictions about outcomes in point spread betting markets. First, a balanced book does not necessarily maximize expected returns for book makers. Second, the presence of unbalanced betting on games indicates the presence of uninformed bettors in point spread betting markets. Third, the presence of unbalanced betting combined with evidence that the probability that a bet on the favored team wins less than 50% of the time suggests that book makers shade point spreads in a way to exploit uninformed bettors. In the next section, I look for evidence of these outcomes in point spread betting on NBA games.

2. Data Description

The data analyzed were obtained from Sports Insights, an online sports gambling information service. Sport Insights recently began making betting data, including information on betting volume on individual games, available for a fee. Sports Insights has agreements to obtain and publish betting volume data from four large on-line sports book makers: BetUS, Carib Sports, Sportbet, and Sportsbook.com. The data files that Sports Insights makes available include the opening and closing point spreads, the final score of the game, and the percentage of bets reported on each side of point spread bets for all regular season games played in the NBA in the 2003/2004 through 2007/2008 seasons. The betting volume data distributed represents the average betting volume across the four participating sports books. Note that the betting volume data represents the fraction of bets placed on each side in the point spread betting market, and not the fraction of dollars bet on each side. Data on the fraction of dollars bet are not available from Sports Insights. In the empirical analysis, I assume that the average size of a bet placed on each team is equal, so that the number of bets placed on each team is equal to the dollars bet on each team. A cursory examination of data on dollars bet on each side of games at various gambling web sites indicates that this assumption is reasonable; unfortunately, I lack comprehensive data on total dollars bet on each game over this sample period.

I analyze betting on regular season NBA games. The NBA regular season consists of 82 games, 41 at home and 41 away from home and runs from late October or early November until mid April. The NBA also plays a pre-season schedule of games lasting about a month prior to the start of the regular season, and some wagering takes place on these games. I ignore betting on pre-season games. The NBA also holds an annual post-season tournament to determine the league champion. I also ignore betting on post-season NBA games.

A number of papers have analyzed betting on NBA games. Sauer summarized the early literature on NBA betting.⁸ Much of this early literature focused on assessing the efficiency in NBA point spread betting markets by using regression models to determine if the point spread was an unbiased, efficient predictor of game scores. Recent research looks for evidence of unexploited inefficiencies and bettor misperceptions in NBA point spread betting markets. Paul and Weinbach found evidence of inefficiencies in NBA bets on large home underdogs, and teams on long win streaks over the 1996/1997 to 2001/2002 seasons.⁹ Gandar, Zuber and Dare examined a related market, betting on the total score in NBA games, for the 1986/1987 through 1996/1997 seasons.¹⁰ They found evidence that

⁸ R. SAUER, *The Economics of Wagering Markets*, cit., 1.

⁹ R. J. PAUL, A. P. WEINBACH, *Bettor Misperceptions in the NBA: The Overbetting of Large Favorites and the «Hot Hand»*, in *J. of Sp. Econ.*, vol. 6, n. 4, 2005, 390-400.

¹⁰ J.M. GANDAR, R.A. ZUBER, W.H. DARE, *The Search for Informed Traders in the Totals Betting Market for National Basketball Association Games*, in *J. of Sp. Ec.*, vol. 1, n. 2, 2000, 177-186.

the final total posted by book makers was a better predictor of the actual total number of points scored in NBA games than the first total posted, suggesting that observed changes in the totals posted by book makers contain fundamental information about the games. Paul, Weinbach, and Wilson also examined total score betting in the NBA.¹¹ None of these papers examine betting volume on NBA games, or look for evidence of point spread shading by sports books in this market.

TABLE 1. SAMPLE MEANS


Variable	2003	2004	2005	2006	2007
Point Spread	3,56	3,48	3,36	3,44	3,38
Difference in Points	3,58	3,16	3,37	2,98	3,48
Home Team Favored	0,72	0,71	0,72	0,72	0,68
% Bet on Favorite	59,6	58,34	58,87	57,31	60,38
Winning %, bets on favorite	0,49	0,49	0,47	0,47	0,51
Observations	1135	1222	1230	1232	1240

Table 1 shows sample averages for a number of key variables in this data set for each season. Note that the number of observations in each season varies because not every NBA game has a point spread and information about the volume of bets on each side in the data made available by Sports Insights. Home teams tend to be favored in NBA point spread betting, and home teams are, on average, favored by about 3.5 points per game. The point spreads set by sports books are quite close to the actual difference in points in the games. Given the previous evidence of efficiency of point spread betting markets in the NBA, the relatively small difference between point spreads and the difference in points scored should be expected.

The next two rows on Table 1 show several interesting features of the NBA point spread betting market. The home team is favored in the majority of games, reflecting the well-documented «home advantage» in sport. Note the lack of evidence of an equal volume of bets on either side in NBA games. NBA bettors wager heavily on favored teams. From the fourth row of Table 1, on average over these five seasons, between 58.3% and 60.3% of the bets were placed on the favored teams in NBA games. Bettors in this market appear to like to bet on the favored team. Recall that Levitt interpreted similar betting imbalances in point spread betting on NFL games as evidence of uninformed bettors.¹²

¹¹ R.J. PAUL, A.P. WEINBACH, M. WILSON, *Efficient markets, fair bets, and profitability in NBA totals 1995–96 to 2001–02*, in *The Quart. Rev. of Ec. and Fin.*, vol. 44, 2004, 624–632.

¹² S. LEVITT, *Why Are Gambling Markets Organised so Differently from Financial Markets*, cit., 2.



The averages on Table 1 do not convey the extent of the imbalance in betting on NBA games because the distribution of the variable is skewed to the right. Figure 1 shows the distribution of the fraction of bets on the favored team in the sample. The red line on Figure 1 is at the «balanced book» level of 50% of the bets on the favored team and 50% of the bets on the underdog. The overall sample mean is 58% and the median is 59%. Clearly, book makers in this market take positions on games, and allow bettors to wager heavily on favored teams.

The fifth row on Table 1 reveals the final interesting feature of this betting market: in every season except 2007/2008, bets on the favored teams lost more often than they won. Levitt reports that bets placed on favorites in NFL games also won less than 50% of the time, and cites this as evidence that book makers alter the point spread systematically to reduce the probability that a bet placed on the favored team wins.¹³ The presence of uninformed bettors in the market makes it profitable for book makers to shade the point spread in a way to exploit the preferences of uninformed bettors by making it less likely that their preferred bet, a bet on the favored team to win, will pay off. The next section further investigates

¹³ S. LEVITT, *Why Are Gambling Markets Organised so Differently from Financial Markets*, cit., 2.

the probability that bets on favored NBA teams win.

3. Evidence of Shading in NBA Point Spread Betting

Recall that shading takes place when a sports book systematically changes the point spread on games to make it less likely that wagers placed by a majority of bettors will pay off. From Table 1, NBA bettors clearly prefer to bet on the stronger, favored team. Given this preference, shading takes place if the probability that a wager on the favored team is less likely to pay off, holding the point spread constant. One way to look for evidence of shading in NBA point spread betting is to investigate the factors that explain successful bets on favored teams using a regression model.

Let BFW_i be a dichotomous variable equal to one if a bet on the favored team in NBA regular season game i pays off and equal to zero if a bet on the favored team in game i loses. BFW_i is a proxy for the variable π_i in the model of sports book behavior above. To investigate the possibility that book makers shade point spreads to take advantage of uninformed bettors who prefer to bet on favored NBA teams, I estimate the unknown parameters of the model

$$BFW_i = a_0 + a_1PS_i + a_2PCTF_i + a_3HF_i + e_i \quad (4)$$

using the familiar probit maximum likelihood estimator. In equation (4), PS_i is the point spread on game i , $PCTF_i$ is the percent of the bets placed on game i that are on the favored team, HF_i is an indicator variable that is equal to 1 when the home team in game i is favored, and e_i is an unobservable random variable that captures all other factors that affect the probability that a bet on the favorite pays off in game i . a_0 , a_1 , a_2 , and a_3 are unknown parameters to be estimated. BFW_i depends on a number of factors, including the point spread, the relative strengths of the teams involved, and random factors that take place during the course of play. The regression model reflects these factors.

Clearly, the point spread on the game must be held constant when examining the relationship between the fraction of bets placed on the favored team and the probability that a bet on the favored team pays off. However, including the point spread, PS_i , as an explanatory variable in this model raises the possibility that PS_i is correlated with the error term in equation (4), e_i . The model of sports book behavior developed above explicitly assumes that book makers set point spreads to maximize expected returns, and the error term captures factors like unobservable book maker decisions, so PS_i may be endogenous in equation (4). To account for this, I use an instrumental variables estimator to account for potential endogeneity. The first stage Ordinary Least Squares regression uses PS_i as the dependent variable and a vector of 58 indicator variables identifying the specific home and visiting teams playing in each game as explanatory variables. These instruments should be uncorrelated with e_i and explain variation in point spreads because they capture

the relative strengths, reputations, and other characteristics of the teams participating in each game. The fitted values from this first stage regression are used in equation (4) in place of the actual point spread variable, PS_i .

The parameter of interest in equation (4) is a_2 , which captures the relationship between the fraction of bets on the favorite and the probability that a bet on the favorite pays off. If the estimate of this parameter is negative, then bets on favorites will be less likely to pay off in games with a larger imbalance in betting toward favorites. This would happen when book makers shading point spreads to take advantage of uninformed bettors who prefer to wager on the stronger team. The fraction of bets on the favored team, should be predetermined at the point when the game, and the outcome of a bet on the favorite, is determined. The home favorite indicator variable, HF_i , is included to control for home court advantage.

TABLE 2. INSTRUMENTAL VARIABLES PROBIT ESTIMATES
Dependent Variable: Bet on Favored Team Wins

Variable	Parameter Estimate	P-Value
Point Spread	0,026	0,035
Fractions of Bets on Favorite	-0,004	0,002
Home Team Favored	-0,159	0,003
2004 Season	-0,017	0,731
2005 Season	-0,049	0,347
2006 Season	-0,081	0,116
2007 Season	0,009	0,895
Observations / Log-Likelihood	6007	19078

Table 2 contains the marginal effects estimates for the regression model described by equation (4). Again, these parameter estimates were generated by an instrumental variables probit estimator that uses a vector of team indicator variables as instruments for the endogenous point spread variable. I also included indicator variables for individual seasons in the model to capture any systematic differences in betting across seasons. The results on Table 2 are robust to the exclusion of these variables. The marginal effect of changes on the point spread is positive and significant, suggesting that as the favored team becomes stronger than the opponent, bets on that favored team are more likely to win, other things equal.

Table 2 contains clear evidence that sports books shade point spreads to take advantage of uninformed bettors. First, the estimated marginal effect on the home favorite indicator is negative and significant. Bets placed on home favorites are less likely to pay off, holding the point spread constant. Recall from Table 1 that home teams are favored in a majority of games, and bettors like to bet on favorites. This parameter estimate suggests that sports books may take advantage of these factors in a way to make bets on favored home teams less likely to win. Second, the estimated marginal effect of the fraction of bets placed on the favorite is negative and significant; the more imbalanced the betting on a game toward the favored team, the lower the probability that a bet on that favored team pays off, no matter what the point spread on the game. The larger the imbalance in betting on the favored team, the larger the potential gain to the book maker if a bet on the favorite loses. This negative estimated effect is consistent with book maker shading of the point spread at any point spread.

The size of the estimated marginal effect is small. This is to be expected, because institutional factors in point spread betting markets limit the extent to which book makers can shade the point spread. Recall that wagers are evaluated at the point spread what was in place at the time that the bet was made. If a point spread was eight points early in the betting period, and moves to five points later in the betting period, an individual bettor could place bets on either team at either point spread. This leads to the possibility of arbitrage profit opportunities arising for bettors, who could place bets on different teams at different point spreads in a way to make a sure profit no matter what the outcome of the game. In the jargon of book making, the sports book could get «middled» on games when the point spread is changed too much. The potential for these arbitrage profit opportunities clearly limits the size of point spread shading by book makers.

4. *Discussion and conclusions*

Two competing models describing how book makers operate in markets for point spread betting on sporting events currently exist: the standard «balanced book» model, where informed bettors make wagers based on the point spread and their assessment of the relative strengths of the two teams and book makers set point spreads to balance the volume of wagers equally on either side of a game, and an alternative model including both informed bettors and uninformed bettors who make wagers based on factors other than the point spread. In this alternative model book makers exploit uninformed bettors by shading the point spread on games and operate an unbalanced book in order to increase expected returns. The evidence in this paper clearly supports the second model. Data on betting volume from more than 6,000 regular season NBA games over five seasons clearly shows that book makers regularly have unbalanced books on these games, and that in a majority of NBA games more bets are placed on the favored team than on the underdog. A balanced book on individual games appears to be the exception, not

the rule in NBA point spread betting markets. If point spreads were set to balance betting on either side of games, the probability that a bet on the favored team pays off should be close to 50% over a large number of games. The probability that a bet placed on the favored team pays off in these data is less than 50%, providing unconditional evidence of point spread shading by book makers. In addition, estimates from an instrumental variables probit model indicate that the larger the imbalance in bets on the favored team, the lower the probability that a bet on the favored team pays off. This conditional evidence also suggests systematic shading of the point spread on games by book makers takes place in this market.

The empirical results here add to the growing body of evidence that point spread betting markets are more complicated than was previously thought. Book makers do not appear to act as passive market makers setting prices to balance bet volume and collecting a commission from bettors in these markets. Instead, book makers actively participate in point spread betting markets by taking positions on games and appear to systematically exploit uninformed bettors. In doing this, book makers assume more risk than they would by operating a balanced book.

The model presented in the paper motivates this behavior, showing that expected returns on games can be increased if biased bettors participate in these betting markets, in the sense that the subjective probability that a wager on the favored team pays off differs systematically from the objective probability. While this model is useful for motivating the empirical analysis in this paper, it falls short of a complete model of book maker behavior for several reasons. First, the choice variable in the model, the fraction of bets placed on the favored team, needs to be replaced with the point spread, because book makers clearly set point spreads in this market. Expanding the model to include the point spread as the choice variable requires explicit modeling of decisions made by both informed and uninformed bettors, as well as strategic interaction between informed bettors and book makers. The model of odds betting on parimutual horse racing developed by Hurley and McDonough suggests one possible approach for expanding the model.¹⁴

The results also suggest several important avenues for future research in this area. First, the ability of sports books to increase profits by shading point spreads depends critically on the relative number of informed and uninformed bettors in the market. No evidence currently exists about how many informed and uninformed bettors participate in point spread betting markets. Second, the empirical analysis presented here does not take into account the total volume of betting on each game; only the fraction of bets placed on each team is known in this data set. If uninformed bettors systematically bet on certain games, for example games involving teams with large fan followings or “superstar” players, then book makers could increase profits even more by shading the point spread on games with a high volume of uninformed bettors. At this point, little is known about how the total volume of bets varies across NBA games. Future research should look for additional

¹⁴ W. HURLEY, L. McDONOUGH, *A Note on the Hayek Hypothesis and Favorite-Longshot Bias in Parimutuel Betting*, in *Am. Ec. Rev.*, vol. 85, 1995, 949-955.

evidence of point spread shading that varies systematically with the total volume of wagering on the game.

References

- J. CONLISK, *The Utility of Gambling*, in *Journal of Risk and Uncertainty*, vol. 6, 225-75, 1993.
- L. COLEMAN, *New Light on the Longshot Bias*, in *Applied Economics*, vol. 36, 315-326, 2004.
- J.M. GANDAR, R.A. ZUBER, W.H. DARE, *The Search for Informed Traders in the Totals Betting Market for National Basketball Association Games*, in *Journal of Sports Economics*, vol. 1, n. 2, 177-186, 2000.
- B.R. HUMPHREYS, *Prices, Point Spreads and Profits: Evidence from the National Football League*, University of Alberta Department of Economics Working Paper n. 2010-05, 2010.
- W. HURLEY, L. McDONOUGH, *A Note on the Hayek Hypothesis and Favorite-Longshot Bias in Parimutuel Betting*, in *American Economic Review*, vol. 85, 949-955, 1995.
- S.D. LEVITT, *Why Are Gambling Markets Organised so Differently from Financial Markets*, in *The Economic Journal*, vol. 114, 223-246, 2004.
- R.J. PAUL, A.P. WEINBACH, *Bettor Misperceptions in the NBA: The Overbetting of Large Favorites and the «Hot Hand»*, in *Journal of Sports Economics*, vol. 6, n. 4, 390-400, 2005.
- R.J. PAUL, A.P. WEINBACH, M. WILSON, *Efficient markets, fair bets, and profitability in NBA totals 1995–96 to 2001–02*, in *The Quarterly Review of Economics and Finance*, vol. 44, 624-632, 2004.
- R. SAUER, *The Economics of Wagering Markets*, in *Journal of Economic Literature*, vol. 36, 2021-2064, 1998.
- A. TVERSKY, D. KAHNEMAN, *Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases*, in *Science*, vol. 185, 1124-1131, 1974.

COMPETITIVE BALANCE E AUDIENCE TELEVISIVA: UNA ANALISI EMPIRICA DALLA *SERIE A* ITALIANA

di Marco Di Domizio*

SOMMARIO: Introduzione – 1. Sport & Televisione: la letteratura economica – 2. Il calcio e la televisione in Italia: una breve sintesi storica – 3. L'*audience* televisiva: una analisi empirica – 4. I risultati della stima – 5. Conclusioni

KEYWORDS: *Competitive balance, tv audience, Serie A, betting market, scommesse sportive, audience televisiva*

CLASSIFICAZIONE JEL: L83, C21, D12

Introduzione

Sul ruolo cruciale giocato dalla televisione nel definire i principi organizzativi, le *performance* sportive e le dinamiche agonistiche dello sport professionistico, la letteratura economica ha sempre mostrato un profondo interesse testimoniato dalla presenza di intere sezioni dedicate a questo tema nei diversi manuali di economia dello sport o di volumi monografici dedicati al rapporto tra sport e *media*.¹ Nell'ultimo ventennio l'attenzione si è posata anche sul mondo del calcio, precedentemente confinato ai margini del dibattito teorico su tali relazioni. A partire dal 1992, anno nel quale si è formalizzato un processo di ristrutturazione della *English Football League* (EFL) in *English Premier League* (EPL), determinato dalla volontà di modificare i rapporti di forza nella contrattazione dei diritti di

* Ricercatore di Economia Politica e docente di Economia dello Sport presso il corso di laurea in Scienze del Turismo e dello Sport, Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Teramo. Indirizzo di posta elettronica mdidomizio@unite.it. Un sentito ringraziamento va ad Andrea Ciccarelli, Raul Caruso e ad un anonimo *referee* per i preziosi suggerimenti.

¹ Un interessante contributo è quello di C. JEANRENAUD, S. KESENNE (a cura di), *The Economics of Sport and the Media*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK), 2006. Si veda anche il capitolo 3 in R.D. FORT, *Sports Economics*, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River (NJ, USA), 2006, il capitolo 6 in R. SANDY, P. SLOANE, M.S. ROSENTRUB, *The Economics of Sport – An International Perspective*, Palgrave Macmillan, New York, 2004 e R. NOLL, *Broadcasting and Team Sports*, in SIEPR Discussion Paper No. 06-16, University of Stanford, February 2007.

trasmissione televisiva delle partite di calcio, contemporaneamente allo sviluppo e alla diffusione di nuove tecnologie di diffusione delle stesse, un insieme di profondi cambiamenti ha caratterizzato il panorama sportivo europeo e calcistico in particolare.² A tali trasformazioni il campionato italiano non ha potuto sottrarsi. Queste hanno riguardato, intanto, la componente economica e finanziaria; basta pensare al volume di affari dell'intero settore calcistico che si è più che raddoppiato, nel decennio a cavallo del nuovo secolo, grazie alla crescita esponenziale del valore commerciale del «calcio in televisione».³ Le squadre partecipanti ai maggiori campionati professionistici hanno visto crescere rapidamente le proprie entrate grazie alla cessione dei diritti televisivi, che per alcune di queste sono diventati anche soggettivi.⁴ Questo ha determinato un radicale cambiamento nella composizione delle fonti di finanziamento a sfavore delle tradizionali entrate da botteghino. Tali dinamiche sono state accompagnate da frizioni politiche ed organizzative⁵, tensioni sociali ed interventi legislativi che hanno tentato di governare tali trasformazioni, non sempre con successo.⁶ Se da un punto di vista finanziario il dibattito si è orientato verso le opportunità di *business* offerte da questi cambiamenti, la teoria economica ha focalizzato l'interesse verso lo studio di alcuni aspetti legati al binomio «Sport & Televisione». In particolare la letteratura più recente si è concentrata su due aspetti rilevanti: il primo associato al potenziale «effetto di spiazzamento» che la televisione potrebbe produrre sul pubblico pagante. Il secondo sulla differente struttura delle preferenze che può o potrebbe caratterizzare uno spettatore pagante rispetto ad un telespettatore. In tal caso emergerebbero nuove opportunità per la *governance* sportiva di «conformare» l'offerta calcistica sulla base delle diverse esigenze. Come suggerito da

² Si veda in particolare il capitolo 2 in S. DOBSON, J. GODDARD, *The Economics of Football*, Cambridge University Press, Cambridge (UK), 2001 e il capitolo 8 in P. DOWNWARD, A. DAWSON, *The Economics of Professional Football*, Routledge, London, 2000.

³ Per una attenta discussione dei valori finanziari associati alle leghe professionistiche calcistiche italiane si veda V. VENTURELLI, *Costi e ricavi, investimenti e finanziamenti nelle società di calcio*, in F. BOF, F. MONTANARI, G. SILVESTRI (a cura di), *Il Management del Calcio*, Franco Angeli, Milano, 2008, 34-62. Ancora, sugli aspetti finanziari, di particolare interesse è il contributo di M. NICOLIELLO, *Reddito e capitale nelle società di calcio: la massima serie italiana 1998-2007*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 4, n. 2, 2008, 67-94.

⁴ Sulle lunghe vicende associate alla titolarità dei diritti televisivi e alla loro commercializzazione rimandiamo alla lettura di J. FIGUS DIAZ, V. FORTI, *La Disciplina Antitrust Della Nuova Legislazione Sui Diritti Di Trasmissione: Quid Novi Sub Sole?*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 4, n. 2, 2008, 13-35.

⁵ Non possono essere taciute le polemiche provocate dal potenziale conflitto di interessi generato dal simultaneo ruolo politico, imprenditoriale e calcistico di Silvio Berlusconi durante la presidenza della Lega Calcio del suo braccio destro Adriano Galliani. Una interessante lettura a proposito è quella di O. BEHA, A. DI CARO, *Indagine sul calcio*, BUR, Milano, 2006.

⁶ Si pensi agli interventi della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato tendenti a risistemare le questioni relative alla cessione dei diritti, alle tensioni provocate dal Decreto Pisanu del febbraio 2007 che in alcuni casi hanno determinato lo svolgimento di incontri senza spettatori. Per un approfondimento sulle criticità affiorate negli ultimi anni si rimanda alla lettura di T. BOERI, C. BISONI, *Calcio e zero*, in F. BOF, F. MONTANARI, G. SILVESTRI (a cura di), *Il Management del Calcio*, cit., 63-74.

Szymanski⁷ le due questioni non devono essere considerate una mera curiosità scientifica. La seconda, in particolare, cercando di catturare l'attitudine *uncommitted* del pubblico televisivo rispetto a quella più «faziosa» del pubblico pagante, potrebbe avere una importante valenza in termini di *policy* nei confronti dell'impatto che contesti più o meno equilibrati, in termini di *performance* sportive, potrebbero avere sulla capacità di mantenere vivo l'interesse per il fenomeno calcistico nel suo complesso. Data la circostanza per la quale la televisione ha ormai assunto un ruolo decisivo non solo nella determinazione degli aspetti economici, finanziari e organizzativi dei *club* e della Lega, ma addirittura tecnici e agonistici associati alla frequenza e alla collocazione delle gare nelle diverse competizioni, non è possibile pensare di gestire tali cambiamenti senza tener conto delle preferenze di uno dei principali «fruitori» del prodotto calcistico, il pubblico televisivo. Tale aspetto assume ancora maggior rilievo di fronte alla continua riduzione di spettatori paganti e di equilibrio competitivo che sembra caratterizzare la *Serie A* italiana a partire dai primi anni novanta.⁸

Con riferimento all'analisi della diversa struttura delle preferenze tra pubblico pagante e pubblico televisivo, che rappresenta il *core* del presente lavoro, alcuni studi condotti su altre realtà calcistiche sembrano supportare la ipotesi che, a differenza di quanto avviene per gli spettatori paganti per i quali l'incertezza del risultato può produrre addirittura effetti negativi sulle presenze allo stadio, la *closeness of the match* risulta essere un fattore positivo, seppure non decisivo, per la determinazione dell'*appeal* del calcio in televisione. Se da un lato quindi la televisione ha contribuito, attraverso una forte sperequazione delle risorse distribuite, ad accrescere il livello del *competitive unbalance* del campionato italiano a sfavore delle squadre c.d. provinciali, dall'altro la stessa potrebbe rivelarsi importante nel supportare interventi volti a ristabilire un processo di riequilibrio delle forze. La televisione potrebbe dunque spingere verso un processo di «democratizzazione» delle squadre partecipanti al campionato di *Serie A*, attribuendo un nuovo e più rilevante ruolo ai piccoli *team* nei termini di una migliore posizione contrattuale nei rapporti di forza con le squadre metropolitane, secondo quanto stabilito dalla natura di *joint product* evidenziata da Walter Neale a proposito del prodotto realizzato dalle leghe professionistiche.⁹ Le eventuali azioni di *policy* tendenti ad

⁷ S. SZYMANSKI, *Income Inequality, Competitive Balance and the Attractiveness of Team Sports: Some Evidence and a Natural Experiment from English Soccer*, in *The Econ. J.*, vol. 111, n. 469, 2001, F69-F84.

⁸ Si veda M. DI DOMIZIO, *La Domanda di Calcio in Italia: Serie A 1962-2006*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 3, n. 1, 2007, 71-90. Sul *competitive balance* in *Serie A* si confronti anche L. BRANDES, E. FRANCK, *Who Made Who? An Empirical Analysis of Competitive Balance in European Soccer Leagues*, *East. Econ. J.*, vol. 33, n. 3, Summer 2007, 379-402 e M. HAAN, R.H. KONING, A. VAN WITTELOOSTUJN, *Competitive Balance in National European Soccer Competitions*, in J. ALBERT, R. H. KONING (a cura di), *Statistical Thinking in Sports*, Chapman & Hall, Boca Raton (FL, USA), 2008, 63-76.

⁹ W. NEALE, *The Peculiar Economics of Professional Sport*, in *Quart. J. of Econ.*, vol. 78, n. 1, 1964, 1-14.

accrescere il *competitive balance* all'interno della lega stessa non sarebbero quindi in conflitto con una crescita del valore commerciale del prodotto.

Il presente lavoro si pone quindi l'obiettivo di comporre una carenza di informazioni in questo settore: cercare di catturare la relazione esistente tra l'*audience* televisiva e alcune variabili di carattere sportivo del calcio italiano, in particolare con l'incertezza del risultato. Nel nostro lavoro la *closeness of the match* è stata approssimata utilizzando dati relativi al mercato delle scommesse sportive. Tale obiettivo si innesta in un filone di ricerca piuttosto recente che ha interessato diverse realtà calcistiche europee tra le quali Inghilterra e Spagna. Per queste è emersa una importante «verità scientifica» secondo la quale il pubblico televisivo è sì attratto dalla incertezza del risultato della partita trasmessa, ma non in modo sostanziale. Il nostro obiettivo sarà quindi quello di valutare se il telespettatore italiano ha caratteristiche simili a quelle individuate per le altre realtà e di derivarne eventuali implicazioni di *policy*.

Il lavoro è così strutturato: nel paragrafo 1 è passata in rassegna la letteratura economica sulle relazioni tra sport e media ed in particolare tra lo sport professionistico organizzato in leghe e la televisione. Nel paragrafo 2 è riportata una breve sintesi del controverso dibattito che ha animato il mondo calcistico italiano intorno alla titolarità dei diritti televisivi che ha visto come evento culminante, ad oggi, il ritorno alla contrattazione collettiva a partire dalla stagione 2010-11 sancito dal Decreto Legislativo n. 9 del 9 gennaio 2008. Nel paragrafo 3 vengono introdotte e spiegate le variabili oggetto di indagine e le tecniche econometriche sviluppate al fine di individuare delle relazioni causali tra l'*audience* televisiva e l'incertezza del risultato e nel paragrafo 4 sono riportati e commentati i risultati delle stime. Il paragrafo 5 conclude il lavoro.

1. *Sport & Televisione: la letteratura economica*

La letteratura economica avente come oggetto il rapporto tra *broadcasting* e sport è certamente molto vasta. In particolare nel mondo statunitense, patria dello sport professionistico, tale relazione è sempre stata ritenuta cruciale per la nascita e la crescita dell'intero movimento. In effetti la struttura organizzativa del mondo professionistico sportivo statunitense, nello specifico quello delle quattro principali leghe (NFL, NBA, NHL, MLB), deve la sua attuale forma ai risultati prodotti dallo *Sports Broadcasting Act* del 1961 in cui, nel nome dell'interesse per gli spettatori, dell'equilibrio competitivo e della sopravvivenza delle leghe professionistiche, si dispensavano le stesse al rispetto di alcune norme antimonopolistiche alle quali erano soggetti tutti gli altri settori industriali.¹⁰ Trascurando gli aspetti storici, economici e legislativi che hanno determinato un ruolo così dominante della televisione negli sport di squadra professionistici

¹⁰ Per un approfondimento di tali aspetti si legga il capitolo 6 in R. SANDY, P.J. SLOANE, M.S. ROSENTRAU, *The Economics of Sport – An International Perspective*, cit., ed anche il capitolo 4 in M. LEEDS, P. VON ALLMEN, *The economics of Sport*, Pearson-Addison Wesley, Boston, 2005.

americani, la nostra attenzione si concentrerà su due questioni sulle quali la letteratura economica ha mostrato un maggiore interesse. Intanto sul potenziale effetto di «spiazzamento» che la televisione produce sullo spettatore pagante, ovvero la attitudine della trasmissione in diretta degli eventi sportivi a ridurre le presenze allo stadio. La questione non è semplice;¹¹ certamente esiste un certo grado di sostituibilità tra il consumo del prodotto sportivo allo stadio o in televisione.¹² Allo stesso tempo la possibilità di raggiungere una utenza molto più ampia di quanto non sia quella strettamente locale determina un effetto promozionale che indubbiamente ha i suoi riflessi positivi anche sulle presenze allo stadio. Per quanto riguarda il mondo del calcio nello specifico alcuni lavori hanno provato a stabilire il segno della relazione tra trasmissione delle partite in televisione e presenze allo stadio. Tra i primi contributi ricordiamo quello di Baimbridge et al.¹³ che hanno analizzato l'effetto prodotto dalla trasmissione in diretta televisiva di 60 dei 462 incontri disputati nella *Premiere League* nella stagione 1994/95. In media l'impatto negativo era di circa il 15 per cento, per le sole partite disputate al lunedì, che in termini economici, misurati come riduzione delle potenziali entrate dal botteghino, era trascurabile rispetto al contributo ricevuto dalle squadre per la trasmissione in diretta degli incontri. Ad un risultato del tutto analogo sono giunti Forrest et al.¹⁴ e successivamente Forrest e Simmons.¹⁵ In tali lavori, accanto al tentativo di definire il segno della relazione tra trasmissione delle partite in televisione e presenza di pubblico allo stadio, era prevalente la componente politico-economica che mirava a riconsiderare la struttura dei calendari a causa del negativo impatto prodotto non sull'evento stesso, ma sugli incontri concomitanti delle altre divisioni. Più recentemente Allan e Roy, in uno studio sul campionato scozzese, hanno evidenziato un effetto negativo quantificabile in circa il 30 per cento in meno di spettatori della squadra di casa in concomitanza della diretta televisiva.¹⁶ Ancora Buraimo e Simmons, analizzando il comportamento del pubblico televisivo spagnolo per le partite della *Liga*, hanno osservato come l'impatto sia certamente negativo, ma la dimensione dipende dalla tipologia di trasmissione dell'evento.¹⁷ In questo caso si

¹¹ A tal proposito si veda B. BURAIMO, *The Demand for Sport Broadcasting*, in W. ANDREFF, S. SZYMANSKI (a cura di), *Handbook on the Economics of Sport*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK), 2006, 100-111.

¹² Un caso emblematico è quello accaduto a Philadelphia nel 1948 quando, a seguito della cessione del diritto di trasmissione ad una televisione locale delle partite degli *Eagles*, le presenze al botteghino calarono del 50% (ecco perché oggi la diretta sul territorio nazionale delle partite di football negli USA è subordinata ai *sold out* o a vendite di una quota consistente dei biglietti).

¹³ M. BAIMBRIDGE, S. CAMERON, P.M. DAWSON, *Satellite Television And The Demand For Football: A Whole New Game?*, in *Scott. J. of Pol. Econ.*, vol. 43, n. 3, August 1996, 317-333.

¹⁴ D. FORREST, R. SIMMONS, S. SZYMANSKI, *Broadcasting, Attendance And The Inefficiency Of Cartels*, in *Rev. of Ind. Org.*, vol. 24, n. 3, 2004, 243-265.

¹⁵ D. FORREST, R. SIMMONS, *New Issues In Attendance Demand; The Case Of English Soccer*, in *J. of Sports Econ.*, vol.7, n. 3, 2006, 247-266.

¹⁶ G. ALLAN, G. ROY, *Does Television Crowd Out Spectators? New Evidence From The Scottish Premiere League*, in *J. of Sports Econ.*, vol. 9, n. 6, 2008, 592-605.

¹⁷ B. BURAIMO, R. SIMMONS, *A Tale Of Two Audiences: Spectators, Television Viewers And Outcome*

può parlare di un effetto negativo e consistente solo in presenza di trasmissione «in chiaro» delle partite, mentre l'impatto è trascurabile se il riferimento è alle piattaforme satellitari o del digitale terrestre.

Il secondo aspetto sul quale si sono concentrate le analisi degli economisti nello studio del rapporto tra calcio e televisione è quello legato all'incertezza del risultato, alla sua misurazione e soprattutto all'impatto che questa produce sull'interesse suscitato dall'evento: dunque anche sul suo valore commerciale. Tale analisi, seppure limitata inizialmente alla valutazione della relazione tra incertezza e interesse per l'evento sportivo, è piuttosto datata. Walter Neal, nel suo celebre e già citato articolo del 1964, riferendosi all'ormai famoso *Louis-Schmelling Paradox*, invita a considerare come un contesto competitivo equilibrato sia decisivo per il successo di un evento sportivo in generale e quindi a maggior ragione per una lega professionistica. Di fronte ad un risultato «scontato» la reazione del pubblico è quella di uno scadimento di interesse e, di conseguenza, presenze minori con associate perdite economiche. A partire da questo contributo e, quando la disponibilità dei dati lo ha permesso, gran parte della letteratura economica si è indirizzata verso la verifica della ipotesi formulata da Neale. Una parziale rassegna dei risultati è stata raccolta da Szymanski,¹⁸ mentre una più completa è quella di Borland e Macdonald,¹⁹ recentemente integrata dal contributo di Villar e Guerrero.²⁰ L'insieme dei contributi empirici analizzati si propone, nella quasi totalità dei casi, di investigare la relazione tra *uncertainty of outcome* e *attendance*, ovvero tra incertezza del risultato e presenze allo stadio. I risultati evidenziati mostrano una sostanziale eterogeneità, non solo tra sport o leghe diverse, ma anche all'interno delle stesse leghe, sulla base delle variabili scelte quali *proxy* della incertezza oppure della metodologia usata. Possiamo riassumere brevemente indicando come dei 39 lavori considerati da Borland e Macdonald relativi all'impatto dell'incertezza del risultato sulle presenze, sia nel breve periodo (*match attendance*) che nel medio-lungo periodo (*seasonal attendance*), solo 15 mostrano una positiva e significativa incidenza. Se concentriamo l'attenzione sugli studi condotti sul calcio (12 su 39) 5 mostrano un segno positivo, mentre i restanti 7 evidenziano o specifiche forme quadratiche (ad *U*) o addirittura effetti negativi. Sulla base di questi risultati il richiamo alla necessità di sviluppare opportune misure atte a mantenere un certo livello di equilibrio competitivo all'interno delle leghe calcistiche, o addirittura un suo innalzamento, non poteva essere giustificato sulla base di una maggiore attitudine degli spettatori a preferire contesti più incerti.

Più recente è invece l'attenzione dedicata alla relazione tra la incertezza

Uncertainty In Spanish Football, Lancaster University Management School Working Papers, 2007/43, 1-25.

¹⁸ S. SZYMANSKI, *Economic Design of Sporting Contest*, in *J. of Econ. Lit.*, vol. 41, n. 4, 2003, 1137-1187.

¹⁹ J. BORLAND, R. MACDONALD, *Demand for Sport*, in *Oxf. Rev. of Econ. Pol.*, vol. 19, n. 4, 2003, 478-502.

²⁰ J. G. VILLAR, P. R. GUERRERO, *Sports Attendance: A Survey of the Literature 1973-2007*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 5, n. 2, 2009, 112-151.

del risultato e l'*audience* televisiva. Questo sia perché è recente l'opportunità di poter seguire in diretta le partite dei diversi campionati attraverso diverse piattaforme televisive, sia per la disponibilità di dati disaggregati a livello di singola competizione o di singolo evento. La produzione scientifica a proposito non è altrettanto ricca. Tra i diversi contributi ricordiamo quelli di Forrest et al.²¹ e Buraimo e Simmons.²² I primi si concentrano sulla realtà inglese, l'ultimo analizza il comportamento dei telespettatori della *Liga* spagnola. Dai tre contributi empirici emerge un risultato comune per il quale è possibile rilevare un positivo effetto dell'incertezza del risultato sulla *audience* televisiva, seppure con i dovuti distinguo legati alle diverse variabili selezionate e alle metodologie utilizzate.

2. *Il calcio e la televisione in Italia: una breve sintesi storica*

Il mondo del calcio italiano ha subito nell'arco dell'ultimo ventennio un insieme di profonde trasformazioni che hanno portato una serie di osservatori a coniare lo slogan di un passaggio da «sport a business».²³ Questo a proposito dell'insieme dei flussi finanziari che hanno interessato in particolare la *Serie A* a seguito di una serie di fasi «rivoluzionarie» che sono coincise con l'ingresso delle nuove piattaforme televisive nel calcio, in particolare della *pay-tv* (1993), della *pay per view* (1996) e della cessione della titolarità dei diritti televisivi da parte dei singoli *club* a partire dal 1999. Tali fasi hanno permesso agli utenti italiani di poter accedere, per la prima volta nella storia della televisione italiana, in tempi diversi e con diverse modalità, alla visione in diretta delle partite dei diversi campionati professionistici. Inizialmente, tra il 1993 ed il 1996, tale opportunità era limitata ai singoli «posticipi» della domenica e del lunedì sera di una partita di *Serie A* e di *Serie B*. Nel 1996, l'avvento della tecnologia digitale e della *pay per view* ha aperto le porte alla possibilità di guardare tutte le partite del campionato.²⁴ Oggi gli italiani dotati di una parabola e di un abbonamento al pacchetto sportivo di SKY denominato CALCIO hanno la possibilità di guardare tutte le partite della *Serie A* senza limitazioni. Tale possibilità è estesa anche ai possessori di un *decoder* per il segnale della piattaforma digitale terrestre e di una tessera prepagata (MEDIASET e DAHLIA), seppure la copertura non sia totale, ma limitata ad un certo numero di eventi. Alle nuove opportunità per gli utenti sono seguite delle radicali trasformazioni in capo alla struttura economica delle singole società e delle leghe professionistiche. A tal proposito la stagione 1996/97 sancisce un importante punto di svolta nella

²¹ D. FORREST, R. SIMMONS, S. SZYMANSKI, *Broadcasting, Attendance And The Inefficiency Of Cartels*, cit., 243-265. D. FORREST, R. SIMMONS, B. BURAIMO, *Outcome Uncertainty And The Couch Potato Audience*, in *Sc. J. of Pol. Econ.*, vol. 52, n. 4, 2005, 641-661.

²² B. BURAIMO, R. SIMMONS, *A Tale Of Two Audiences: Spectators, Television Viewers And Outcome Uncertainty In Spanish Football*, cit., 1-25.

²³ U. LAGO, A. BARONCELLI, S. SZYMANSKI (a cura di), *Il Business del Calcio*, Egea, Milano, 2004.

²⁴ Inizialmente, al fine di tutelare l'affluenza allo stadio, erano previste alcune limitazioni ai pacchetti venduti come la mancata trasmissione di incontri disputati nell'ambito della provincia di residenza.

gestione finanziaria dei *club* calcistici; per la prima volta le entrate dalla cessione dei diritti televisivi, pari a circa 204 milioni di euro in valori correnti, eccedono quelle da botteghino (176 milioni di euro circa). In sintesi, l'insieme delle entrate televisive annue della *Serie A* e della *Serie B* sono passate da poco più di 50 milioni di euro della stagione 1992/93 a circa 735 milioni della stagione 2007/08.²⁵ Di fronte all'afflusso di questa enorme massa di risorse il «sistema calcio» non è stato in grado di generare utili in eguale misura.²⁶ In generale questo ha risposto distribuendo gran parte di queste risorse nel pagamento degli stipendi ai calciatori e trascurando le altre tradizionali voci di entrata. Per quanto riguarda il primo punto si pensi che, nel 2002, la percentuale di salari e stipendi pagati dalle società di calcio ai propri tesserati ha superato quota 90% rispetto alle entrate complessive. Rispetto al secondo le squadre italiane si caratterizzano per la maggiore quota di entrate da diritti televisivi (nel 2006 pari a circa il 64% delle entrate totali) rispetto ad altre realtà europee e con valori decisamente irrisori delle tradizionali entrate da botteghino (di poco inferiori al 13% delle entrate totali).²⁷ Tali squilibri si sono manifestati in modo più netto per i *top team* italiani che presentano una composizione delle entrate completamente sbilanciata verso gli introiti dai diritti televisivi, in un processo diametralmente opposto rispetto alle pari grado europee ed in particolare rispetto ai team inglesi e tedeschi.²⁸ Tale sviluppo è stato senz'altro amplificato dal passaggio da una fase di vendita centralizzata dei diritti televisivi (per talune tipologie di prodotto) ad una di vendita singola da parte dei *team* a partire dal 1999, scelta determinata da alcuni interventi di tipo legislativo a seguito dei pronunciamenti da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.²⁹ In breve, la vendita in capo al singolo *club* dei diritti di trasmissione ha generato un forte squilibrio nella ripartizione delle risorse fino a raggiungere un rapporto *first to last* (rapporto tra entrate della squadra più pagata e quella meno pagata) di circa 9 a 1 nel 2002. Le rimostranze dei piccoli *club* ed il ritorno alla contrattazione collettiva a partire dalla stagione 2010/11, sancita per legge dal Decreto legislativo 9/2008, dovrebbero condurre, negli intenti del legislatore, ad una più equa

²⁵ Se consideriamo tali importi in valori costanti a prezzi 2007 il rapporto è comunque di circa 10 a 1 rispetto al dato del 1992.

²⁶ In realtà, il riconoscimento ai singoli club di attitudini *utility oriented* piuttosto che *profit oriented*, rende sterile tale osservazione, ma certamente vanno rilevati i debiti fiscali non regolati prodotti dalle realtà calcistiche professionistiche che ricadono sulla intera collettività. Sulle recenti dinamiche economiche delle squadre di Serie A si veda G. DRAGONI, *Conti in rosso per il calcio; Inter e Milan, perdite record*, Il Sole 24ore, 1 maggio 2009.

²⁷ V. VENTURELLI, *Costi e ricavi, investimenti e finanziamenti nelle società di calcio*, in F. BOF, F. MONTANARI, G. SILVESTRI (a cura di), *Il Management del Calcio*, cit. Si confronti anche G. PALAZZI, *Come la recessione e la crisi economica possono incidere sul calcio italiano?*, Stage Up, novembre 2008.

²⁸ DELOITTE, *Lost in Translation – Football Money League*, Febbraio 2009.

²⁹ Si veda il provvedimento n. 7340 del 1 luglio 1999 - I362 relativamente alla vendita dei diritti televisivi. Tale provvedimento e le motivazioni di una scelta in tale direzione è stato ampiamente dibattuto da A. TONAZZI, *Competition Policy and the Commercialization of Sport Broadcasting Rights*, in *Int. J. of Econ. Bus.*, vol. 10, n. 1, 2003, 17-34.

ripartizione delle risorse generate dalla vendita dei diritti televisivi, ma nessun intervento, al momento, è previsto per quello che riguarda le modalità e la copertura degli eventi. In generale ci si trova di fronte a due posizioni contrapposte. Da un lato i *top team* (in *primis* Juventus, Inter e Milan) che si ritengono componente fondamentale nella definizione del valore commerciale della Lega e che quindi rivendicano un ruolo preminente rispetto alle decisioni in ambito organizzativo e redistributivo delle risorse. Dall'altro i *team* provinciali che invece ritengono di essere altrettanto importanti per lo svolgimento dei campionati rivendicando una partecipazione più egualitaria. In questo momento lo scontro ha già determinato un grande cambiamento a livello organizzativo con la rottura tra *Serie A* e *B* sfociata nella recente nomina di Maurizio Beretta alla Presidenza della Lega di *Serie A*, con le relative polemiche che ne sono seguite.

Il nostro obiettivo sarà quello di individuare, se possibile, quanto sono valide le argomentazioni dell'una o dell'altra parte, ovvero se effettivamente il pubblico televisivo tende a premiare attraverso l'*audience* i *top team* indipendentemente dal contesto competitivo in cui questi si calano o se al contrario è molto più interessato ad altri aspetti del campionato che non siano riconducibili direttamente alle vicende delle squadre di maggior grido.

3. *L'audience televisiva: una analisi empirica*

Un aspetto teorico importante è legato alla possibilità di indagare la struttura delle preferenze del pubblico televisivo; in particolare vogliamo provare a determinare l'insieme delle variabili rilevanti che influenzano l'*audience* delle partite del maggiore campionato italiano di calcio. Il fine ultimo dello studio empirico è stabilire se le preferenze del pubblico televisivo calcistico italiano sono simili a quelle rilevate in studi condotti su altre realtà internazionali, oppure se possano rilevarsi delle importanti differenze. Attraverso questa analisi cercheremo di rispondere all'annosa questione se le argomentazioni dei *top teams* che anelano ad un maggior potere all'interno della Lega, quindi a maggiori risorse, siano valide perché supportate da evidenze empiriche che dimostrano come l'interesse sia fortemente condizionato dalla loro presenza nei palinsesti televisivi piuttosto che da elementi di maggiore competitività all'interno della Lega.

Lo studio empirico ha preso in esame le partite del campionato di *Serie A* della stagione 2008/09 disputate tra il mese di agosto 2008 e maggio 2009. I dati relativi all'*audience* televisiva sono quelli del canale satellitare SKY. La scelta di valutare l'*audience* televisiva attraverso i risultati registrati dalla piattaforma satellitare è stata dettata da una serie di circostanze. Intanto occorre rilevare che, a differenza di quanto avviene in altri campionati, la copertura degli eventi del canale satellitare è totale, seppure condizionata dalla acquisizione di determinati «pacchetti» di abbonamento al canale SKY. Il secondo punto a favore di tale opzione è che il costo marginale della visione di ogni partita è nullo, per cui la scelta della partita da guardare non dipende da fattori legati al prezzo dell'evento. Per vedere le partite

su SKY occorre infatti pagare un abbonamento (solitamente annuale) che permette la visione di tutte le partite (ad esempio con il «pacchetto» SKY CALCIO). Questo non è vero per gli eventi trasmessi sulla piattaforma del digitale terrestre. I canali interessati (per la stagione 2008/09 erano Mediaset e La7) offrivano un numero limitato di eventi sulla base degli incontri casalinghi e/o esterni disputati dalle squadre contrattualizzate. Tale opportunità poteva essere acquisita sia attraverso la sottoscrizione di un abbonamento annuale (Mediaset) sia attraverso l'acquisto del singolo evento (Mediaset e La7) ad un prezzo fissato intorno ai 6/7 euro. Terzo punto a favore di tale scelta è la puntualità dei dati forniti dalla piattaforma satellitare rispetto a quelli di altre piattaforme (i dati sono comunicati con puntualità e resi disponibili sul sito della Lega Calcio). L'*audience* rappresenta quindi la nostra variabile dipendente nella forma di percentuale media di ascolto fatta segnare da ogni singola partita (*SHARE*). La scelta è caduta sulla percentuale di ascolto piuttosto che sul numero assoluto dei contatti al fine di isolare gli effetti dovuti ad un incremento del numero di abbonati e quindi di nuovi potenziali spettatori durante lo svolgimento della stagione agonistica.

Seguendo in parte le indicazioni della letteratura e cercando di evidenziare talune specificità del campionato italiano si è cercato di individuare le principali variabili indipendenti in grado di influenzare l'*audience* televisiva. Queste possono rivestire sia un carattere prettamente sportivo/calcistico, sia televisivo. Relativamente al secondo aspetto occorre segnalare come, delle 10 partite disputate settimanalmente, 3 (nella stragrande maggioranza dei casi) sono disputate in momenti diversi rispetto al tradizionale appuntamento pomeridiano della domenica. Si tratta degli anticipi del sabato pomeriggio e del sabato sera, solitamente giocati dalle squadre impegnate nelle partite di *Champions League* del successivo martedì, ed il posticipo della domenica sera. Quest'ultimo viene solitamente selezionato sulla base dell'*appeal* che l'evento stesso dovrebbe avere sul pubblico televisivo in generale e calcistico in particolare. Nelle nostre stime abbiamo identificato la collocazione delle partite attraverso delle variabili *dummies*. Quelle associate agli anticipi del sabato, rispettivamente per il pomeriggio (*D_SP*) e per la sera (*D_SS*) dovrebbero catturare il margine di *audience* dovuto alla mancanza di partite concomitanti. La *dummy* associata al posticipo della domenica sera (*D_DS*) dovrebbe essere in grado anche di catturare il margine di *audience* attribuito, da coloro che definiscono le scelte di trasmissione delle partite, all'evento stesso. Per quanto riguarda la collocazione nel palinsesto e altre caratteristiche prettamente televisive è stata introdotta una ulteriore variabile *dummy* indicata con *D_PLUS* associata a quelle partite visibili su più canali di SKY. Sulla piattaforma satellitare, infatti, per la stagione 2008/09, i «pacchetti» disponibili per gli utenti interessati al calcio erano due. Un primo denominato SPORT, la cui sottoscrizione garantiva la visione di tutti gli incontri giocati in anticipo e posticipo e una o due partite giocate la domenica pomeriggio, scelte in modo casuale dalla rete. Un secondo chiamato CALCIO, precedentemente ricordato, in cui si acquisiva la visione di tutte le partite del campionato. Alla *dummy D_PLUS* abbiamo associato tutte le partite visibili

sia per gli abbonati al «pacchetto» SKY CALCIO che a quelli di SKY SPORT.³⁰ Un'altra variabile introdotta in forma di *dummy* è quella che prova a cogliere l'impatto sulla *audience* televisiva determinata dalla collocazione infrasettimanale delle partite. Alcune partite di campionato infatti (33 su 380) non sono state disputate durante il fine settimana, sia per le esigenze di concludere il campionato entro una certa data (ad esempio per lo svolgimento di competizioni internazionali delle squadre nazionali) sia per il recupero di alcune partite non disputate per motivi meteorologici o altro. Tale variabile (D_WDAY) prova quindi ad isolare l'effetto, ipotizzato di segno negativo, della collocazione infrasettimanale delle partite di campionato sull'*audience*.

Un secondo set di variabili selezionate hanno natura tipicamente calcistica. Tra queste la più rilevante è certamente quella relativa alla «qualità» attesa dell'incontro che si decide di guardare in televisione. Seguendo le indicazioni di Hall et al.,³¹ Forrest et al.³² e di Buraimo e Simmons³³ per quanto riguarda la realtà anglosassone e di Szymanski³⁴ per quanto attiene al panorama calcistico italiano, la scelta dell'indicatore di qualità si è basata sul monte ingaggi associato ad ogni singola squadra. La scelta è stata dettata dalla stretta relazione individuata dai precedenti contributi empirici tra ingaggi e *performance* sportiva. Va rilevato che le informazioni in questi ambiti sono scarse in quanto dalle sole società quotate in borsa è possibile attingere ai dati relativi agli ingaggi pagati ai propri atleti. Per le altre squadre le uniche fonti dalle quali è possibile ricavare informazioni rilevanti sono quelle giornalistiche.³⁵ La variabile utilizzata come indicatore della qualità [Combined Wages (*CWG*)] associata ad ogni incontro è stata costruita tenendo conto del valore relativo del monte ingaggi netto di ogni singola squadra.³⁶ La variabile indica il valore combinato del monte ingaggi dell'*i-esimo* incontro ed è costruita come segue:

$$CWG_i = RWG_{H,i} \cdot RWG_{A,i}, \quad (1)$$

³⁰ È ovvio che i dati relative all'*audience* televisiva registrata dalle partite non distinguono tra l'uno o l'altro canale, ma sono aggregati.

³¹ S. HALL, S. SZYMANSKI, A. ZIMBALIST, *Testing Casualty Between Team Performance and Payroll: The Case of Major League Baseball and English Soccer*, in *J. of Sports Econ.*, vol. 3, n. 2, 2002, 149-168.

³² D. FORREST, R. SIMMONS, B. BURAIMO, *Outcome Uncertainty And The Couch Potato Audience*, cit., 641-661.

³³ B. BURAIMO, R. SIMMONS, *Do Sport Fans Really Value Uncertainty of Outcome? Evidence from the English Premiere League*, in *Int. J. Sports Fin.*, vol. 3, n. 3, 2008, 146-155.

³⁴ S. SZYMANSKI, *La relazione tra posizione competitiva e posizione reddituale: quali sono le squadre migliori?*, in U. LAGO, A. BARONCELLI, S. SZYMANSKI (a cura di), *Il Business del Calcio*, cit., 149-166.

³⁵ La stessa strada nella ricerca delle fonti è stata seguita da F. MONTANARI, G. SILVESTRI, *Le determinanti della retribuzione tra risultati e caratteristiche individuali: il caso del campionato di calcio di Serie A*, *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 3, n. 1, 2007, 91-106; gli autori hanno utilizzato dati sugli ingaggi rilevati dal quotidiano sportivo *Tuttosport*.

³⁶ I dati relativi al monte ingaggi sono stati acquisiti da *La Gazzetta dello Sport*, settembre 2008.

dove RWG_H e RWG_A indicano il monte salari relativo rispettivamente della squadra di casa (*home team*) e della squadra ospite (*away team*), ottenuto come

$$RWG = \frac{WG}{AWG}, \quad (2)$$

dove WG è il monte salari del team e AWG è la media del monte ingaggi delle squadre partecipanti al campionato. Questa specificazione segue quella utilizzata da Forrest et al.³⁷ e sintetizza la quantità relativa di talento osservabile in ogni incontro quale *proxy* della qualità attesa della partita.

Con riferimento alla variabile da associare all'incertezza, nel nostro caso parliamo di incertezza del *match*, possiamo seguire le orme dei diversi economisti che si sono occupati di questo fenomeno a partire dai primi contributi di Pope e Thomas³⁸ e di Peel e Thomas.³⁹ La variabile sulla quale è caduta la scelta nella fase di acquisizione delle informazioni riguarda le quote delle scommesse sportive associate al risultato di ciascun incontro. I dati sono stati raccolti attraverso l'ausilio di una agenzia locale di *betting*⁴⁰ che accetta scommesse quotando gli incontri sulla base del valore medio delle quote delle quattro principali agenzie di scommesse sportive a livello nazionale (SISAL, EUROBET, SNAI e BETTER).⁴¹ Le variabili di sintesi utilizzate, alternativamente, sono due: la prima è data dal valore assoluto della differenza tra la probabilità di vittoria della squadra di casa e della squadra in trasferta [differenza in valore assoluto della probabilità di vittoria (*DAPV*)]; la seconda fa riferimento ad una particolare misura di concentrazione. Per quanto riguarda la prima variabile occorre rilevare come le quote associate alle scommesse sportive delle partite di calcio si presentano nella forma di un fattore moltiplicativo dell'importo giocato sull'evento prescelto, nel caso ovviamente di esito positivo. Inoltre, per risalire alla probabilità associata ad ogni risultato, occorre tenere conto

Un sentito ringraziamento va al Dott. Federico Valdambri della U.C. Sampdoria per la preziosa collaborazione nella ricerca dei dati.

³⁷ D. FORREST, R. SIMMONS, B. BURAIMO, *Outcome Uncertainty And The Couch Potato Audience*, cit., 641-661.

³⁸ P.F. POPE, D.A. THOMAS, *Information, prices and efficiency in a fixed-odds betting market*, in *Econ.*, vol. 56, n. 223, 1989, 323-341.

³⁹ D.A. PEEL, D. A. THOMAS, *The demand for football: Some evidence on outcome uncertainty*, in *Emp. Econ.*, vol. 17, n. 2, 1992, 323-331.

⁴⁰ Un sentito ringraziamento va a Michele Attanasii per la sua disponibilità nella fase di recupero dei dati.

⁴¹ Sulla opportunità e sui possibili rischi associati all'utilizzo di questa variabile quale *proxy* della incertezza rimandiamo all'interessante contributo di D. FORREST, R. SIMMONS, *Outcome uncertainty and attendance demand in sport: the case of English soccer*, in *The Stat.*, vol. 51, n. 2, 2002, 229-241.

anche del margine di guadagno delle agenzie che gestiscono le scommesse.⁴² È evidente che un aumento della variabile *DAPV* indica una riduzione della incertezza per cui la relazione attesa con l'*audience* televisiva è negativa.

La seconda modalità con la quale l'incertezza del risultato è stata misurata è l'*indice di Theil* o *Theil Measure (TM)* introdotto come strumento di analisi da Peel e Thomas⁴³ ed utilizzato nella stima dell'impatto prodotto dall'incertezza della partita sulle presenze allo stadio del campionato tedesco da Czarnitzki e Stadtmann.⁴⁴ Questa misura tiene conto non solo della differenza delle probabilità di vittoria, ma della eterogeneità delle quote associate ai tre risultati (vittoria della squadra di casa, vittoria della squadra ospitata o pareggio). L'*indice di Theil* è ottenuto dalla seguente formula:

$$TM_i = \sum_j \left[\ln \left(\frac{1}{P_{ij}} \right) \cdot P_{ij} \right], \quad (3)$$

dove P_{ij} è la probabilità associata al *j-esimo* risultato dell'*i-esima* partita. Tale indice è compreso tra un valore minimo pari a zero per contesti assolutamente certi (non presenti nell'insieme dei dati analizzati) ed un valore massimo pari al logaritmo naturale del numero di risultati possibili (nel nostro caso $\ln 3 \approx 1,0986$) per risultati con identica probabilità. Il segno atteso rispetto alla relazione con l'*audience* televisiva è dunque positivo.

Ad un esame più approfondito delle variabili associate alla *closeness of game* è possibile osservare come esista una relazione ben definita tra *TM* e la probabilità di vittoria della squadra di casa (*HWP*). In particolare l'*indice di Theil* è in una relazione quadratica pressoché perfetta con tale probabilità come dimostra la seguente relazione stimata con un modello di minimi quadrati ordinari (*OLS*) sull'intero spettro delle osservazioni:


$$TM = 0,73 + 1,94 \cdot HWP - 2,64 \cdot (HWP)^2, \quad (4)$$

⁴² Al fine di rendere più immediata la comprensione di come la variabile *DAPV* è stata ottenuta e per chiarire l'influenza sulla stessa dei margini di guadagno delle agenzie di *betting* abbiamo riportato in appendice una simulazione della sua costruzione per una singola partita.

⁴³ D.A. PEEL, D. A. THOMAS, *The demand for football: Some evidence on outcome uncertainty*, cit., 323-331.

⁴⁴ D. CZARNITZKI, G. STADTMANN, *Uncertainty of Outcome Versus Reputation: Empirical Evidence for the First German Football Division*, in *Emp. Econ.*, vol. 27, n. 1, 2002, 101-112.

con un $\bar{R}^2 = 0,982$ e la cui forma è rappresentata nella figura 1.



Possiamo quindi affermare che l'indice di Theil è un'ottima approssimazione della probabilità di vittoria della squadra di casa che dunque potrebbe a sua volta essere utile nella fase di stima della relazione tra incertezza del risultato e *audience* televisiva. Per completare il quadro relativo all'incertezza sono stati ovviamente ricostruiti i dati relativi alla probabilità di vittoria della squadra ospite (*AWP*) e di pareggio (*DP*).

Accanto al tentativo di evidenziare il possibile impatto prodotto dalla incertezza del risultato abbiamo provato a testare l'ipotesi di un potenziale effetto *superstar* sull'*audience* televisiva. Come suggerito da Dobson e Goddard *"Inevitably the television coverage was skewed in favour of the clubs with the most followers, bringing the exploits and achievements of their leading players"*.⁴⁵ In questo senso si vuole testare l'attitudine del pubblico televisivo a preferire partite caratterizzate dalla presenza di atleti ai quali viene riconosciuto un talento fuori dal comune, indipendentemente dal contesto competitivo in cui tale partita viene disputata. Utilizzando la classifica stilata dalla rivista specializzata *France Football* attraverso la quale viene premiato con il «Pallone d'Oro» il miglior giocatore del

⁴⁵ S. DOBSON, J. GODDARD, *The Economics of Football*, 2001, cit, 424.

panorama europeo,⁴⁶ abbiamo introdotto una variabile *dummy* (*D_STAR*) con la quale sono state evidenziate le partite nelle quali hanno giocato i calciatori piazzatisi, almeno una volta nella loro carriera, nelle prime tre posizioni della classifica.⁴⁷ Il segno atteso nella relazione è ovviamente positivo.

Altra variabile introdotta è relativa alla tipologia di partita. Diversi lavori empirici hanno evidenziato che taluni incontri hanno un maggiore *appeal* rispetto ad altri per tradizione o per un elemento campanilistico particolarmente accentuato. È quanto avviene nei *derby* in cui si affrontano squadre corregionali o addirittura concittadine. Con la variabile *D_DERBY*, anch'essa in forma di *dummy*, abbiamo cercato di cogliere l'impatto prodotto da tali incontri sulla variabile dipendente il cui segno atteso è positivo.

Un'ulteriore variabile introdotta ha cercato di catturare la rilevanza sull'*audience* del numero dei tifosi di ogni singola squadra che disputa l'incontro. Abbiamo utilizzato i dati relativi alla indagine demoscopica realizzata dalla Nielsen Italia S.p.A. tra giugno e luglio 2008 ed i cui risultati sono stati resi noti nel dicembre del 2008.⁴⁸ Il dato è stato introdotto sia per la squadra di casa [*home team fans* (*HTF*)] che per la squadra ospite [*away team fans* (*ATF*)], rispettivamente come *RHTF* e *RATF*, in forma di rapporto tra il numero dei tifosi della squadra in questione (*FANS*) e la media.

Infine abbiamo introdotto una variabile *dummy* (*D_TOP3*) associata agli incontri disputati dai tre club più prestigiosi in Italia per numero di campionati vinti e per seguito. Tale variabile vuole catturare specifiche attitudini dei *team* in questione (Juventus, Inter e Milan) nella capacità di generare *audience* televisiva a prescindere da tutte le altre componenti. Le stesse squadre sono quelle che hanno avviato per prime la fase di cessione individuale dei diritti televisivi sulla piattaforma digitale, rivendicando un ruolo decisivo nella determinazione delle scelte del pubblico rispetto all'evento calcistico da selezionare. La tabella 1 sintetizza le principali caratteristiche delle variabili utilizzate.

⁴⁶ Fino al 1995 per il «Pallone d'Oro» concorrevano i soli giocatori europei. Successivamente anche i calciatori extraeuropei hanno potuto partecipare purché in forza ad una squadra europea. Dal 2007 il premio è aperto a tutti i giocatori di qualunque nazionalità e club [cfr. *Almanacco Illustrato del Calcio*, Panini, Modena, 2010].

⁴⁷ Per la stagione 2008/09 i calciatori in forza a squadre del campionato italiano che sono arrivati nei primi tre posti della classifica di *France Football* erano Beckham (Milan), Buffon (Juventus), Figo (Inter), Kaká (Milan), Maldini (Milan), Nedved (Juventus), Ronaldinho (Milan) e Shevchenko (Milan). Nota che sono state indicate con una *dummy* pari ad 1 le sole partite in cui almeno uno tra questi giocatori ha iniziato l'incontro dal primo minuto.

⁴⁸ Si veda Repubblica.it del 15 dicembre 2008.

TABELLA 1: STATISTICHE DESCRITTIVE (380 OSSERVAZIONI)

<i>Variabile</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Media</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mediana</i>	<i>SQM</i>
<i>SHARE</i>	<i>Percentuale di audience registrata dalla singola partita sui canali SKY</i>	1,8672	0,0100	9,9700	0,8700	2,0979
<i>CWG</i>	<i>Prodotto tra il valore relativo (rispetto alla media) degli ingaggi delle squadre</i>	0,9551	0,0965	9,7555	0,4446	1,4032
<i>DAPV</i>	<i>Valore assoluto della differenza tra la probabilità di vittoria della squadra di casa e della squadra ospite</i>	0,2871	0,000	0,7638	0,2779	0,1937
<i>HTWP</i>	<i>Probabilità di vittoria della squadra di casa</i>	0,4546	0,0964	0,8142	0,4519	0,1582
<i>ATWP</i>	<i>Probabilità di vittoria della squadra in trasferta</i>	0,2701	0,0507	0,6883	0,2458	0,1373
<i>DP</i>	<i>Probabilità di pareggio</i>	0,2753	0,1351	0,5943	0,2854	0,0416
<i>TM</i>	<i>Indice di Theil</i>	1,0005	0,5889	1,0983	1,0388	0,1094
<i>FANS</i>	<i>Valore assoluto del numero dei tifosi</i>	1,8924*10 ⁶	4.800	1,0040*10 ⁷	9,5050*10 ⁵	2,5189*10 ⁶

4. I risultati della stima

Abbiamo effettuato diverse stime dell'*audience* televisiva con il metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS, con correzione per eteroschedasticità) evidenziando per ognuno di essi la significatività e il segno della relazione tra la variabile dipendente (*SHARE*) e le variabili indipendenti. Intanto abbiamo distinto rispetto alla numerosità campionaria. Una prima stima è stata condotta utilizzando i dati associati a 191 delle 380 partite disputate. Tale campione comprende tutte le partite giocate in contemporanea (delle osservazioni non fanno parte dunque gli anticipi e i posticipi) con esclusione delle partite visibili su più canali di SKY. Tale insieme si concentra sulle attitudini dei soli telespettatori abbonati al «pacchetto» SKY CALCIO. Una seconda stima, condotta con la stessa metodologia, ha esteso l'insieme delle osservazioni a 279 partite, includendo tutte le partite giocate in contemporanea escludendo quindi i soli anticipi e posticipi. Il pubblico coinvolto, in questo caso, è sia quello degli abbonati al «pacchetto» SKY CALCIO che al «pacchetto» SKY SPORT. Una terza stima si è basata sui dati relativi a tutti i 380 incontri disputati nella stagione 2008/09 includendo quindi anche anticipi e posticipi.

Considerando come l'obiettivo principale di questo studio sia di individuare il segno e la portata dell'effetto dell'incertezza del *match* sull'*audience* televisiva, abbiamo stimato, per ognuno dei precedenti *sample* specificati, sei distinti modelli. Inizialmente abbiamo stimato le equazioni di regressione escludendo tra le variabili esplicative quelle associate alla incertezza del risultato. In un secondo momento abbiamo allargato il *set* delle variabili esplicative a quelle in grado, a nostro parere, di catturare la incertezza del risultato. Questo ha permesso di valutare in modo opportuno la significatività del ruolo della incertezza sull'*audience* televisiva, la coerenza tra il segno atteso e quello stimato, l'intensità dell'effetto e inoltre l'attitudine della incertezza a catturare la variabilità del fenomeno *audience*. I risultati delle stime sono riassunti nelle tabelle 2, 3 e 4 specificando i modelli da 1 a 6.

Tabella 2 - Stima OLS dell'audience televisiva della Serie A 2008/09

Variabile dipendente: <i>SHARE</i> (191 obs)						
	1	2	3	4	5	6
<i>Constant</i>	0,042 (0,034)	0,095** (0,044)	-0,516 (0,352)	-0,200 (0,339)	-0,283* (0,143)	-0,166 (0,210)
<i>CWG</i>	-0,059 (0,144)	-0,053 (0,143)	-0,055 (0,143)	-0,055 (0,124)	-0,062 (0,144)	-0,051 (0,145)
<i>D_WDAY</i>	-0,320*** (0,073)	-0,326*** (0,074)	-0,319*** (0,073)	-0,315*** (0,085)	-0,315*** (0,073)	-0,321*** (0,073)
<i>RHTF</i>	0,523*** (0,073)	0,557*** (0,066)	0,559*** (0,066)	0,542*** (0,065)	0,547*** (0,066)	0,541*** (0,065)
<i>RATF</i>	0,524*** (0,069)	0,517*** (0,067)	0,514*** (0,068)	0,526*** (0,058)	0,549*** (0,074)	0,522*** (0,069)
<i>D_TOP3</i>	-0,685** (0,295)	-0,643** (0,297)	-0,610* (0,310)	-0,616** (0,257)	-0,604* (0,321)	-0,662** (0,303)
<i>D_STAR</i>	0,703** (0,300)	0,686** (0,300)	0,661** (0,314)	0,676*** (0,237)	0,715** (0,323)	0,683** (0,307)
<i>DAPV</i>		-0,276* (0,165)				
<i>TM</i>			0,530 (0,329)			
<i>HTWP</i>				1,184 (1,406)		
<i>HTWP_SQ</i>				-1,394 (1,484)		
<i>ATWP</i>					2,335** (0,939)	
<i>ATWP_SQ</i>					-3,903** (1,626)	
<i>DP</i>						0,692 (0,681)
\bar{R}^2	0,641	0,644	0,643	0,639	0,648	0,641
St. err. of res.	0,355	0,354	0,354	0,356	0,352	0,355
F Stat.	43,15***	40,09***	39,00***	43,13***	36,51***	37,53***
Log likelihood	-69,71	-68,49	-68,70	-69,18	-66,92	-69,27
AIC	153,43	152,97	153,41	156,37	151,84	154,55
BIC	176,20	178,99	179,43	185,64	181,11	165,09
HQC	162,65	163,51	163,95	168,22	163,69	165,87
RESET Test	4,77***	4,61***	3,99***	4,07***	3,61***	4,39**
WHITE Test	45,71***	55,58***	55,60***	61,39***	61,74***	53,17***
NORM Test	40,05***	40,37***	42,69***	42,97***	40,93***	41,73***

Note: in parentesi gli errori standard (robusti rispetto all'eteroschedasticità). In grassetto sono evidenziati i coefficienti statisticamente significativi: ***>99%, **>95%, *>90%.

Tabella 3 - Stima OLS dell'audience televisiva della Serie A 2008/09

Variabile dipendente: <i>SHARE</i> (279 obs)						
	1	2	3	4	5	6
<i>Constant</i>	0,062 (0,049)	0,149*** (0,054)	-0,608 (0,384)	-0,369 (0,364)	-0,285* (0,168)	-0,231 (0,236)
<i>CWG</i>	0,358*** (0,085)	0,344*** (0,081)	0,340*** (0,083)	0,337*** (0,085)	0,329*** (0,082)	0,352*** (0,084)
<i>PLUS</i>	0,292*** (0,057)	0,291*** (0,058)	0,290*** (0,057)	0,288*** (0,058)	0,285*** (0,058)	0,292*** (0,057)
<i>D_WDAY</i>	-0,455*** (0,067)	-0,461*** (0,069)	-0,456*** (0,068)	-0,449*** (0,068)	-0,460*** (0,071)	-0,459*** (0,270)
<i>D_DERBY</i>	0,228 (0,405)	0,219 (0,396)	0,213 (0,401)	0,219 (0,407)	0,227 (0,402)	0,213 (0,407)
<i>R_HF</i>	0,395*** (0,057)	0,422*** (0,061)	0,426*** (0,063)	0,411*** (0,066)	0,408*** (0,064)	0,413*** (0,061)
<i>R_AF</i>	0,347*** (0,052)	0,338*** (0,052)	0,336*** (0,051)	0,358*** (0,054)	0,377*** (0,056)	0,343*** (0,052)
<i>D_TOP3</i>	-0,099 (0,217)	-0,021 (0,211)	-0,007 (0,218)	0,017 (0,244)	0,038 (0,226)	-0,061 (0,218)
<i>D_STAR</i>	-0,283 (0,184)	-0,293 (0,184)	-0,300 (0,185)	-0,304 (0,187)	-0,282 (0,182)	-0,290 (0,184)
<i>DAPV</i>		-0,368** (0,179)				
<i>TM</i>			0,651* (0,357)			
<i>HTWP</i>				2,051 (1,521)		
<i>HTWP_SQ</i>				-2,293 (1,565)		
<i>ATWP</i>					2,659** (1,011)	
<i>ATWP_SQ</i>					-4,532*** (1,664)	
<i>DP</i>						1,013 (0,771)
\bar{R}^2	0,723	0,727	0,726	0,724	0,730	0,724
St. err. of res.	0,436	0,433	0,434	0,435	0,431	0,435
F Stat.	46,23***	43,59***	43,31***	40,16***	42,98***	42,25***
Log likelihood	-159,57	-157,34	-157,84	-158,07	-155,45	-158,07
AIC	337,14	334,68	335,67	338,14	332,90	337,41
BIC	369,82	370,99	371,98	378,08	372,84	373,72
HQC	350,25	349,24	350,24	354,16	348,92	351,97
RESET Test	3,22**	3,43**	3,00*	2,46*	2,74*	3,13**
WHITE Test	185,03***	185,60***	187,13***	194,52***	195,85***	187,77***
NORM Test	52,69***	50,40***	52,03***	52,61***	51,50***	52,76***

Note: in parentesi gli errori standard (robusti rispetto all'eteroschedasticità). In grassetto sono evidenziati i coefficienti statisticamente significativi: ***>99%, **>95%, *>90%.

Tabella 4 - Stima OLS dell'audience televisiva della Serie A 2008/09

Variabile dipendente: <i>SHARE</i> (380 obs)						
	1	2	3	4	5	6
<i>Constant</i>	0,053 (0,046)	0,176*** (0,064)	-0,847** (0,373)	-0,715* (0,389)	-0,355** (0,158)	-0,454* (0,258)
<i>CWG</i>	0,375*** (0,043)	0,357*** (0,042)	0,357*** (0,042)	0,349*** (0,043)	0,339*** (0,042)	0,364*** (0,043)
<i>PLUS</i>	0,225*** (0,070)	0,230*** (0,070)	0,228*** (0,070)	0,223*** (0,070)	0,222*** (0,069)	0,232*** (0,069)
<i>D_SP</i>	2,231*** (0,167)	2,227*** (0,166)	2,228*** (0,166)	2,241*** (0,167)	2,254** * (0,166)	2,230*** (0,165)
<i>D_SS</i>	2,316*** (0,156)	2,297*** (0,158)	2,299*** (0,158)	2,306*** (0,158)	2,293*** (0,157)	2,300*** (0,157)
<i>D_DS</i>	2,907*** (0,202)	2,872*** (0,201)	2,867*** (0,199)	2,878*** (0,198)	2,878*** (0,195)	2,880*** (0,200)
<i>D_WDAY</i>	-0,609*** (0,100)	-0,621*** (0,100)	-0,615*** (0,100)	-0,597*** (0,100)	-0,610*** (0,099)	-0,615*** (0,098)
<i>D_DERBY</i>	0,333 (0,240)	0,309 (0,237)	0,310 (0,240)	0,327 (0,243)	0,319 (0,238)	0,309 (0,242)
<i>RHTF</i>	0,336*** (0,054)	0,360*** (0,055)	0,363*** (0,055)	0,327*** (0,060)	0,326*** (0,059)	0,356*** (0,059)
<i>RATF</i>	0,379*** (0,059)	0,359*** (0,058)	0,354*** (0,058)	0,392*** (0,065)	0,397*** (0,063)	0,365*** (0,059)
<i>D_TOP3</i>	0,149 (0,210)	0,281 (0,217)	0,299 (0,224)	0,382 (0,245)	0,426* (0,236)	0,240 (0,219)
<i>D_STAR</i>	-0,113 (0,191)	-0,140 (0,190)	-0,146 (0,191)	-0,165 (0,190)	-0,165 (0,188)	-0,132 (0,190)
<i>DAPV</i>		-0,477** (0,196)				
<i>TM</i>			0,884** (0,359)			
<i>HTWP</i>				3,475** (1,573)		
<i>HTWP_SQ</i>				-3,645** (1,560)		
<i>ATWP</i>					3,400*** (1,035)	
<i>ATWP_SQ</i>					-5,968*** (1,735)	
<i>DP</i>						1,784** (0,890)
\bar{R}^2	0,919	0,920	0,920	0,920	0,922	0,920
St. err. of res.	0,596	0,593	0,593	0,592	0,587	0,594
F Stat.	328,15***	320,44***	317,33***	301,77***	308,66***	306,73***
Log likelihood	-336,64	-333,90	-334,00	-333,13	-329,47	-334,76
AIC	697,29	693,81	694,01	694,27	686,94	695,51
BIC	744,57	745,03	745,22	749,43	742,10	746,73
HQC	716,05	714,13	714,33	716,16	708,83	715,84
RESET Test	18,59***	17,87***	17,02***	15,49***	14,90***	17,45***
WHITE Test	190,05***	214,84***	214,83***	226,40***	229,53***	210,52***
NORM Test	61,29***	58,80***	59,63***	57,81***	56,99***	60,36***

Note: in parentesi gli errori standard (robusti rispetto all'eteroschedasticità). In grassetto sono evidenziati i coefficienti statisticamente significativi: ***>99%, **>95%, *>90%.

I risultati associati alle stime per i diversi campioni si caratterizzano per talune specificità come ad esempio la diversa attitudine a catturare la variabilità dello *SHARE*. Particolare è il fatto che la prima stima relativa all'*audience* di un gruppo di utenti piuttosto omogeneo, visto che si riferisce ai soli abbonati di SKY CALCIO, è quella per la quale si registra un valore di \bar{R}^2 più basso (circa il 64%), mentre l'attitudine a catturare la variabilità del fenomeno cresce sì con la numerosità delle osservazioni, ma anche della disomogeneità degli utenti, arrivando a sfiorare un valore di del 92% per la stima relativa a tutte le 380 partite. Continuando a confrontare i risultati relativi alle tre stime condotte senza tenere conto della incertezza del risultato (indicate con il numero 1 in alto nelle rispettive tabelle) colpisce il fatto che, mentre per le regressioni condotte sul campione di 279 e 380 osservazioni la variabile relativa alla qualità (*CWG*) è fortemente significativa e del segno atteso, nella regressione condotta sul campione di 191 osservazioni questa non è significativamente diversa da zero, presentando un segno del coefficiente di regressione addirittura negativo. La *ratio* può essere imputata al fatto che tra gli abbonati a SKY CALCIO troviamo il «popolo dei tifosi», ovvero lo zoccolo duro dei *fans* che seguono la squadra del cuore a prescindere, quelli che in fase di introduzione abbiamo definito i *committed*. Questa ipotesi è confermata dal fatto che tra le variabili significative troviamo appunto il numero relativo dei tifosi. In particolare possiamo notare per entrambe (*RHTF* e *RATF*) dei valori dei coefficienti di regressione superiori a 0,5, decisamente più alti rispetto a quelli stimati nelle regressioni con un maggiore numero di osservazioni per le quali i coefficienti di regressione oscillano intorno ad un valore di 0,35. Relativamente alla stima sintetizzata nella tabella 2 un altro risultato interessante è la significatività delle variabili *dummies* *D_TOP3* e *D_STAR*. L'elemento curioso è che entrambi i coefficienti sono significativi (al 95%), si presentano di segno opposto, negativo per la prima e positivo per la seconda e sono molto vicini in valore. Dato che delle prestazioni dei giocatori indicati come *superstar* possono beneficiare soltanto i tre *top team* possiamo concludere che, in realtà, il margine di *audience* che questi campioni possono aggiungere è quasi completamente compensato da una certa avversione del pubblico televisivo *committed* per i *top team*. Infatti questi risultati non si replicano per i campioni di 279 e 380 osservazioni sia in termini di significatività dei coefficienti di regressione (che si riduce enormemente) sia per il loro segno. Importante risulta la collocazione infrasettimanale degli incontri che riduce di diversi punti decimali lo *share* registrato dalle partite, sostanziosamente in una perdita secca di ascolti in media compresa tra i 70.000 e i 120.000 contatti, probabilmente dovuti dalla contro-programmazione degli altri canali che è decisamente più articolata durante la settimana di quanto non lo sia nel *weekend*.


Dai modelli in cui è stata introdotta la variabile associata all'incertezza, indicati nelle colonne dalla numero 2 alla numero 6 delle tre tabelle, emergono risultati non sempre omogenei rispetto alla numerosità campionaria. Per quanto riguarda i segni dei coefficienti di regressione di *DAPV* e di *TM* questi sono coerenti con le attese, seppure si può notare come sia la significatività che l'intensità

dell'impatto dipendano dal *set* di partite sottoposto ad analisi. Per quanto riguarda la differenza in valore assoluto della probabilità di vittoria il coefficiente di regressione varia tra un valore pari a -0,276 (colonna 2 della tabella 2) a -0,477 (colonna 2 della tabella 4). Seppure tale variabile presenta alti livelli di significatività, in particolare al crescere delle osservazioni, occorre rilevare come il suo impatto non sia decisivo nella determinazione dello *share* associato alle partite. Per incrementare di un punto percentuale lo *share* occorrerebbe, *ceteris paribus*, una riduzione di *DAPV* compresa tra un valore minimo pari a circa 2,1 punti (stima con 380 osservazioni) ad un massimo di 3,6 (stima con 191 osservazioni). Dato che per definizione la stessa variabile non può mai essere superiore ad 1 possiamo affermare che seppure l'incertezza è significativa nel determinare i risultati di *audience* delle partite questa non è certamente decisiva. Un discorso analogo può essere ripetuto per la variabile *TM* per la quale le caratteristiche rilevate per *DAPV* sono accentuate visto il minore campo di variazione della stessa (si confronti la tabella 1). Più interessante risulta la valutazione della significatività e dell'impatto prodotto rispettivamente dalla probabilità di vittoria della squadra di casa e della squadra in trasferta. Vista la relazione tra queste variabili e l'*indice di Theil* e dati i precedenti contributi empirici di stima della relazione tra probabilità di vittoria della squadra di casa e *gate attendance*, nelle nostre regressioni le relazioni stimate sono state introdotte in forma quadratica. Intanto va segnalato come la significatività si conferma elevata solo per la probabilità di vittoria della squadra in trasferta, mentre è bassa per la probabilità di vittoria della squadra di casa (con l'unica eccezione per la stima con 380 osservazioni). Questi risultati ci spingono ad un approfondimento della relazione tra *SHARE* e probabilità di vittoria. In particolare, mentre negli studi che hanno derivato la probabilità di vittoria dal mercato delle scommesse la relazione con la *gate attendance* era quadratica⁴⁹ e convessa, nel nostro caso la relazione con l'*audience* televisiva ha una forma concava; se ci limitiamo alla analisi della relazione quadratica tra *SHARE* e *HTWP* nella stima riassunta nella colonna 4 della tabella 4, *ceteris paribus*, l'*audience* televisiva ha un picco in corrispondenza di un valore della probabilità di vittoria della squadra di casa di 0,477 ed è decrescente per valori superiori. Se consideriamo la relazione precedentemente stimata tra la probabilità di vittoria della squadra di casa e l'*indice di Theil* risultava come l'incertezza del risultato fosse crescente al crescere di *HTWP* fino ad un valore di circa 0,367 per poi decrescere. Questo dato implica che, nel *range* di valori di *HTWP* compreso tra 0,367 e 0,477, mentre l'incertezza del risultato si riduce l'*audience* televisiva aumenta. Questo non è un dato irrilevante visto che in tale intervallo sono comunque comprese il 23,4% delle osservazioni di *HTWP* (circa 89). Un discorso analogo può essere sviluppato per la probabilità di vittoria della squadra in trasferta per la quale è possibile definire una relazione quadratica con *TM* sintetizzata dalla seguente equazione

⁴⁹ D. FORREST, R. SIMMONS, *Outcome uncertainty and the attendance demand in sport: the case of English soccer*, cit., 229-241.

$$TM = 0,58 + 2,89 \cdot ATWP - 3,89 \cdot (ATWP)^2, \quad (5)$$

con un valore di $\bar{R}^2 = 0,94$ la cui forma è rappresentata nella figura 2.



Se prendiamo in considerazione i coefficienti stimati nella colonna 5 della tabella 4 l'audience televisiva raggiunge un picco intorno ad un valore della probabilità di vittoria della squadra in trasferta pari a circa 0,285. Dalla precedente relazione nella equazione 5 risulta che l'incertezza misurata con l'indice di Theil raggiunge un livello massimo intorno ad un valore di ATWP pari a 0,371. Nel range compreso tra 0,285 e 0,371, dunque, mentre l'incertezza aumenta l'audience televisiva si riduce e si tratta di un intervallo nel quale sono comprese 75 osservazioni pari a circa il 20% dell'intero set. La variabile associata alla probabilità di pareggio, stimata lineare a seguito di opportuni test di specificazione, mostra una relazione crescente con lo share, quindi nella direzione attesa, seppure significativa solo nella stima con 380 osservazioni.⁵⁰

⁵⁰ Una relazione tra la probabilità di pareggio e l'indice di Theil è stata stimata come per le altre variabili prese in esame (HTWP e ATWP). Anche in questo caso è possibile evidenziare una

L'ultimo aspetto da considerare è relativo alla significatività della variabile D_TOP3 sulla *audience* televisiva, ovvero qual'è l'impatto prodotto dalla presenza di almeno uno dei tre *team* tra Juventus, Inter e Milan sullo *SHARE*. In precedenza abbiamo provato a spiegare la relazione tra la stessa e l'effetto *superstar* rilevato nella stima con 191 osservazioni. Nelle altre due stime, in funzione anche delle variabili associate all'incertezza, i coefficienti di regressioni di D_TOP3 sono spesso poco significativi ed il loro segno piuttosto sensibile alla specificazione della equazione, mantenendo una certa coerenza solo nella stima con 380 osservazioni in cui il segno è positivo. I picchi di *audience* registrati dalle squadre in questione possono dunque essere associati a fattori relativi alla collocazione nel palinsesto televisivo, alla qualità relativa dei *rooster* che queste squadre hanno a disposizione che, per ognuno dei tre *team*, è pari a più del triplo della media del campionato.

5. Conclusioni

Nel presente lavoro abbiamo cercato di individuare le principali caratteristiche di una singola partita di calcio in grado di influenzare l'*audience* televisiva del massimo campionato italiano. L'analisi, di tipo econometrico, si è concentrata in particolare sulla determinazione della significatività delle variabili selezionate e sul loro impatto sullo *share* utilizzando i dati relativi ai 380 incontri disputati tra le squadre italiane di *Serie A* nella stagione 2008/09. Particolare attenzione è stata dedicata alla valutazione della significatività delle variabili in grado di catturare l'incertezza del risultato, meglio la *closeness of the game*, sul cui ruolo la teoria economica da sempre dibatte. Sono stati utilizzati dati estrapolati dal mercato delle scommesse ufficiali e attraverso di questi sono state ricostruite le probabilità associate ad ogni risultato delle singole partite. Sono stati quindi costruiti degli indici attraverso i quali è stata valutata sia l'incertezza del risultato sia gli effetti della stessa sull'*audience* televisiva. I risultati della stima confermano, per l'Italia, alcune caratteristiche evidenziate dal pubblico televisivo inglese e spagnolo in precedenti lavori empirici. Pur con le dovute distinzioni legate alle diverse numerosità campionarie, associate a diverse tipologie di pubblico televisivo, va rilevato come la introduzione della componente di incertezza accresce certamente il grado di accostamento delle stime rispetto ai dati reali, ma non risulta determinante. Dalle regressioni emergono relazioni nella direzione attesa, per cui un aumento della incertezza accresce l'*audience* televisiva, ma la intensità con la quale questi effetti si presentano non è così marcata. Interessante è notare come, a differenza di quanto emerso in precedenti studi condotti sulla relazione tra probabilità di vittoria della squadra di casa e *gate attendance*, dai quali emergeva una forma quadratica con un livello minimo intorno al 60%, dalle nostre stime (in particolare quella con 380 osservazioni) emerge una relazione quadratica ma concava, con un livello massimo

buona approssimazione quadratica tra le due variabili. Questa volta però tutti i dati osservati di *DP* sono concentrati nel tratto crescente di tale relazione per cui la introduzione del suo quadrato sarebbe stata una forzatura come i test di specificazione eseguiti hanno confermato.

di *audience* intorno al 48%. Stesso discorso vale per la relazione con la probabilità di vittoria della squadra in trasferta per la quale il corrispondente picco in termini di *audience* viene raggiunto intorno ad un valore di circa il 28%. Da queste considerazioni emerge che non sempre la variazione della probabilità di vittoria di una squadra che accresce il livello di incertezza dell'incontro ha un immediato riscontro in termini di crescita di *audience*. Per circa 89 partite delle 380 disputate, un aumento della probabilità di vittoria della squadra di casa che implica un aumento della incertezza, determina una riduzione di *audience*. Questo effetto è ribadito se facciamo riferimento alla probabilità di vittoria della squadra in trasferta. Qui abbiamo evidenziato che tale fenomeno coinvolge circa 75 incontri su 380. Rimane aperta la questione relativa ai diversi picchi di *audience* associati alle due probabilità. Possiamo pensare che il pubblico televisivo non valuta la incertezza in modo omogeneo rispetto alla distribuzione di tutte le probabilità. Al contrario, una probabilità di vittoria della squadra in trasferta che va oltre certi limiti soglia e che quindi è in grado di compensare l'«*home field advantage*», descrive contesti che il pubblico televisivo ritiene molto meno equilibrati di quanto espresso dalla distribuzione delle probabilità. Un chiaro indicatore è il fatto che in media la probabilità di vittoria della squadra di casa è di circa 18 punti percentuali superiore a quella della vittoria della squadra in trasferta.

Possiamo quindi affermare che, seppure dei contesti più competitivi siano importanti nella determinazione dell'interesse per il fenomeno calcistico, questi non sono decisivi. Ciò contrasta con le diverse posizioni assunte in ambito legislativo; la legge 9/2008 (Gentiloni-Melandri) all'art. 1 esordisce affermando che l'intero impianto della regolamentazione dei diritti televisivi deve essere fondato sulla garanzia dell'equilibrio competitivo. Osservando i risultati del presente lavoro, ma anche i contributi associati a diversi contesti calcistici europei, di certo non si può affermare che tale equilibrio competitivo si caratterizzi per un elevato «valore commerciale». Sembra che i processi di *fidelizzazione* degli appassionati abbiano determinato un seguito «a prescindere» dal contesto competitivo in cui le squadre interagiscono e che quindi anche il pubblico televisivo si caratterizzi per una attitudine piuttosto *committed*.⁵¹

Questo non vuol dire che, pur non riconoscendo un alto valore commerciale al *competitive balance*, si debba abbandonare l'idea di regolamentare il sistema al fine di una sua conservazione o, se possibile, di un suo incremento, ma bisogna riconoscere allo stesso il carattere di «bene meritorio» che va tutelato al di là delle preferenze individuali. Tale attitudine andrebbe ancor più rilevata sulla base della natura non puramente economica del fenomeno calcio riconosciuta a livello politico comunitario⁵² e ampiamente discussa dalla stessa letteratura economi-

⁵¹ Aspetto meritevole di considerazione e approfondimento sarebbe il rapporto di causalità tra esposizione televisiva e processi di fidelizzazione, ma questo esula dal nostro obiettivo.

⁵² J.L. ARNAUT, *Rapporto Indipendente sullo Sport in Europa*, ottobre 2006, lavoro commissionato dalla Commissione Europea durante la presidenza della Gran Bretagna e disponibile su www.independentsportreview.com (aprile 2007).

ca.⁵³ Se così, indipendentemente dal valore commerciale intrinseco della «industria calcio», i diritti televisivi non possono essere gestiti come qualsiasi altro bene o servizio il cui prezzo viene definito sulla base delle forze del mercato. Il livello di equilibrio competitivo che ne risulterebbe potrebbe essere così basso da pregiudicare, nel medio e lungo periodo, la stabilità dell'intera struttura.

⁵³ R. CARUSO, *Il Calcio tra Mercato, Relazioni e Coercizione*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 4, n. 1, 2008, 71-88.

Appendice

In questa appendice cerchiamo di chiarire come è stata costruita la variabile *DAPV* (differenza in valore assoluto della probabilità di vittoria) relativamente ad una generica partita. Se consideriamo l'incontro *i-esimo* e ad esso associamo tre possibili risultati *j* (con $j=1, X, 2$, rispettivamente vittoria della squadra di casa, pareggio e vittoria della squadra in trasferta) definiamo le quote come q_{ij} . Data la natura *fixed odds* delle scommesse sportive, quanto più alta è la quota associata al possibile risultato, tanto minore è la probabilità che la agenzia di *betting* attribuisce all'esito. Ad esempio, se consideriamo la partita del campionato 2008/2009 Atalanta-Siena, le quote associate agli eventi *1, X e 2* erano rispettivamente 1,90, 3,05 e 4,10. Possiamo ricostruire la probabilità attribuita dalle agenzie ad ogni singolo esito nel seguente modo:

$$P_{i1} = \frac{1/q_{i1}}{S}, \quad P_{iX} = \frac{1/q_{iX}}{S}, \quad P_{i2} = \frac{1/q_{i2}}{S},$$

dove

$$S = \sum_j \frac{1}{q_{ij}},$$

per cui avremo

$$P_{i1} = \frac{1/1,90}{1,098087} \cong 0,479, \quad P_{iX} = \frac{1/3,05}{1,098087} \cong 0,299, \quad P_{i2} = \frac{1/4,10}{1,098087} \cong 0,222.$$

Occorre rilevare come il valore atteso di una giocata non sia equo. Infatti, utilizzando le probabilità associate ad ogni possibile risultato, un giocatore che distribuisse la propria scommessa su tutti gli esiti, scommettendo per ognuno 10 euro, avrebbe un valore atteso di vincita pari a:

$$\begin{aligned} \text{Valore Atteso} &= [(10 \times 1,90 \times 0,479) + (10 \times 3,05 \times 0,299) + (10 \times 4,10 \times 0,222)] \\ &= 9,1 + 9,1 + 9,1 \\ &= 27,3\text{Euro} < 30\text{Euro}. \end{aligned}$$

La differenza tra il valore atteso e l'importo della giocata è il margine che compete all'agenzia di scommesse. È chiaro che la logica del gioco è basata sulla diversa probabilità soggettiva che lo scommettitore attribuisce al possibile risultato rispetto

alle probabilità «oggettive» stimate dalla agenzia.

Tornando alla costruzione della variabile utilizzata nelle stime, il valore assoluto della differenza nelle probabilità di vittoria è ottenuta, per l'evento *i*-esimo, come:

$$DAPV_i = |P_{i1} - P_{i2}|,$$

per cui nel nostro caso esemplificativo avremo

$$DAPV_i = |0,479 - 0,222| = 0,257 .$$

Bibliografia

- G. ALLAN, G. ROY, *Does Television Crowd Out Spectators? New Evidence From The Scottish Premiere League*, in *Journal of Sports Economics*, vol. 9, n. 6, 2008, 592-605.
- Almanacco Illustrato del calcio*, Panini, Modena, 2010.
- J.L. ARNAUT, *Rapporto Indipendente sullo Sport in Europa*, 2006.
- M. BAIMBRIDGE, S. CAMERON, P.M. DAWSON, *Satellite Television And The Demand For Football: A Whole New Game?*, in *Scottish Journal of Political Economy*, vol. 43, n. 3, 1996, 317-333.
- O. BEHA, A. DI CARO, *Indagine sul calcio*, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 2006.
- T. BOERI, C. BISONI, *Calcio e zero*, in F. BOF, F. MONTANARI, G. SILVESTRI (a cura di), *Il Management del Calcio*, Franco Angeli, Milano, 2008, 63-74.
- J. BORLAND, R. MACDONALD, *Demand for Sport*, in *Oxford Review of Economic Policy*, vol. 19, n. 4, 2003, 478-502.
- L. BRANDES, E. FRANCK, *Who Made Who? An Empirical Analysis of Competitive Balance in European Soccer Leagues*, in *Eastern Economic Journal*, vol. 33, n. 3, Summer 2007, 379-402
- B. BURAIMO, *The Demand for Sport Broadcasting*, in W. ANDREFF, S. SZYMANSKI (a cura di), *Handbook on the Economics of Sport*, Edward Elgar, Cheltenham (UK), 2006, 100-111.
- B. BURAIMO, R. SIMMONS, *A Tale Of Two Audiences: Spectators, Television Viewers And Outcome Uncertainty In Spanish Football*, Lancaster University Management School Working Papers, 2007/43, 1-25.
- B. BURAIMO, R. SIMMONS, *Do Sport Fans Really Value Uncertainty of Outcome? Evidence from the English Premiere League*, in *International Journal of Sport Finance*, vol. 3, n. 3, 2008, 146-155.
- R. CARUSO, *Il Calcio tra Mercato, Relazioni e Coercizione*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 4, n. 1, 2008, 71-88.
- D. CZARNITZKI, G. STADTMANN, *Uncertainty of Outcome Versus Reputation: Empirical Evidence for the First German Football Division*, in *Empirical Economics*, vol. 27, n. 1, 2002, 101-112.
- DELOITTE, *Lost in Translation – Football Money League*, Febbraio 2009.
- M. DI DOMIZIO, *La Domanda di Calcio in Italia: Serie A 1962-2006*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 3, n. 1, 2007, 71-90.
- S. DOBSON, J. GODDARD, *The Economics of Football*, University Press, Cambridge (UK), 2001.
- P. DOWNWARD, A. DAWSON, *The Economics of Professional Football*, Routledge, London, 2000.
- G. DRAGONI, *Conti in rosso per il calcio; Inter e Milan, perdite record*, Il Sole 24ore, 1 maggio 2009.
- J. FIGUS DIAZ, V. FORTI, *La Disciplina Antitrust Della Nuova Legislazione Sui Diritti Di Trasmissione: Quid Novi Sub Sole?*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 4, n. 2, 2008, 13-35.
- D. FORREST, R. SIMMONS, *Outcome uncertainty and attendance demand in sport: the case of English soccer*, in *The Statistician*, vol. 51, n. 2, 2002, 229-241.
- D. FORREST, R. SIMMONS, *New Issues In Attendance Demand; The Case Of English Soccer*, in *Journal of Sports Economics*, vol.7, n. 3, 2006, 247-266.

- D. FORREST, R. SIMMONS, B. BURAIMO, *Outcome Uncertainty And The Couch Potato Audience*, in *Scottish Journal of Political Economy*, vol. 52, n. 4, 2005, 641-661.
- D. FORREST, R. SIMMONS, S. SZYMANSKI, *Broadcasting, Attendance And The Inefficiency Of Cartels*, in *Review of Industrial Organization*, vol. 24, n. 3, 2004, 243-265.
- R.D. FORT, *Sports Economics* (2nd edition), Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River (NJ, USA), 2006.
- M. HAAN, R.H. KONING, A. VAN WITTELOOSTUIJN, *Competitive Balance in National European Soccer Competitions*, in J. ALBERT, R. H. KONING (a cura di), *Statistical Thinking in Sports*, Chapman & Hall, Boca Raton (FL, USA), 2008, 63-76
- S. HALL, S. SZYMANSKI, A. ZIMBALIST, *Testing Causality Between Team Performance and Payroll: The Case of Major League Baseball and English Soccer*, in *Journal of Sports Economics*, vol. 3, n. 2, 2002, 149-168.
- C. JEANRENAUD, S. KESENNE, *The Economics of Sport and the Media*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK), 2006.
- U. LAGO, A. BARONCELLI, S. SZYMANSKI (a cura di), *Il Business del Calcio*, Egea, Milano, 2004.
- M. LEEDS, P. VON ALLMEN, *The economics of Sport*, Pearson-Addison Wesley, Boston, 2005.
- F. MONTANARI, G. SILVESTRI, *Le determinanti della retribuzione tra risultati e caratteristiche individuali: il caso del campionato di calcio di Serie A*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 3, n. 1, 2007, 91-106.
- W. NEALE, *The Peculiar Economics of Professional Sport*, in *Quarterly Journal of Economics*, vol. 78, n. 1, 1964, 1-14.
- M. NICOLIELLO, *Reddito e capitale nelle società di calcio: la massima serie italiana 1998-2007*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 4, n. 2, 2008, 67-94.
- R. NOLL, *Broadcasting and Team Sports*, in *Stanford Institute for Economic Policy Research Discussion Paper No. 06-16*, University of Stanford, February 2007.
- G. PALAZZI, *Come la recessione e la crisi economica possono incidere sul calcio italiano?*, Stage Up, novembre 2008.
- D.A. PEEL, D. A. THOMAS, *The demand for football: Some evidence on outcome uncertainty*, in *Empirical Economics*, vol. 17, n. 2, 1992, 323-331.
- P.F. POPE, D.A. THOMAS, *Information, prices and efficiency in a fixed-odds betting market*, in *Economics*, vol. 56, n. 223, 1989, 323-341.
- R. SANDY, P. SLOANE, M.S. ROSENTRAU, *The Economics of Sport – An International Perspective*, Palgrave Macmillan, New York, 2004.
- S. SZYMANSKI, *Income Inequality, Competitive Balance and the Attractiveness of Team Sports: Some Evidence and a Natural Experiment from English Soccer*, in *The Economic Journal*, vol. 111, n. 469, 2001, F69-F84.
- S. SZYMANSKI, *Economic Design of Sporting Contest*, in *Journal of Economic Literature*, vol. 41, n. 4, 2003, 1137-1187.
- S. SZYMANSKI, *La relazione tra posizione competitiva e posizione reddituale: quali sono le squadre migliori?*, in U. LAGO, A. BARONCELLI, S. SZYMANSKI (a cura di) *Il Business del Calcio*, Franco Angeli, Milano, 2004, 149-166.
- A. TONAZZI, *Competition Policy and the Commercialization of Sport Broadcasting Rights*, in *International Journal of the Economics of Business*, vol. 10, n. 1, 2003, 17-34.

- V. VENTURELLI, *Costi e ricavi, investimenti e finanziamenti nelle società di calcio*, in F. BOF, F. MONTANARI, G. SILVESTRI, (a cura di), *Il Management del Calcio*, Franco Angeli, Milano, 2008, 34-62.
- J. G. VILLAR, P. R. GUERRERO, *Sports Attendance: A Survey of the Literature 1973-2007*, in *Rivista di Diritto e di Economia dello Sport*, vol. 5, n. 2, 2009, 112-151.

UNA NOTA SUL MERCATO DELLE SCOMMESSE CALCISTICHE IN ITALIA

di *Marco Rossi**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Formulazione delle ipotesi – 2. Verifica empirica – 2.1 Statistiche descrittive – 2.2 Efficienza previsionale – 2.3 «*The favorite-longshot bias*» – Conclusioni – Bibliografia

KEYWORDS: *Gambling, local risk-loving, favorite-longshot bias*


CLASSIFICAZIONE JEL: L83

Introduzione

In Italia il mercato delle scommesse, in particolare su eventi sportivi, vanta tanto un'antica tradizione quanto un recente sviluppo. Nella Roma Imperiale, il Circo Massimo poteva ospitare oltre 250mila spettatori, di cui molti dediti a scommettere sulle corse ippiche.¹ Passando alla storia recente, dal 1998 in poi il mercato delle scommesse sportive ha sempre aumentato il suo fatturato, in media del 64% l'anno: in particolare dai 1100 milioni di euro scommessi nel 2003, si arriva ai quasi quattro miliardi del 2008 (grafico 1.1).

* Ricercatore presso l'Università "La Sapienza", Roma. E-mail: rotorossi@yahoo.com. Ringrazio un anonimo referee per i commenti; l'Agenzia di stampa giochi a pronostico e scommesse (AGIPRONEWS) e l'Ufficio Stampa della SISAL-MATCHPOINT per la gentile concessione dei dati.

¹ TERTULLIANUS, *De Spectaculis* (191-202 d.c.), Harvard University Press, Cambridge, MA, 1997. «*Aspice populum ad id spectaculum iam venientem, iam tumultuosum, iam caecum, iam de sponsionibus concitatum*», 271-2.

Grafico 1.1: Le scommesse sportive in Italia (1998-2008)

Fonte: Agipronews.

Nell'ambito delle scommesse sportive, quelle calcistiche sono assolutamente dominanti: nel 2008 le scommesse calcistiche hanno costituito il 98% del totale delle scommesse sportive registrate in Italia. Questo lavoro studia appunto il mercato delle scommesse relative al principale torneo calcistico italiano: il campionato di serie A. L'obiettivo è di verificare empiricamente la razionalità e l'attitudine verso il rischio degli scommettitori. L'analisi procede sulla base di un semplice modello, il *Constant Expected Return Model* (CERM), che assume la razionalità degli scommettitori, cioè che gli scommettitori usino in maniera efficiente l'informazione a loro disposizione per prevedere gli esiti degli eventi su cui scommettono. Ipotesi che può essere verificata misurando l'efficienza previsionale delle quote rispetto agli esiti delle partite. La ricognizione dell'attitudine verso il rischio degli scommettitori parte invece dalla considerazione che le lotterie sono giochi con un rendimento atteso negativo: il montepremi (ripartito tra i vincitori) è, per costruzione, inferiore al totale delle scommesse, essendone una parte trattenuta dal gestore della lotteria. Per giustificare tali acquisti da parte di agenti razionali è necessario ipotizzare una loro propensione (almeno locale) al rischio.² Ma, come ha dimostrato

² Vari autori hanno suggerito l'ipotesi di una propensione «locale» al rischio per giustificare l'acquisto da parte di un agente razionale di biglietti della lotteria e la sua contemporanea sottoscrizione di assicurazioni sulla casa (si vedano M. FRIEDMAN, L. SAVAGE, *The Utility Analysis of Choices Involving Risk*, in *J. of Pol. Ec.*, vol. 56, n. 4, 1948, 279-304. H. MARKOWITZ, *The Utility of Wealth*, in *J. of Pol. Ec.*, vol. 56 n. 4, 1952, 151-58. D. KAHNEMAN, A. TVERSKY, *Prospect Theory: An Analysis of Decisions Under Risk*, in *Econometrica*, vol. 47, 1979, 263-91; e *Loss Aversion in Riskless Choice: A Reference-Dependent Model*, in *Q. J. of Ec.*, vol. 106, 1991, 1039-61). Formalmente si ipotizza che nell'ambito di una funzione d'utilità generalmente convessa, vi sia un flesso nell'intorno della ricchezza corrente. Questa ipotesi implicherebbe un comportamento propenso al rischio nelle decisioni per le quali l'entità dell'eventuale perdita sia

Quandt,³ l'ipotesi di una propensione al rischio degli scommettitori implica che essi eccedano nello scommettere sugli eventi meno probabili a scapito delle loro puntate sugli eventi più probabili. Questa asimmetria nella distribuzione delle scommesse induce un'alterazione nelle quote di mercato: per la legge della domanda e dell'offerta, l'eccesso di scommesse sugli sfavoriti ne riduce le quote, mentre la carenza di scommesse sui favoriti ne aumenta le quote. In questo equilibrio di mercato risulta pertanto che il rendimento atteso delle puntate sui favoriti sia maggiore rispetto al rendimento atteso delle puntate sugli sfavoriti. Questa distorsione, nota in letteratura come «*favorite-longshot bias*»⁴ può essere verificata analizzando i profitti medi riscossi nei vari sottogruppi di eventi distinti per maggiore/minore probabilità dell'esito. Per verificare empiricamente queste ipotesi abbiamo utilizzato due campioni di dati: il primo contiene le quote fornite da tre diversi allibratori che si riferiscono a 289 partite del campionato italiano di calcio di serie A stagione 2007-08, il secondo le quote fornite da un solo allibratore che si riferiscono a 6369 partite dei campionati dal 2002/03 al 2007/08. La comparazione

modesta relativamente alla ricchezza dell'acquirente (il prezzo di un biglietto della lotteria è infatti modesto rispetto alla ricchezza dello scommettitore), e, invece, un comportamento avverso al rischio nelle decisioni in cui la perdita sia significativa per il soggetto decisionale (come l'incendio della propria abitazione).

³ Si veda R. QUANDT, *Betting and Equilibrium*, in *Q. J. of Ec.*, vol. 101, n. 1, 1986, 201-207.

⁴ Numerose analisi di laboratorio confermano l'esistenza di un «*favorite-longshot bias*», si vedano M.G. PRESTON, P. BARATTA, *An experimental study of the auction-value of an uncertain outcome*, in *Am. J. of Psych.*, vol. 61, 1948, 183-93; E. YAARI, *Convexity in the Theory of Choice Under Risk*, in *Q. J. of Ec.*, vol. 79, 1965, 278-90; R.N. ROSSETT, *Weak experimental verification of the expected utility hypothesis*, in *Rev. of Ec. St.*, vol. 38, 1971, 481-92; R. PIRON, L.R. SMITH, *Testing risk love in an experimental racetrack*, in *J. of Ec. Beh. and Org.*, vol. 27, 1995, 465-74; W. HURLEY, L. McDONOUGH, *A Note on the Hayek Hypothesis and the Favorite Long Shot Bias in Parimutuel Betting*, in *Am. Ec. Rev.*, vol. 85, n. 4, 1995, 949-55. La presenza di un «*favorite-longshot bias*» è stata inoltre rilevata in numerosi studi sui mercati delle scommesse ippiche. Per il mercato statunitense si vedano R. GRIFFITH, *Odds Adjustments by American Horse Race Bettors*, in *Am. J. of Psych.*, vol. 62, 1949, 290-94; W.H. MCGLOTHIN, *Stability of Choices Among Uncertain Alternatives*, in *Am. J. of Psych.*, vol. 69, 1956, 604-15; A.E. HOERL, H.K. FALLIN, *Reliability of Subjective Evaluations in a High Incentive Situation*, in *J. of the Royal Stat. Ass.*, vol. 137, 1974, 227-30; M.M. ALÌ, *Probability and Utility estimates for Racetrack Bettors*, in *J. of Pol. Ec.*, vol. 85, n. 4, 1977, 803-15; W. SNYDER, *Horse Racing: Testing the Efficient Market Models*, in *J. of Fin.*, vol. 33, 1978, 1109-18; P. ASCH, B.G. MALKIEL, R.E. QUANDT, *Racetrack Betting and Informed Behavior*, in *J. of Fin. Ec.*, vol. 10, 1982, 487-94; R.H. THALER, W.T. ZIEMBA, *Anomalies-Parimutuel Betting Markets: Racetrack and Lotteries*, in *J. of Ec. Persp.*, vol. 2, 1988, 161-74. Per il mercato inglese si vedano E.L. FIGGIS, *Focus on Gambling*, Barker, Londra, 1951; J. DOWIE, *On the Efficiency and Equity of Betting Markets*, in *Economica*, vol. 3, 1976, 139-50; ROYAL COMMISSION ON GAMBLING, *Final report, 1*, HMSO, Londra, 1978; R.J. HENERY, *On the average probability of losing bets on horses with given starting price odds*, in *J. of the Royal Stat. Soc.*, vol. 148, n. 4, 1985, 342-9; W.L. VAUGHAN WILLIAMS, D. PATON, *Risk, return, and adverse selection: a study of optimal behavior under asymmetric information*, in *Riv. di Pol. Ec.*, vol. 11, n. 12, 1996, 63-81; e *Why is There a Favorite Long Shot Bias in British Racetrack Betting Markets*, in *Ec. J.*, vol. 107, 1997, 150-58. L'esistenza di un «*favorite long-shot bias*» è invece negata dall'analisi di altri mercati delle scommesse. Per le scommesse ippiche giapponesi e di Hong Kong, si vedano K. BUSCHE, C. HALL, *An Exception to the Risk Preference Anomaly*, in *J. of Bus.*, vol. 61, 1988,

tra le quote offerte dai tre allibratori mostra una loro sostanziale omogeneità, in particolare è assai elevata la loro correlazione, risultato che suggerisce che vi sia un'elevata concorrenza tra queste imprese. Per verificare empiricamente la prima delle ipotesi di cui sopra, cioè l'efficienza previsionale del mercato, sono state eseguite delle regressioni *Multinomial Logit* aventi come variabile dipendente (categoriale) il vettore esito delle partite (1, X, 2) e come variabili esplicative la matrice di probabilità implicite nelle quote offerte dai singoli allibratori. I risultati di questa valutazione empirica indicano che le quote offerte dai singoli allibratori hanno un'elevata capacità previsionale. Le percentuali di risposte corrette sono assai elevate per ogni segno e ogni allibratore. A conferma dell'efficienza del mercato, la regressione degli esiti sulle medie non ponderate delle quote offerte dai tre allibratori per lo stesso evento (metodo «delphi») ha una capacità previsionale quasi perfetta. Per verificare invece la presenza di un «*favorite-longshot bias*», abbiamo identificato gli eventi «favoriti» e gli «sfavoriti», ripartendo così il campione in sottogruppi. L'analisi del nostro campione conferma l'ipotesi della presenza di una «simpatia per gli scommettitori per gli sfavoriti» nella distribuzione dei profitti medi per sottogruppi. I rendimenti medi per ogni allibratore derivanti dalle scommesse sugli eventi classificati meno probabili sono stati sempre superiori a quelli sugli eventi più probabili per ambedue i campioni analizzati. I risultati della nostra analisi empirica confermano quindi le ipotesi teoriche che il mercato delle scommesse calcistiche sia popolato da soggetti razionali localmente propensi al rischio. Questo articolo è così composto: la corrente introduzione, una formulazione delle ipotesi teoriche, la verifica empirica delle stesse e alcune considerazioni conclusive. Riferimenti bibliografici completano il lavoro.

1. Formulazione delle ipotesi

Nel mercato delle scommesse calcistiche gli scommettitori possono puntare su eventi (partite) che hanno tre possibili esiti: vittoria della squadra ospitante (segno 1), pareggio (segno X), vittoria della squadra in trasferta (segno 2). Per ciascun esito i -esimo ($i=1,X,2$) di ogni partita l'allibratore offre una quota ($Q_i : 1$) essa rappresenta l'ammontare di denaro che l'allibratore rende allo scommettitore se l'evento i -esimo si realizza, se altrimenti l'evento i -esimo non si realizza, l'allibratore

337-46; K BUSCHE, *Efficient Market Results in an Asian Setting*, in D.B. HAUSCH, V.S.Y. LO, W.T. ZIEMBA (a cura di), *Efficiency of Racetrack Betting Markets*, Academic Press, San Diego, 1994. Per i mercati minori delle scommesse ippiche Usa si veda S. SWINDLER, R. SHAW, *Racetrack wagering and the uninformed bettor: a study of market efficiency*, in *Q. Rev. of Ec. and Fin.*, vol. 35, n. 3, 1995, 305-14. Per il mercato delle scommesse Usa su baseball ed hockey si vedano L.M. WOODLAND, B.M. WOODLAND, *Market Efficiency and the Favorite Long Shot Bias: The Baseball Betting Market*, in *J. of Fin.*, vol. 49, n. 1, 1994, 269-80; e *Market efficiency and profitable wagering in the national hockey league: Can bettors score on long shots?*, in *South. Ec. J.*, vol. 67, 2001, 983-995. Per il mercato delle scommesse sul football australiano si veda A. SCHNYTZER, G. WEINBERG, *Testing for Home Team and Favorite Biases in the Australian Rules Football Fixed-Odds and Point Spread Betting Markets*, in *J. of Sports Ec.*, vol. 9, n. 2, 2008, 173-90.

trattiene la somma puntata. Definita f_i la frequenza dell'evento i -esimo e B_i la quantità di scommesse su questo esito, il profitto ex-post dell'allibratore è:

$$\pi = \sum B_i - \sum (B_i \cdot f_i \cdot Q_i) \quad (1)$$

Perciò, data la frequenza dell'evento i -esimo ($f_i=f$) e data la somma delle scommesse ($\sum B_i = B$), le curve di isoprofitto dell'allibratore sono una famiglia d'iperbole nel piano cartesiano definito dalla quantità di scommesse sull'esito i -esimo e dalla sua quota. In altri termini, la quota è una stima della probabilità dell'evento ponderata con il peso delle puntate sull'esito i -esimo rispetto al totale delle scommesse. In tal modo le quote rappresentano allo stesso tempo sia stime della probabilità degli eventi sia prezzi di equilibrio del mercato (fissati dall'allibratore sulla base della distribuzione delle puntate). Un modello, presente nella letteratura economica,⁵ utile a definire l'equilibrio del mercato è il *Constant Expected Returns Model* (CERM). Assunto che il mercato sia popolato da identici agenti razionali, neutrali rispetto al rischio, che massimizzano la propria ricchezza sulla base di un insieme d'informazioni condiviso con il resto del mercato, la soluzione di equilibrio richiede che il rendimento atteso di ogni scommessa debba essere lo stesso: cioè nullo (assenza di opportunità di arbitraggio). Corollario del CERM è che la distribuzione delle scommesse tra i vari esiti sia effettivamente identica alla distribuzione di probabilità degli esiti stessi ($B_i=f_i$). Dall'equazione (1), ne deriva che in assenza di profitto dell'allibratore ($\pi=0$) le quote devono essere l'inverso della probabilità attesa degli eventi $Q_i=1/E[f_i]$. Ad esempio, se in una singola partita i tre esiti fossero equiprobabili ($f_i=1/3; i=1, X, 2$), su ogni esito sarebbe puntata la stessa somma ($B_i=1/3; i=1, X, 2$), e le quote dovrebbero essere: $Q_i=3:1; i=1, X, 2$, garantendo in tal modo un equilibrio di mercato in cui sia gli scommettitori che l'allibratore otterrebbero un profitto atteso nullo. Questo modello suggerisce quindi la formulazione di una semplice ipotesi verificabile empiricamente:

$$H_0 : Q_i = 1 / f_i \quad (2)$$

Se le quote di mercato fossero l'inverso delle frequenze degli eventi, non sarebbe quindi possibile respingere l'ipotesi di un utilizzo efficiente dell'informazione da parte di operatori razionali.

In generale le lotterie sono giochi con un rendimento atteso negativo: il montepremi (ripartito tra i vincitori) è, per costruzione, inferiore al totale delle scommesse, essendone una parte trattenuta dal gestore della lotteria. In particolare, nel mercato delle scommesse calcistiche, il profitto dell'allibratore deriva dall'offerta di quote inferiori al loro «valore onesto». Definendo le probabilità implicite nella

⁵ Si veda R. D. SAUER, *The Economics of Wagering Markets*, in *J. of Ec. Lit.*, vol. 36, n. 12, 1998, 2021-2064.

quota: $q_i = 1/Q_i$, la condizione $\pi > 0$ è verificata se e solo se: $\sum q_i > 1 = \sum f_i$. Il profitto dell'allibratore deriva quindi dall'applicazione di un margine di guadagno (ex-ante) su ogni giocata, riflesso nella sovrastima degli eventi ($q_i > f_i$). Nell'esempio precedente, l'allibratore ottiene un profitto positivo se $Q_i < 3:1; i = 1, X, 2$. L'acquisto di lotterie aventi un rendimento atteso negativo da parte di soggetti razionali è giustificabile solo assumendo una loro propensione al rischio.⁶ Quandt ha dimostrato che, assumendo tale propensione, condizione necessaria affinché il mercato delle scommesse sia in equilibrio è che il rendimento atteso dei favoriti sia maggiore rispetto agli sfavoriti («*favorite-longshot bias*»). In altri termini, una propensione al rischio implica che i giocatori scommettano sulle parti favorite meno di quanto dovrebbero se fossero neutrali rispetto al rischio, mentre eccedano nello scommettere sugli sfavoriti. Come indicato nella (1), questo sbilanciamento delle puntate influenzerebbe le quote di mercato: le quote degli eventi più probabili sarebbero maggiori dell'inverso della probabilità degli eventi stessi, viceversa per le quote degli eventi meno probabili. Ad esempio, se in una partita le probabilità degli eventi fossero: $f_1 = 0,5; f_x = 0,5; f_2 = 0,1$; l'ipotesi di propensione al rischio degli scommettitori implicherebbe: $Q_{1,x} > 2:1; Q_2 < 10:1$. Identificati i sottoinsiemi degli eventi relativamente meno/più probabili (sfavoriti_i/favoriti_i) in base alle probabilità implicite nelle quote, l'ipotesi della presenza di una propensione locale al rischio degli scommettitori non può essere respinta se:

$$H_0 : \pi(\text{sfavoriti}_i) > \pi(\text{favoriti}_i) \quad (3)$$

2. Verifica empirica

2.1 Statistiche descrittive

I campioni analizzati consistono in un panel di dati che si riferiscono agli esiti delle partite e alle relative quote fornite da tre diversi allibratori nella stagione 2007-08 (867 osservazioni) e in una serie storica degli esiti delle partite e delle relative quote fornite da un singolo allibratore nelle stagioni dal 2002 al 2008 (6369 osservazioni). Il primo campione che analizziamo contiene le quote fornite da tre diversi allibratori (acronimi: MP, MT e SB) concernenti 289 partite del campionato 2007-08.⁷ Le distribuzioni di frequenza delle probabilità implicite per ciascun segno sono state riassunte tramite una media non ponderata delle quote offerte dai tre allibratori (metodo delphi). Le loro rappresentazioni grafiche sono prossime alla normale per il segno 1 e per il segno 2 (quest'ultima è asimmetrica verso l'origine),

⁶ Generalmente l'importo e la durata delle singole scommesse è assai modesto, possiamo pertanto assumere che tali acquisti non siano indirizzati ad una diversificazione del portafoglio degli scommettitori.

⁷ Per rendere omogeneo il campione sono state escluse 71 partite.

mentre la distribuzione di frequenza per il segno X è fortemente leptocurtica (risultato già noto in letteratura⁸).

Comparando le quote offerte dai singoli allibratori per ogni segno (tab. 3.1.1), si osserva una sostanziale omogeneità nei valori dei primi due momenti delle quotazioni.

Tabella 3.1.1 Quote offerte dagli allibratori: statistiche descrittive

Allibratori	Segno 1			Segno X			Segno 2		
	MT	LM	SB	MT	LM	SB	MT	LM	SB
<i>Quota media</i>	2.44	2.48	2.45	3.27	3.29	3.20	4.56	4.59	4.53
	(1.23)	(1.29)	(1.25)	(0.69)	(0.75)	(0.69)	(2.94)	(2.89)	(3.02)

Note: in parentesi le deviazioni standard. Campionato serie A italiana, stagione 2007-2008, 289 osservazioni.

In verità, i test di campioni appaiati (tab. 3.1.2) mostrano che le differenze nei valori medi delle quotazioni, sebbene, modeste, sono statisticamente significative riguardo il segno X ($Q_{X,LM} > Q_{X,MT} > Q_{X,SB}$) e al segno 1 ($Q_{1,LM} > Q_{1,MT} \cong Q_{1,SB}$).

Tabella 3.1.2 Quote offerte dagli allibratori: test t per campioni appaiati

Segno 1			Segno X			Segno 2		
LM-MT	SB-MT	LM-SB	LM-MT	MT-SB	LM-SB	LM-MT	MT-SB	LM-SB
0.05**	0.02	0.03**	0.03**	0.06***	0.09***	0.03	0.03	0.06
(3.27)	(1.14)	(3.04)	(2.49)	(3.99)	(5.97)	(0.65)	(0.44)	(1.20)

Note: in parentesi il t-value. In grassetto sono evidenziati i coefficienti statisticamente significativi; ***significativo al 1%, **significativo al 5%, *significativo al 10%. Campionato serie A italiana, stagione 2007-2008, 289 osservazioni.

I campioni sono invece tutti omoschedastici per ogni segno e coppia. L'ipotesi che i tre allibratori forniscano quote omogenee tra loro è confermata dall'analisi dei coefficienti di correlazione lineare: tutti assi prossimi al loro valore massimo (tab.3.1.3).

⁸ P. POPE, D. A. PEEL, *Information, Prices, and Efficiency in a Fixed-Odds Betting Market*, in *Economica*, vol. 56, 1989, 322-41. «This behavior could simply reflect a general inability to predict draw outcomes with any degree of reliability, in which case the unconditional (constant) probability might be the most appropriate basis for setting the odds», 328.

Tabella 3.1.3 Correlazioni lineari tra le coppie di quote offerte dagli allibratori

Coppie di allibratori	Segno 1	Segno X	Segno 2
MT : LM	0.98	0.97	0.96
MT : SB	0.98	0.93	0.92
LM : SB	0.99	0.94	0.96

Note: campionato serie A italiana, stagione 2007-2008, 289 osservazioni.

L'ipotesi di assenza di sistematiche differenze nelle quotazioni offerte dai tre allibratori può anche essere verificata regredendo le quote di un allibratore su quelle di un altro. L'ipotesi nulla può essere respinta se l'intercetta è significativamente diversa da zero e il coefficiente di regressione diverso dall'unità ($H_0 : \alpha \equiv 0, \beta \equiv 1$). I risultati delle regressioni OLS delle quote tra allibratori sono statisticamente significativi e generalmente in linea con le aspettative teoriche: nessun valore stimato dei beta è significativamente diverso dal suo valore atteso e la varianza spiegata dalle regressioni è prossima al suo valore massimo (tab. 3.1.4). In particolare, nelle regressioni di MT1 e LM1 su SB1: $\alpha \equiv 0; \beta \equiv 1; R^2 = 1$. La regressione delle quote MP sulle quote degli altri allibratori mostra invece una intercetta positiva significativamente diversa da zero, così come la regressione di LM2 su SB2 ($0,11 < \alpha < 0,48$).

Tabella 3.1.4 Regressioni (OLS) tra le coppie di quote offerte dagli allibratori

Var. dipend.	Repressore	Alpha	Beta	R quadro	F
MT1	LM1	0.11*** (3.99)	0.94 (91.47)	0.97	8367
MT1	SB1	0.07** (2.60)	0.96 (93.16)	0.97	8678
LM1	SB1	-0.02 (-0.88)	1.02 (127.5)	0.98	16260
MTX	LMX	0.34*** (7.53)	0.89 (66.67)	0.94	4445
MTX	SBX	0.28*** (3.90)	0.93 (42.94)	0.87	1844
LMX	SBX	-0.01 (-0.16)	1.03 (48.03)	0.89	2308
MT2	SB2	0.48*** (4.02)	0.90 (41.15)	0.86	1693
MT2	LM2	0.07 (0.77)	0.98 (61.11)	0.96	3735
LM2	SB2	0.42*** (4.86)	0.92 (57.83)	0.92	3344

Note: MTi, LMi e SBi sono i vettori delle quote offerte per il segno i=1,X,2 dagli allibratori MT, LM e SB; in parentesi il t-value. In grassetto sono evidenziati i coefficienti alpha significativamente diversi da zero; ***significativo al 1%, **significativo al 5%, *significativo al 10%. Campionato serie A italiana, stagione 2007-2008, 289 osservazioni.

Riassumendo, l'analisi indica una sostanziale omogeneità tra le quote offerte dai vari allibratori, suggerendo quindi che vi sia un'elevata concorrenza tra queste imprese.

2.2 Efficienza previsionale

Per valutare l'efficienza previsionale del mercato, sono state eseguite delle regressioni multinomial logit aventi come variabile dipendente (categoriale) il vettore esito delle partite (1,X,2) e come variabili esplicative la matrice di probabilità implicite derivabili dalle quotazioni offerte dai singoli allibratori. I risultati di questa valutazione empirica indicano che le quotazioni offerte dai singoli allibratori hanno un'elevata e significativa capacità previsionale (tab. 3.2.1).

Tabella 3.2.1 Quote ed esiti: Analisi Multinomial Logit

Allibratore	Pseudo-R ²	-2LL	-2LL(1)	-2LL(X)	-2LL(2)
MP	0,87 (N)	415,61***	246,81	182,72	278,41*
	0,68 (MF)	(0,01)	(0,20)	(0,69)	(0,09)
SB	0,91 (N)	460,37***	111,43	42,79	158,67*
	0,75 (MF)	(0,00)	(0,24)	(0,52)	(0,09)
MT	0,92 (N)	473,54***	134,74*	34,55	183,33**
	0,78 (MF)	(0,00)	(0,06)	(0,95)	(0,02)

Note. N: indicatore di Nagelkerke e MF indicatore di McFadden; -2LL(i) con i=1,X,2: test del rapporto di verosimiglianza (X^2), in parentesi il p-value. In grassetto sono evidenziati i coefficienti statisticamente significativi; ***significativo al 1%, **significativo al 5%, *significativo al 10%. Campionato serie A italiana, stagione 2007-2008, 289 osservazioni.

I valori degli pseudo-R² sono, infatti, assai elevati e tutte le regressioni sono statisticamente significative. Per valutare la capacità previsionale del mercato nel suo insieme gli esiti delle partite sono stati infine regrediti sulle medie non ponderate delle quote offerte dai tre allibratori per lo stesso evento (metodo delphi). Il modello multinomial logit così specificato ha una capacità previsionale quasi perfetta, confermando l'efficienza del mercato nel suo complesso nel prevedere correttamente gli esiti delle partite. L'efficienza previsionale del mercato è infine confermata dalle elevate percentuali di risposte corrette fornite dai suddetti modelli multinomial logit (tab. 3.2.2). Ciò vale per i modelli che si riferiscono ai singoli allibratori ma ancora di più per la regressione degli esiti sulle quote sintetiche (delphi).

Tabella 3.2.2 Tabella di classificazione: percentuale di previsioni corrette

Esito osservato	MP	SB	MT	Delphi
1	87,6	89,8	89,8	100,0
X	80,8	78,2	84,6	98,7
2	82,4	78,4	81,1	97,3
Percent. globale	84,4	83,7	86,2	99,0

Note. Delphi: media non ponderata delle quote offerte dai tre allibratori (MP, SB e MT). Campionato serie A italiana, stagione 2007-2008, 289 osservazioni.

2.3 «The favorite-longshot bias»

L'analisi del nostro campione (tab. 3.3.1) indica gli allibratori hanno ottenuto un profitto positivo ($\pi = 10\%$). Questo margine di profitto è stato in media ottenuto su ciascun tipo di giocata, in particolare dalle scommesse sui segni X e 2 ($\pi_x = 5\%$; $\pi_2 = 4\%$).

Tabella 3.3.1 Profitti medi degli allibratori: statistiche descrittive

	Segno 1	Segno X	Segno2	Totale
Frequenze	137	78	74	289
Frequenze (%)	0.47	0.27	0.26	1.00
Prob. Implicita	0.48	0.32	0.30	1.10
Profitto (%)	0.01	0.05	0.04	0.10


Note. Frequenze: numero di partite con esito i ($i=1,X,2$). Probabilità implicita: inverso della quota media offerta per il segno i ($i=1,X,2$). Campionato serie A italiana, stagione 2007-2008, 289 osservazioni.

Per verificare la presenza nel campione di un «*favorite-longshot bias*» il campione è stato ripartito in tre sottogruppi: il valore di soglia superiore/inferiore scelto è il valore medio più/meno la deviazione standard della distribuzione di frequenza delle quote offerte da ciascun *provider* per ogni segno. In seguito a questa ripartizione abbiamo ottenuto tre gruppi per ogni segno: «sfavoriti _{i} », «incerti _{i} » e «favoriti _{i} » ($i = 1, X, 2$). Il primo/terzo gruppo («sfavoriti _{i} »/«favoriti _{i} ») contiene le partite in la cui probabilità dell'evento i -esimo (implicita nella quota) appartiene alla coda inferiore/superiore della distribuzione di frequenza delle quote (per costruzione, circa un sesto del campione), ossia le partite in cui la probabilità (implicita) del verificarsi dell'evento i -esimo sono relativamente bassa/alta; il secondo gruppo («incerti _{i} ») contiene le partite in la cui probabilità dell'evento i -esimo (implicita nella quota) appartiene al corpo centrale della distribuzione (circa due terzi del campione). Questa ripartizione identifica, per ogni segno, gli eventi «*favorites*» nei sottogruppi «favoriti _{i} », e i «*longshots*» nei sottogruppi «sfavoriti _{i} ». L'analisi del nostro campione conferma l'ipotesi della presenza di un «*favorite-longshot bias*» nella distribuzione dei profitti medi per sottogruppi (tab. 3.3.2 e grafico 3.3.1).

Tabella 3.3.2 Profitti medi degli allibratori: analisi dei sottogruppi

Evento	Sottogruppo	MT	MP	SB
Segno 1	Sfavoriti	0,04	0,03	0,06
Segno 1	Incerti	0,01	0,01	0,00
Segno 1	Favoriti	0,00	-0,01	-0,01
Segno X	Sfavoriti	0,08	0,06	0,07
Segno X	Incerti	0,04	0,05	0,06
Segno X	Favoriti	-0,02	-0,08	-0,03
Segno 2	Sfavoriti	0,06	0,06	0,08
Segno 2	Incerti	0,04	0,03	0,04
Segno 2	Favoriti	0,04	0,06	0,01


Note: Campionato serie A italiana, stagione 2007-2008, 289 osservazioni.

Grafico 3.3.1: Distribuzione dei rendimenti per sottogruppi

Note: Campionati di serie A italiana, stagione 2007-2008, 289 osservazioni per tre allibratori.

L'ipotesi $H_0 : \pi(\text{sfavoriti}_i) > \pi(\text{favoriti}_i)$ è confermata per ogni segno e ogni allibratore. In particolare, per i sottogruppi contenenti le partite un cui l'evento vittoria della squadra ospitante (1) o pareggio (X) era ritenuto relativamente più probabile, le quote offerte dagli allibratori hanno, in media, implicato la riscossione di profitti negativi: $\pi(\text{favoriti}_i) < 0, i = 1, X, 2$. Invece, per i sottogruppi contenenti le partite un cui l'evento i -esimo era ritenuto relativamente meno probabile, le quote offerte dagli allibratori hanno, in media, implicato la riscossione di profitti positivi: $3\% < \pi(\text{sfavoriti}_i) < 8\%, i = 1, X, 2$. I risultati della precedente analisi sezionale sono confermati dall'analisi longitudinale relativa alle quote fornite da un singolo allibratore dalla stagione 2002/03 alla 2007/08 (graf. 3.3.2). Anche in questo caso i risultati confermano l'asimmetrica distribuzione tra sottogruppi dei rendimenti medi: $\pi(\text{sfavoriti}_i) > \pi(\text{favoriti}_i)$. In particolare: $\pi(\text{favoriti}_i) < 0, i = 1, X; 4\% < \pi(\text{sfavoriti}_i) < 8\%, i = 1, X, 2$.

Grafico 3.3.2: Distribuzione dei rendimenti per sottogruppi



Note: Campionati di serie A italiana, stagioni 2002-2008, 6369 osservazioni.

Conclusioni

In Italia, nel recente decennio 1998-2008, il mercato delle scommesse sportive è cresciuto in maniera esponenziale, raggiungendo una dimensione (quasi quattro miliardi di euro scommessi nel 2008) che ricorda la passione per le scommesse sportive della Roma Imperiale. Nell'ambito delle scommesse sportive quelle relative agli eventi calcistici sono assolutamente dominanti: il 98% del totale nel 2008.

Questo lavoro ha studiato il mercato delle scommesse sulle partite della principale competizione calcistica italiana: il campionato di serie A. In particolare abbiamo studiato il mercato di un semplice tipo di scommessa: la puntata su uno dei tre possibili esiti di una partita (1,X,2). Il nostro studio ha utilizzato due campioni di dati. Il primo è un panel delle quotazioni fornite da tre diversi allibratori circa 289 partite del campionato italiano di calcio di serie A, stagione 2007-08. La comparazione tra le quote offerte dai tre allibratori mostra una loro sostanziale omogeneità, un risultato che suppone un'elevata concorrenza tra queste imprese. Per una verifica dei risultati abbiamo utilizzato un secondo campione, consistente in una serie storica delle quotazioni fornite da un solo allibratore per 6369 partite dei campionati dal 2002/03 al 2007/08. In generale, come ogni lotteria, anche le scommesse sportive hanno un contenuto speculativo, ma, a differenza di altri mercati finanziari le caratteristiche di questo mercato semplificano la sua analisi. Questo tipo di lotteria ha una durata breve (normalmente le puntate possono essere compiute presso gli allibratori da circa una settimana prima che l'incontro sia disputato) e non esiste un mercato secondario in cui rivendere le scommesse effettuate (quindi non sono possibili guadagni in conto capitale). Queste caratteristiche impediscono che nel mercato delle scommesse sportive possano sorgere bolle speculative, come invece può avvenire nelle borse valori. In altri termini, la semplicità di questo mercato consente di verificare in termini più nitidi alcune ipotesi suggerite dalla letteratura.

La teoria economica ipotizza che il mercato sia popolato da agenti razionali, cioè soggetti decisionali che fanno un uso efficiente dell'informazione.⁹ Corollario a quest'assunzione è l'ipotesi dei mercati efficienti:¹⁰ i prezzi correnti sono le migliori stime dei rendimenti attesi dei titoli. Nell'ambito delle scommesse calcistiche, ciò significa che usando le quote di mercato sia possibile prevedere in maniera efficiente gli esiti delle partite. Ipotesi che abbiamo verificato empiricamente. L'analisi del nostro campione conferma l'elevata capacità previsionale del mercato, corroborando l'ipotesi di razionalità degli scommettitori. Le lotterie sono giochi con un rendimento atteso negativo: il montepremi (ripartito tra i vincitori) è, per costruzione, inferiore al totale delle scommesse, essendone una parte trattenuta dal gestore della lotteria. Per giustificare l'acquisto di lotterie da parte di soggetti razionali è quindi necessario ipotizzare una loro propensione (almeno locale) al rischio. Corollario di questa ipotesi è il cosiddetto «*favorite-longshot bias*»: assumendo una propensione al rischio, condizione necessaria affinché il mercato delle scommesse sia in equilibrio è che il rendimento atteso dei favoriti sia maggiore rispetto agli sfavoriti. La verifica empirica conferma la presenza di una «*simpatia degli scommettitori per gli sfavoriti*»: i rendimenti medi per ogni allibratore derivanti dalle scommesse sugli eventi classificati meno probabili sono stati sempre superiori a quelli sugli eventi

⁹ Si veda J.F. MUTH, *Rational Expectations and the Theory of Price Movements*, in *Econometrica*, vol. 29, 1961, 315-335.

¹⁰ Si veda E. FAMA, *Efficient capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work*, in *J. of Fin.*, vol. 25, n. 2, 1970, 383-417.

più probabili per ambedue i campioni analizzati. In conclusione la nostra analisi empirica conferma l'ipotesi teorica che il mercato delle scommesse calcistiche sia popolato da soggetti razionali localmente propensi al rischio.

Crediamo che le implicazioni in termini di politica economica che si possono trarre dai nostri risultati debbano partire dalla constatazione che il mercato delle scommesse calcistiche italiane è in forte espansione, inoltre l'analisi del nostro campione conferma la sua efficienza informativa. Da questo punto di vista potrebbe essere saggio usare una politica liberista di non intervento. I nostri risultati rivelano tuttavia la propensione al rischio degli scommettitori, attitudine che talvolta è ritenuta moralmente deprecabile. Qualora si ritenga che questa assunzione di rischio implichi delle esternalità negative per la società, si potrebbe ipotizzare di imporre una «sin tax» sul mercato delle scommesse calcistiche per contenerne le dimensioni, come già accade in Italia per il consumo dei tabacchi, superalcolici, ecc. L'elevata concorrenzialità del mercato in oggetto porta tuttavia a supporre che l'imposizione di una tassa sugli allibratori italiani indurrebbe semplicemente gli scommettitori a collocare le loro puntate presso allibratori esteri via internet, rendendo così inefficace l'intervento impositivo.

Bibliografia

- AGIPRONEWS, Agenzia di stampa giochi a pronostico e scommesse, Roma.
- M.M. ALÌ, *Probability and Utility estimates for Racetrack Bettors*, in *Journal of Political Economy*, vol. 85, n. 4, 1977, 803-15.
- P. ASCH, B.G. MALKIEL, R.E. QUANDT, *Racetrack Betting and Informed Behavior*, in *Journal of Financial Economics*, vol. 10, 1982, 487-94.
- K. BUSCHE, C. HALL, *An Exception to the Risk Preference Anomaly*, in *Journal of Business*, vol. 61, 1988, 337-46.
- K. BUSCHE, *Efficient Market Results in an Asian Setting*, in D.B. Hausch, V.S.Y. Lo e W.T. Ziemba (a cura di), *Efficiency of Racetrack Betting Markets*, Academic Press, San Diego, 1994.
- J. DOWIE, *On the Efficiency and Equity of Betting Markets*, in *Economica*, vol. 3, 1976, 139-50.
- E. FAMA, *Efficient capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work*, in *Journal of Finance*, vol. 25, n. 2, 1970, 383-417.
- E.L. FIGGIS, *Focus on Gambling*, London, Barker 1951.
- M. FRIEDMAN, L. SAVAGE, *The Utility Analysis of Choices Involving Risk*, in *Journal of Political Economy*, vol. 56, n. 4, 1948, 279-304.
- R. GRIFFITH, *Odds Adjustments by American Horse Race Bettors*, in *American Journal of Psychology*, vol. 62, 1949, 290-94.
- R.J. HENERY, *On the average probability of losing bets on horses with given starting price odds*, in *Journal of the Royal Statistic Society*, vol. 148, n. 4, 1985, 342-9.
- A.E. HOERL, H.K. FALLIN, *Reliability of Subjective Evaluations in a High Incentive Situation*, in *Journal of the Royal Statistic Association*, vol. 137, 1974, 227-30.
- W. HURLEY, L. McDONOUGH, *A Note on the Hayek Hypothesis and the Favorite Long Shot Bias in Parimutuel Betting*, in *American Economic Review*, vol. 85, n. 4, 1995, 949-55.
- D. KAHNEMAN, A. TVERSKY, *Prospect Theory: An Analysis of Decisions Under Risk*, in *Econometrica*, vol. 47, 1979, 263-91.
- D. KAHNEMAN, A. TVERSKY, *Loss Aversion in Riskless Choice: A Reference-Dependent Model*, in *Quarterly Journal of Economics*, vol. 106, 1991, 1039-61.
- H. MARKOWITZ, *The Utility of Wealth*, in *Journal of Political Economy*, vol. 56, n. 4, 1952, 151-58.
- W.H. MCGLOTHLIN, *Stability of Choices Among Uncertain Alternatives*, in *American Journal of Psychiatry*, vol. 69, 1956, 604-15.
- J.F. MUTH, *Rational Expectations and the Theory of Price Movements*, in *Econometrica*, vol. 29, 1961, 315-335.
- R. PIRON, L.R. SMITH, *Testing risk love in an experimental racetrack*, in *Journal of Economic Behavior and Organization*, vol. 27, 1995, 465-74.
- P. POPE, D.A. PEEL, *Information, Prices, and Efficiency in a Fixed-Odds Betting Market*, in *Economica*, vol. 56, 1989, 322-41.
- M.G. PRESTON, P. BARATTA, *An experimental study of the auction-value of an uncertain outcome*, in *American Journal of Psychology*, vol. 61, 1948, 183-93.
- R.N. ROSSETT, *Weak experimental verification of the expected utility hypothesis*, in *Review of Economic Studies*, vol. 38, 1971, 481-92.
- ROYAL COMMISSION ON GAMBLING, *Final report, 1*, HMSO, Londra, 1978.

- R.D. SAUER, *The Economics of Wagering Markets*, in *Journal of Economic Literature*, vol. 36, n. 12, 1998, 2021-2064.
- A. SCHNYTZER, G. WEINBERG, *Testing for Home Team and Favorite Biases in the Australian Rules Football Fixed-Odds and Point Spread Betting Markets*, in *Journal of Sports Economics*, vol. 9, n. 2, 2008, 173-90.
- W. SNYDER, *Horse Racing: Testing the Efficient Market Models*, in *Journal of Finance*, vol. 33, 1978, 1109-18.
- S. SWINDLER, R. SHAW, *Racetrack wagering and the uninformed bettor: a study of market efficiency*, in *Quarterly Review of Economics and Finance*, vol. 35, n. 3, 1995, 305-14.
- TERTULLIANUS (160-220 d.c.) *De Spectaculis* (191-202 d.c.), Harvard University Press, Cambridge, Massachusettes, 1997.
- R.H. THALER, W.T. ZIEMBA, *Anomalies-Parimutuel Betting Markets: Racetrack and Lotteries*, in *Journal of Economic Perspectives*, vol. 2, 1988, 161-74.
- R. QUANDT, *Betting and Equilibrium*, in *Quarterly Journal of Economics*, vol. 101, n. 1, 1986, 201-207.
- W.L. VAUGHAN WILLIAMS, D. PATON, *Risk, return, and adverse selection: a study of optimal behavior under asymmetric information*, in *Rivista di Politica Economica*, vol.11, n. 12, 1996, 63-81.
- W.L. VAUGHAN WILLIAMS, D. PATON, *Why is There a Favorite Long Shot Bias in British Racetrack Betting Markets*, in *Economic Journal*, vol. 107, 1997, 150-58.
- L.M. WOODLAND, B.M. WOODLAND, *Market Efficiency and the Favorite Long Shot Bias: The Baseball Betting Market*, in *Journal of Finance*, vol. 49, n. 1, 1994, 269-80.
- L.M. WOODLAND, B.M. WOODLAND, *Market efficiency and profitable wagering in the national hockey league: Can bettors score on long shots?*, in *Southern Economic Journal*, vol. 67, 2001, 983-995.
- E. YAARI, *Convexity in the Theory of Choice Under Risk*, in *Quarterly Journal of Economics*, vol. 79, 1965, 278-90.

TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT. ANALISI DELLA RIFORMA 2010 DEL CODICE

di *Ruggero Stincardini**

SOMMARIO: 1. Brevi note sul fenomeno arbitrale nello sport e sulla nascita del Tribunale Arbitrale dello Sport – 2. L'adozione del Codice dell'Arbitrato e la sua evoluzione fino alla riforma del 2004 – 3. La riforma del 2010 – 3.1 Sullo Statuto degli organismi arbitrali – 3.2 Sugli Arbitri – 3.3 Sulle due Camere Arbitrali del TAS – 3.4 Sulle disposizioni generali del Regolamento di Procedura – 3.5 Sulle disposizioni particolari della procedura di arbitrato ordinario – 3.6 Sulle disposizioni particolari della procedura arbitrale d'appello – 3.7 Sulla procedura consultiva – 3.8 Sui costi amministrativi dell'arbitrato – 3.9 Sulle disposizioni finali – 3.10 Il Tariffario delle spese di arbitro

1. Brevi note sul fenomeno arbitrale nello sport e sulla nascita del Tribunale Arbitrale dello Sport

Le fondamentali peculiarità dell'ordinamento sportivo, quali la sua struttura gerarchica e monopolistica,¹ la sua organizzazione sovranazionale facente capo al Movimento Olimpico (CIO), la sua riconosciuta autonomia rispetto all'ordinamento statale, il dover assumere decisioni in tempi spesso ristrettissimi, e l'essere costantemente sotto i riflettori della cronaca, hanno inevitabilmente influenzato il successo dell'arbitrato quale strumento privato di risoluzione delle controversie sportive, rispetto ai sistemi della giustizia ordinaria statale.

* Avvocato del Foro di Perugia; Docente di Diritto civile e di Diritto Sportivo presso l'Università Telematica E-Campus, Docente Master di Diritto Sportivo sempre presso l'Università Telematica E-Campus, Docente del modulo di Diritto Sportivo (dell'insegnamento ufficiale di Elementi di Diritto), presso il Corso di Laurea in Interfacoltà Intercorso in Scienze Motorie e Sportive, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia; Responsabile Affari Legali della Lega Nazionale Professionisti in Milano; Componente dell'European Social Dialogue in the Professional Football Sector, Membro del TAS-CAS di Losanna.

¹ Una sola federazione sportiva nazionale (FSN) per disciplina duplicemente subordinata alla corrispondente federazione internazionale (FI) ed al comitato olimpico nazionale.

Lo strumento arbitrale, oltre a risolvere i problemi legati alle tempistiche procedurali, consente infatti di esaltare al massimo la tutela di quelle obiettive specificità dello sport, che determinano deroghe rilevanti ai principi degli ordinamenti statali in particolare in tema di associazionismo e nella materia giuslavoristica.

La ramificazione internazionale degli Enti sportivi, la globalizzazione dei rapporti tra i soggetti sportivi, ed in particolare la circolazione oramai mondiale degli Atleti, hanno fatto la loro parte nel determinare il Movimento Olimpico alla costituzione di un organismo arbitrale che assicurasse imparzialità ed uniformità mondiale alla disciplina delle controversie (evitando le disparità conseguenti all'applicazione delle leggi statali nazionali: *tot capita tot sententiae*), che fosse accessibile a tutti gli atleti, indipendente dalle loro nazionalità o luoghi di espletamento della prestazione sportiva e dalle loro capacità economiche, e le cui decisioni fossero riconosciute ed eseguite nella più possibile generalità degli Stati Nazionali (si pensi nel calcio le FSN aderenti alla FIFA sono oggi ben 208 provenienti da tutti i cinque continenti geografici).

Nasce così, costituito dal CIO nel 1984, il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) con sede a Losanna e nella veste di associazione di diritto svizzero.

Il TAS nasce con la funzione di risolvere le controversie sportive di carattere transnazionale insorte all'interno dell'ordinamento sportivo mondiale, funzione che attua in quanto istituzione arbitrale indipendente che emana un lodo assimilabile alla pronuncia del tribunale ordinario.

Un primo Statuto viene promulgato il 30 giugno 1984. Gli Arbitri erano sessanta, tutti nominati dal CIO e dal suo Presidente, nonché dalle FI e dai CON, in ragione di 15 membri ciascuno.

Lo Statuto era accompagnato da un Regolamento di procedura che prevedeva solo una procedura contenziosa, quale che fosse stata la natura del litigio, ed una consultativa.

Negli anni successivi, si sono susseguite una serie di innovazioni e modifiche che hanno portato al riconoscimento del TAS quale Tribunale arbitrale vero ed indipendente,² che pronuncia decisioni assimilabili ai Tribunali ordinari, e non più decisioni di ultimo grado della giustizia sportiva che, in quanto tali, sarebbero invece pienamente sindacabili dal giudice ordinario.

2. *L'adozione del Codice dell'Arbitrato, e la sua evoluzione fino alla riforma del 2004*

Le riforme succedutesi fino al 1994 sono state consacrate nell'adozione da parte del TAS del cosiddetto *Codice dell'arbitrato in materia di sport* (Codice), entrato

² L'ordinanza del Tribunale Federale svizzero del 15 marzo 1993 (pubblicata nella *Relazioni ufficiali delle sentenze in Corte federale* 119 II 271), caso Gundel c/FEI, affermò l'autonomia istituzionale del TAS dalle FI che lo compongono, ma rilevò che detta autonomia non poteva essere affermata se la controparte del cavaliere Gundel fosse stato il CIO, in ragione della determinante influenza organizzativa e finanziaria che l'ente olimpico mondiale aveva sul TAS.

in vigore il 22 novembre di quell'anno.

I cardini del Codice 1994 erano i seguenti:

- la creazione del *Consiglio Internazionale dell'arbitrato in materia di sport* (CIAS),³ che sovrintende alle attività del TAS, e che rende il Tribunale Arbitrale maggiormente permeabile alle pressioni esterne, grazie alla diminuita influenza del CIO sia nella nomina degli Arbitri che lo compongono, sia nel finanziamento dei fondi necessari al suo funzionamento;
- la suddivisione del Codice in due parti: una relativa allo *Statuto degli organismi che concorrono alla soluzione dei litigi in materia di sport* (articoli da S1 a S26), ed una seconda parte costituita dal *Regolamento di procedura* (articoli da R27 a R70);
- la costituzione di due Camere Arbitrali: la *Camera arbitrale d'appello* per le controversie relative a decisioni rese dalle Federazioni Internazionali, e la *Camera ordinaria per l'arbitrato* per tutte le altre controversie (articolo S20);
- la natura amministrata dell'arbitrato, con la conseguente creazione di due dettagliate procedure per ciascuna Camera, e l'inclusione nel procedimento arbitrale di un tentativo di conciliazione;
- la creazione di una *Lista* di arbitri indipendenti, tra i quali il Presidente della Camera deve nominare il Presidente della Formazione che giudicherà la controversia, e le parti in lite nominano gli altri due membri (articoli S13 e seguenti);
- la previsione di una funzione consultativa del TAS in favore del CIO e dei Comitati Olimpici Nazionali, delle Federazioni Internazionali, della WADA, e di tutte le organizzazioni riconosciute dal CIO (es.: i Comitati organizzatori dei giochi olimpici).

Tra il 1994 ed il 2004, sono state introdotte anche numerose modifiche all'organizzazione del TAS per dare attuazione alle esigenze derivanti dal forte incremento delle controversie affidate al Tribunale *vaudois*, passate dalle poche decine per anno degli anni 80, alle circa 200 del 2004.

Così, a partire dall'anno 1996, sono stati istituiti Uffici Decentralizzati in Australia (Sidney) negli Stati Uniti d'America (prima Denver, e poi New York) al fine di facilitare l'accesso al TAS-CAS alle parti domiciliate in Australia e nell'America del Nord, nonché le cosiddette *Camere ad hoc*, prima presso le sole sedi in cui si disputavano le competizioni olimpiche,⁴ e poi anche presso altre manifestazioni sportive di portata mondiale o continentale.⁵

³ Articolo S4/Codice: il CIAS è composto da 20 membri giuristi ed esperti di arbitrato scelti dalle varie istituzioni sportive internazionali (direttamente al CIO è riservata la nomina di soli quattro membri) ed in parte anche cooptati.

⁴ La prima esperienza di una *Camera ad hoc* fu alle Olimpiadi di ATLANTA 1996 con la decisione di sei casi relativi alla manifestazione. Successivamente ad ogni olimpiade, invernale o estiva, è stata creata una *Camera ad hoc*.

⁵ Le prime esperienze di *Camere ad hoc* presso manifestazioni diverse dalle olimpiadi furono ai GIOCHI DEL COMMONWEALTH 1998, al Campionato Europeo UEFA 2000, ed la Coppa del Mondo FIFA 2006. Analoghe *Camere ad hoc* sono state istituite presso le principali manifestazioni

Le Camere ad hoc, che tanto hanno contribuito a far conoscere il TAS nel mondo, hanno la particolarità di riunire in un'unica Camera le competenze sia della *Camera Ordinaria* che di quella *D'appello* con competenza, però, limitata ai litigi relativi alla manifestazione sportiva presso la quale esse sede dislocata.

Nel 1999 è stato introdotto anche un Regolamento per la Mediazione, che è una procedura NON-obbligatoria, richiesta dalle Parti che si impegnano a ricercare in buona fede a negoziare – con l'aiuto di un Mediatore del TAS-CAS ed in buona fede – una soluzione transattiva del litigio avente ad oggetto una questione che abbia un legame con lo sport.

I mediatori sono preferibilmente non-giuristi, e comunque non possono appartenere alla Lista degli arbitri.

La procedura è caratterizzata, oltre che dal non essere contenziosa, dal fatto di essere assolutamente confidenziale, al punto da non essere consentito di trasferire in sede contenziosa i relativi atti procedurali e documentali.

Nel 2003 il Codice è stato rivisto al fine per inserire alcuni principi sostanziali e procedurali elaborati nel decennio dalla giurisprudenza del TAS, e dalla pratica costante degli Arbitri e del Segretariato. Tali rivisitazioni hanno portato alla edizione del Codice 2004, entrato in vigore il 1° gennaio e rimasto praticamente immutato fino alla Riforma che esaminiamo nel capitolo che segue.

3. La riforma del 2010

Il CIAS *Conseil International de l'Arbitrage* ha proceduto nella sua riunione del 29 settembre 2009 ad un'ampia rivisitazione del Codice del 2004.

La riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2010 per le sole procedure iniziate dopo detta data (*articolo R67*), ha posto nuove regole sostanziali e procedurali che di seguito andiamo ad esaminare per singolo argomento.⁶

3.1 Sullo Statuto degli organismi arbitrali

La prima modifica riguarda i primi due commi dell'*articolo S3* che descrive la funzione del TAS.

La nuova formulazione appare come un mero *maquillage* sintattico dei due commi ma, se la si analizza oltre l'apparenza, si può rilevare come essa (particolarmente la modificazione al primo comma) sia vocata a riaffermare, con maggior forza e chiarezza rispetto alla versione 2004, che la funzione di risoluzione dei litigi sportivi fa capo al TAS in quanto istituzione arbitrale, e non alle singole Formazioni che diventano lo strumento del TAS in tale funzione.

La circostanza rileva sotto il duplice profilo della assimilabilità dei lodi alle decisioni dei Tribunali ordinari, e non a più decisioni di ultimo grado della

sportive mondiali.

⁶ L'esposizione che segue considera che il lettore abbia già una conoscenza più che sommaria del Codice nella versione 2004.

giustizia sportiva che, in quanto tali, sarebbero invece pienamente sindacabili dal giudice ordinario, nonché sotto il profilo dell'applicazione della Convenzione di New York per l'esecuzione del lodo (aspetto, questo, rilevante più dal punto di vista astratto, in quanto in concreto le Federazioni Sportive Internazionali, oramai, danno sempre spontanea esecuzione ai lodi pronunciati dalle Formazioni del TAS).

Solo per completezza espositiva si segnala che all'*articolo 55* è stato inserito un comma in coda che prevede la possibilità di nominare Membri Onorari in seno al CIAS.

L'autonomia del CIAS dal CIO e dalle sue emanazioni nazionali ed internazionali, è stata rafforzata dalle modifiche apportate all'*articolo 56 n. 2* nella parte che attiene alle modalità di elezione del Presidente e dei due Vice Presidenti i quali, nel Codice 2004, erano eletti su *proposta* del CIO (il Presidente), delle Federazioni Internazionali (un Vice Presidente) e dei Comitati Olimpici Nazionali (l'altro Vice Presidente).

Nel Codice 2010, invece, la modalità elettiva su proposta dei suddetti enti è stata eliminata e sostituita da una mera *consultazione* del CIAS con il CIO e con le Associazioni delle federazioni internazionali degli sport olimpici estivi (ASOIF-Association of Summer Olympic International Federations) ed invernali (AIOWF-Association des Fédérations Internationales Olympiques de Sports d'Hiver), nonché con l'Associazione dei comitati olimpici nazionali (ACNO-Association des Comités Nationaux Olympiques. Esclusa ogni consultazione con gli enti affiliati al CIO: Federazioni Internazionali e Comitati Olimpici Nazionali.

L'ultima modifica in tema di funzionamento degli organismi arbitrali riguarda l'accesso al gratuito patrocinio già genericamente previsto nel Codice del 2004 (*articolo 56 n. 9*), ed ora specificato nell'individuazione dei destinatari del sussidio nelle «*persone fisiche che non dispongono di mezzi finanziari sufficienti*».

Con la modifica del 2010 le modalità istitutive e di utilizzo del Fondo di Assistenza sono rinviate alla Guida di Assistenza Giudiziaria del TAS.

3.2 Sugli Arbitri

Una delle problematiche più delicate afferenti la figura degli Arbitri del TAS è sempre stata quella di dare la massima garanzia di loro terzietà rispetto alle parti in controversia.

Un particolare aspetto di tale problematica è stato, da sempre, quello dell'esercizio, da parte degli Arbitri inseriti nelle Liste, della doppia attività di componenti delle Formazioni, e di consulenti giuridici delle parti in lite avanti altre Formazioni del TAS.

È evidente che tale doppia posizione di un Arbitro (*le double casquette*, come l'ama definire il Segretariato Generale del TAS) crea, almeno apparentemente ed a prescindere dall'autorevolezza dell'Arbitro medesimo, un disequilibrio tra una parte e l'altra parte assistita da un consulente anche membro del TAS.

Fino al 2006 tale problematica era sostanzialmente rimessa alla sensibilità

deontologica di ogni singolo arbitro, ed ha portato ad un sempre più crescente ricorso, da parte di litiganti insoddisfatti del lodo, a contestazioni di varia natura, fino al ricorso alle procedure di ricusazione, sia in sede di autodichia, sia avanti il Tribunale Federale Svizzero.

Pur nel rigetto da parte della massima Autorità Giudiziaria cantonale di tutti i procedimenti di ricusazione presentati, fino ad allora e fondati sulla circostanza del *double casquette*, nel 2006 il CIAS ha – per la prima volta – affrontato ufficialmente il problema pubblicando, in ottobre, una circolare interna nella quale dichiaratamente “auspicava” che né i membri del TAS in attività, né i loro colleghi dello studio professionale, prestassero più la loro consulenza in favore di soggetti in lite avanti il TAS medesimo.

L’auspicio, introdotto anche nel *Promemoria degli Arbitri*,⁷ era limitato alla contemporaneità delle due funzioni, esclusa – quindi – ogni valenza generale del principio, fatta eccezione per il fatto che il CIAS escludeva che potesse essere nominato Presidente di una Formazione un Arbitro che fosse anche consigliere giuridico di un soggetto parte in una lite pendente avanti il TAS.

Con la riforma del 2010, quello che era un mero auspicio del CIAS/TAS è diventato una vera e propria regola: astratta, generale e sanzionata.

Così all’*articolo S18* è stato inserito un ultimo comma nel quale espressamente si prevede che «*gli arbitri ed i mediatori del TAS non possono agire come consiglieri di una parte avanti il TAS*».

Nel successivo *articolo S19* è stata poi prevista la sanzione per un’eventuale violazione, consistente nel potere del CIAS di escludere, tanto provvisoriamente quanto definitivamente, l’arbitro o il mediatore che ha esercitato la funzione di consigliere in difesa di una parte, o abbia comunque violato qualsiasi altra disposizione del Codice portando discredito alla reputazione del TAS.

Naturalmente la codificazione del divieto, fa sì che – nello specifico di una procedura – la sua violazione costituisce d’ora in avanti anche motivo di ricusazione dell’arbitro che mantiene le *double casquette*.

Sempre per completezza espositiva, si precisa che all’*articolo S19 primo comma*, che tratta della confidenzialità delle procedure TAS, la riforma 2010 ha esteso anche ai Mediatori l’onere di riservatezza sui fatti e le informazioni afferenti le procedure.

3.3 Sulle due Camere Arbitrali del TAS

Il Codice del 2010 conserva la divisione, e la sostanziale autonomia, tra le due Camere del TAS: quella *ordinaria* e quella *d’appello*.

Pur tuttavia, esso, introduce per la prima volta la previsione di una sorta di complementarità tra i due organismi interni, rompendo quella tradizionale impermeabilità tra una Camera e l’altra che, effettivamente, portava a disfunzioni di giustizia, ed a dilatorie contestazioni.

⁷ Manuale interno al TAS ad uso esclusivo dei componenti delle Formazioni.

All'articolo S20 è stata infatti inserita, prima dell'ultimo capoverso, la possibilità per la Cancelleria del TAS, d'intesa con la Formazione arbitrale del caso pendente avanti una delle due Camere, di attribuire l'arbitrato all'altra Camera.

Tale riattribuzione può essere adottata ogni qualvolta ci sia un cambiamento di *circostanze* nel corso della procedura. Dette *circostanze* non sono elencate dal Codice con la conseguenza che il trasferimento della controversia da una camera all'altra è sostanzialmente rimesso al potere discrezionale della Cancelleria e della Formazione arbitrale.

La particolarità di tale riforma è quella per la quale la riattribuzione da una Camera all'altra non ha alcun effetto, né sulla composizione della Formazione arbitrale, né sulla validità degli atti compiuti prima della riattribuzione.

Questo punto della riforma merita una telegrafica riflessione.

A mio personalissimo avviso tale innovazione, peraltro nemmeno tanto enfatizzata nelle circolari del TAS esplicative della Riforma 2010 (nei termini da ultimo sopra descritti, particolarmente in tema di effetti della riattribuzione), ha – invece – una portata “storica” nell'organizzazione del Tribunale *vaudois* perché decreta la fine sostanziale delle due Camere arbitrali, lasciando comunque in vita i due distinti procedimenti: *ordinario* e *d'appello*.

3.4 Sulle disposizioni generali del Regolamento di Procedura

La prima modifica riguarda la lingua della procedura (*articolo R29* «La Lingua»), con l'introduzione della facoltà per le parti di chiedere l'utilizzo di una lingua diversa da quelle ufficiali del TAS che restano l'inglese ed il francese.

Naturalmente gli atti introduttivi del procedimento arbitrale devono essere sempre redatti in una delle due lingue ufficiali. Poi, nell'accordo delle parti su una lingua diversa, la cancelleria del TAS potrà, d'accordo con la Formazione, determinare le condizioni linguistiche del procedimento.

Va precisato che l'accordo delle parti è condizione necessaria per il cambio della lingua, ma che la determinazione della cancelleria d'intesa con la Formazione è, e resta, discrezionale.

La riforma ha semplicemente codificato una prassi che già esisteva in seno al TAS presso il quale, negli ultimi anni, sono state via-via autorizzate diverse lingue di procedura, particolarmente quella spagnola (per tutti i contenziosi centro-sud americani) e quella italiana.

Sempre in tema di lingua va rilevato che l'*articolo R31* è stato coordinato con la ridetta novità, con l'eliminazione della disposizione che voleva esclusivamente in francese/inglese le comunicazioni e le notifiche fatte dalla Cancelleria del TAS alle parti.

L'*articolo R30* («Rappresentanza ed assistenza») consente alle parti di farsi assistere o rappresentare da persone a loro scelta. Così era nella versione 2004 del Codice, e così è nella versione 2010. Tuttavia mentre nel Codice 2004 la Formazione “poteva” richiedere una procura, oggi ogni rappresentante, o assistente,

deve obbligatoriamente produrla agli atti della procedura.

Un'importante innovazione, che incide sulla ricevibilità di alcuni atti di procedura, è quella apportata all'*articolo R31* («Notificazioni e comunicazioni») che ha introdotto una serie di modifiche procedurali afferenti l'invio alla Cancelleria del TAS dell'atto introduttivo della procedura (la richiesta di arbitrato, ovvero la dichiarazione d'appello), e delle altre memorie di parte.

Innanzitutto è scomparso il riferimento della norma alla «domanda di intervento del terzo» perché ultronea rispetto al più generale riferimento alle «memorie provenienti dalle parti».

Resta fermo il dato numerico delle copie degli atti da inviare alla Cancelleria del TAS: tante quante sono le altre parti e gli arbitri, più una copia per il TAS stesso. Ma l'omissione dell'obbligo di inviare il numero di copie di atti predeterminato dal Codice è, ora, sanzionato dall'improcedibilità dell'arbitrato «*En cas de non respecte de cette disposition, le TAS ne procède pas*».

A mio avviso la sanzione dell'improcedibilità non è idonea allo scopo, se non altro per il fatto che la parte intimata non ha normalmente alcun interesse a che la procedura arbitrale giunga a compimento (ma può non averlo più nemmeno la parte intimante, per ragioni sopravvenute), e che il deposito di un numero insufficiente di copie diventi un volontario strumento per sospendere di fatto la procedura.

Ove ciò avvenga la Formazione si troverà di fronte al dilemma di dover applicare l'improcedibilità pur nella consapevolezza di favorire l'interesse procedimentale della stessa parte inadempiente, ovvero a dover superare l'impasse disponendo la copiatura "d'ufficio" degli atti.

La sanzione giusta sarebbe stata quella l'irricevibilità della memoria, ma vanno fatti i conti con il rischio di ledere, per un fatto così formale qual è il numero delle copie di un atto, il diritto fondamentale del contraddittorio.

Forse la soluzione giusta poteva essere quella di prevedere la predetta copiatura "d'ufficio", con un sostanzioso addebito di spese a carico della parte inadempiente, possibile anche in ragione del fatto.

La vera novità apportata dalla modifica all'articolo R31 è, invece, la possibilità di inviare, dalle parti in lite al TAS e – viceversa – dal TAS alle parti in lite, tutti i documenti allegati agli atti difensivi per corriere elettronico (mail).

Questa novità snellisce sicuramente la procedura atteso che i documenti allegati, che necessariamente comprendono spesso anche le normative applicabili, sono assolutamente voluminosi creando, in relazione anche alla ridetta necessità di copie plurime, evidenti difficoltà logistiche. Soprattutto se si considera che, spesso, il cartaceo deve attraversare mezzo Mondo.

La novità ha altresì il pregio di aprire la strada all'uso procedimentale del sistema elettronico che, allorquando le tecnologie di certificazione saranno globalizzate, potrà essere generalizzato a tutti gli atti dell'arbitrato, riducendo al massimo le difficoltà logistiche ora persistenti, soprattutto con riferimento agli arbitrati particolarmente complessi.

Alcune modifiche riguardano anche il regime de «I Termini» di cui all' *articolo R32*.

Il regime del 2004 (*dies a quo* quello nel quale la parte ha ricevuto la notifica del TAS; calcolo comprensivo dei giorni festivi e/o non-lavorativi; *dies ad quem* fino alla mezzanotte, e comunque il giorno successivo se festivo) non ha subito modifiche sostanziali se non per quanto attiene la proroga eventualmente concedibile dal Presidente della Formazione (o, in mancanza, dal Presidente della Camera), e che la novella 2010 ha ristretto alla condizione che il termine iniziale non sia ancora spirato al momento della presentazione della richiesta motivata della parte.

Resta ferma l'esclusione della proroga del termine per la dichiarazione d'appello.

Costituisce invece un' assoluta novità, che ha colmato una lacuna obiettiva del Codice 2004, l'introduzione (*ultimo capoverso* dell' *articolo R32*) del potere della Formazione (o, se non ancora costituita, del Presidente della Camera), su richiesta motivata, di sospendere l' arbitrato per una durata limitata.

In tema di «Ricusazione» (*articolo R34*) la competenza a decidere su tale istanza è stata trasferita dal CIAS (ovvero: il plenum dei 20 membri) al suo *Boureau*, costituito⁸ dal Presidente e dai due Vice Presidenti del CIAS, nonché dai Presidenti delle due Camere del TAS.

Tale trasferimento di competenza è certamente utile per accelerare e snellire il procedimento di ricusazione, con particolare riferimento ai casi più semplici o oggettivamente incontrovertibili.

Per i casi più complessi la novella 2010 prevede infatti la facoltà del *Boureau* di rimettere ogni decisione al plenum del CIAS.

Il fine del legislatore 2010 di snellire il più possibile il procedimento arbitrale ha informato anche la nuova formulazione dell' *articolo R37* («Misure provvisorie e cautelari») nel quale, al penultimo capoverso, è stato introdotto il potere del Presidente della Camera (o, secondo i casi, del Presidente della Formazione) chiamato a pronunciarsi sulle cautele, di esaminare in primo luogo la competenza del TAS sulla controversia dedotta, e quindi disporre dirimentemente la chiusura di quel procedimento per il quale egli ritiene che il TAS sia manifestamente incompetente.

3.5 Sulle disposizioni particolari della procedura di arbitrato ordinario

Dopo un *maquillage* formale dell' *articolo R38* («La richiesta di arbitrato») nel quale, nell' elenco degli elementi da introdurre necessariamente nella domanda di arbitrato, e segnatamente sui dati anagrafici della parte convenuta (*defendeur*), è ora specificato che l' indirizzo deve essere completo, e che devono essere inseriti i dati anagrafici di tutti i convenuti se ve ne è una pluralità, la novella 2010 introduce

⁸ Articolo S7.

in coda al successivo *articolo R39* («La risposta») la previsione della facoltà della parte convenuta di chiedere che il termine per il deposito della sua memoria di risposta sia fissato dopo che la parte attrice (*demanderesse*) abbia ottemperato al pagamento degli oneri amministrativi arbitrati.

L'innovazione vuole evitare che la parte convenuta sia costretta a porre in essere un'attività difensiva, sicuramente impegnativa ed onerosa, fino a quando la parte attrice non abbia confermato la sua volontà di deferire l'arbitrato sostenendone i relativi oneri.

Sempre in tema di oneri amministrativi la Riforma 2010 prevede ora (*articolo R40.3*) la possibilità per la Cancelleria del TAS di non procedere, in assenza di pagamento dei medesimi, né alla constatazione della costituzione della Formazione, né alla trasmissione dei dossier agli Arbitri.

In coda all'articolo R40.3 è ora ufficializzata la figura di un cancelliere speciale per uno specifico arbitrato: il cosiddetto *Greffier ad hoc* che fino ad oggi esisteva solo nella prassi.

Questi è una figura complessa, sia per qualificazione professionale sia per la funzione che svolge all'interno della Formazione.

È un giurista. Normalmente un avvocato. Normalmente esperto di diritto svizzero. Egli coadiuva direttamente con la Formazione per tutte le ricerche giurisprudenziali e/o afferenti precedenti decisioni del TAS, ovvero quelle dottrinarie. Collabora anche alla stesura materiale del lodo arbitrale, con particolare riferimento alla esposizione degli atti difensivi, delle risultanze delle istruttorie, e delle discussioni orali alle udienze arbitrali.

La nuova norma del Codice 2010, prevede che il *Greffier ad hoc* sia indipendente dalle parti in lite, e dispone che i suoi onorari siano inclusi nelle spese di arbitrato.

Analoghe norme sull'omesso pagamento degli oneri amministrativi e sul *Greffier ad hoc*, come vedremo, sono state previste dalla novella 2010 anche per la procedura d'appello.

Importanti innovazioni sono state introdotte all'*articolo R41* («Arbitrato multi-parti») con particolare riferimento (*commi 3 e 4*) all'intervento dei terzi.

Innanzitutto il Codice 2010 prevede un prolungamento del termine per depositare la domanda di intervento che nel 2004 coincideva con il termine per il deposito della memoria di risposta, e che d'ora in avanti è fissato nei dieci giorni successivi al momento in cui il terzo-interveniente apprende dell'esistenza dell'arbitrato.

La Riforma, dunque, dilata molto il termine in favore del terzo-interveniente, rendendo così effettivo questo importantissimo istituto procedimentale prima ristretto in tempistiche che di fatto ne vanificavano la concreta attuazione.

Il termine in favore del terzo interveniente, seppur determinabile con riferimento alla presa di conoscenza soggettiva dell'esistenza della procedura, ha comunque un termine finale oggettivo che la nuova norma fissa alla data dell'udienza. Ovvero alla data della chiusura della procedura "scritta" se non viene

celebrata alcuna udienza.

Altra rilevante innovazione è costituita dall'attribuzione alla Formazione (*comma 4, penultimo capoverso*) del potere di qualificare la posizione sostanziale e procedimentale (*statut*) del terzo interveniente, e di determinare i suoi diritti in seno all'arbitrato.

Ultima, interessantissima, innovazione è costituita dalla previsione (*comma 4, ultimo capoverso*) della possibilità per la Formazione, dopo essersi consultata con le parti, di autorizzare il deposito nell'arbitrato di memorie *amicus curiae*.⁹

Con la Riforma 2010 possiamo ritenere concluso il percorso di inserimento a pieno titolo nell'arbitrato TAS dei terzi, siano essi portatori di un interesse diretto e particolare nel caso in controversia, siano essi portatori di un interesse indiretto e generale.

Il legislatore 2010 è intervenuto anche in tema di «Confidenzialità» della procedura (*articolo R43*), anche al fine di mettere a disposizione degli utenti l'archivio della giurisprudenza arbitrale.

La riservatezza sui fatti in controversia e sulle informazioni in generale è stata alleggerita passando dal divieto assoluto ed inderogabile della novella 2004, all'attuale divulgabilità «con l'autorizzazione del TAS».¹⁰

Quanto alla pubblicazione del lodo arbitrale, essa è oggi possibile, non solo quando tutte le parti sono d'accordo, ma anche quando lo decide autonomamente il Presidente della Camera interessata.

In tema di «Istruzione scritta» (*articolo R44, comma 1*) il Codice 2010 prevede ora che, negli scritti difensivi, l'induzione di testimoni deve essere accompagnata dall'indicazione dell'oggetto della testimonianza, e l'induzione di esperti accompagnata dall'indicazione della materia nella quale essi sono specializzati.

Analoga integrazione è stata introdotta anche per il procedimento d'appello.

Sempre in tema di istruzione scritta, è stata introdotta (*ultimo capoverso*) la previsione di un termine, fissato discrezionalmente dalla Cancelleria del TAS, per il deposito di difese in replica alla eventuale avversa presentazione di una domanda riconvenzionale, ovvero di un'eccezione di incompetenza.

⁹ *Amicus curiae* – tradotto letteralmente: “amico della Corte” – indica chiunque, che non sia parte in causa, che offra il suo “aiuto” volontario al Giudicante nel sostenere le ragioni di una determinata soluzione della controversia. Soggettivamente l'*amicus curiae* è un soggetto diverso dal terzo interveniente. Oggettivamente l'apporto dell'*amicus curiae* attiene a qualunque argomento che sia relativo al caso in decisione: dalla legge da applicare, alle informazioni sulle parti in lite, alle implicazioni che la decisione del caso può avere su soggetti diversi dalle parti, ovvero le possibili ricadute indirette della decisione, in modo che questa non dipenda esclusivamente da quanto dedotto dai soli difensori dei litiganti. È un istituto tipico dell'ordinamento processuale degli Stati Uniti d'America.

¹⁰ Nella norma attuale è rimasto, immagino per un errore materiale nella riedizione dal vecchio al nuovo testo, il richiamo al TAS tra i soggetti vincolati alla Riservatezza («*Le parties, les arbitres et le TAS s'engagent à ne pas divulguer ...*»), richiamo che ora non ha più senso stante l'introduzione della derogabilità proprio su autorizzazione dello stesso TAS.

L'intervento della Riforma 2010 sulle disposizioni particolari della procedura di arbitrato ordinario si avvia a conclusione con un paio di aggiustamenti in tema di «Istruzione orale» (*articolo R44, comma 2*) nella quale l'esclusione o la limitazione di una testimonianza da parte della Formazione è ora possibile anche parzialmente con riferimento ad una sola parte di essa, nonché in tema di «Procedura accelerata» (*articolo R44, comma 3*) alla quale oggi si può ricorrere, non solo per decisione della Formazione, ma anche per decisione del Presidente della Camera.

L'ultima novità in argomento riguarda il «Lodo» (*articolo R46*) e, segnatamente, la codificazione di quella che già era una prassi per il TAS, di non dare alcun riconoscimento alla opinioni dissidenti di un Arbitro, e di non darne comunicazione.

Analoga novità, come vedremo, è stata introdotta anche per la procedura d'appello.

3.6 *Sulle disposizioni particolari della procedura arbitrale d'appello*

La prima novità attiene (analogamente a quanto abbiamo già visto per la procedura ordinaria sub art. R38) alla espressa previsione della possibilità che anche nella procedura di appello ci possa essere una pluralità di convenuti.

Così all'*articolo R48, primo capoverso* («La dichiarazione d'appello») è ora previsto che la parte attrice (*appellant*) deve indicare i dati anagrafici della parte convenuta (*l'intimé*), o delle parti convenute (*gli intimés*).

L'inserimento nel *secondo capoverso* (in tema di pagamento del diritto amministrativo) del richiamo all'articolo R64.1, è semplicemente un coordinamento con la modifica 2010 di detto articolo che vedremo più avanti.

Un'importante innovazione attiene alla presentazione dei «Motivi di appello» di cui all'*articolo R51, primo capoverso*.¹¹

È accaduto che alcune dichiarazioni d'appello contenessero oltre alle domande conclusive anche la descrizione dei fatti e delle ragioni in diritto che le sostengono, e che – conseguentemente non fossero poi depositati motivi d'appello, o fossero depositati motivi con mero rinvio alla dichiarazione d'appello.

Tale irrituale *modus procedendi* ha comportato non pochi problemi di valutazione sull'effettivo compimento delle prescrizioni del Codice e – quindi – sull'ammissibilità/ricevibilità di un siffatto appello, ed ha determinato il CIAS ad intervenire per fare chiarezza sulla sua validità e/o sugli effetti di tale comportamento

¹¹ Ricordiamo che l'atto introduttivo della procedura d'appello si compone di due scritti diversi e separati: (art.R48) la *dichiarazione d'appello* da presentarsi entro il termine d'impugnazione previsto nei regolamenti dell'organismo sportivo dal quale promana la decisione appellata e – se non previsto – nei 20 giorni successivi al ricevimento della decisione appellata, e (art.R51) i motivi d'appello che devono essere depositati nel termine di 10 giorni successivi allo spirare del termine d'appello. La differenza tra i due atti è data dal fatto che nella *dichiarazione d'appello* le deduzioni di merito sono limitate alla sola formulazione delle domande conclusive, mentre è nei motivi d'appello che si deve esporre i fatti e le ragioni in diritto che sostengono le domande dell'appellante.

procedimentale dell'appellante.

L'attuale formulazione dell'articolo R51 dispone che l'appellante, sempre nel termine dei dieci giorni dallo spirare del termine d'appello, può depositare i motivi di appello "ovvero informare per iscritto la cancelleria del TAS che la dichiarazione d'appello deve essere considerata come memoria d'appello".

Il mancato deposito di tale dichiarazione (sostitutiva dei motivi d'appello) comporta che il TAS debba considerare ritirato l'appello.

Al *secondo capoverso* dell'articolo R51 sono state poi apportate le stesse modificazioni che abbiamo già visto per la procedura ordinaria (art. R44.1) per l'induzione di testimoni ed esperti, ovvero l'odierna necessità che l'appellante accompagni la richiesta istruttoria dall'indicazione dell'oggetto della testimonianza, e della materia nella quale gli esperti sono specializzati.

All'*articolo R52*, che riguarda «La messa in opera dell'arbitrato da parte del TAS», il potere del TAS di non dar corso all'arbitrato è stato esteso dal caso di inesistenza della convenzione d'arbitrato (l'unico previsto nel Codice del 2004) anche a quello in cui la convenzione d'arbitrato non ha manifestamente alcun legame con la controversia deferita.

Di grande interesse è, sempre all'art. R52, l'introduzione all'ultimo capoverso che, per la prima volta nel procedimento di appello, prevede il potere del Presidente della Formazione o, se non nominato, del Presidente della Camera, sentite le parti in lite, di riunire la procedura con altra già pendente avente identità di atto impugnato.

All'articolo R52 è stata, infine, codificata quella che fino ad oggi era solo una prassi del TAS, ovvero l'inviare, per conoscenza, all'organo sportivo che ha pronunciato la decisione appellata una copia della dichiarazione d'appello e della memoria d'appello.

Analogamente a quanto innovato nel procedimento *ordinario*, anche in questo *d'appello* il Codice 2010 prevede ora (*articolo R54*) sia la possibilità per la Cancelleria del TAS di non procedere, in assenza di pagamento dei diritti amministrativi di cui all'art. R64.2, né alla constatazione della costituzione della Formazione, né alla trasmissione dei dossier agli arbitri, sia la possibilità di nomina del *Greffier ad hoc*.¹²

Fortemente innovativa è l'abolizione, fino al 2004 prevista all'*articolo R55* «La risposta dell'intimato», della possibilità per la parte intimata di presentare domande riconvenzionali; *rectius*: di impugnare in via riconvenzionale la decisione appellata.

L'abrogazione ha ragione nel fatto che attraverso l'impugnazione riconvenzionale (possibile fino a venti giorni successivi al deposito dell'appello) la parte appellata di fatto godeva del vantaggio di un termine di impugnazione più lungo rispetto a quello dell'appellante.

La riforma 2010 ha dunque fissato il principio per il quale, chiunque voglia

¹² Si veda sopra il commento all'art. R40.3.

appellare una decisione, deve inderogabilmente farlo nell'unico termine di appello previsto per tutti dall'art. R49.

Ancora analogamente a quanto ora previsto nel procedimento ordinario, anche in questo d'appello è data la possibilità all'intimato (sempre all'articolo R55, ultimo capoverso) di chiedere che il termine per il deposito della sua memoria di risposta sia fissato dopo che la parte intimante ha ottemperato al pagamento degli oneri amministrativi arbitrari.¹³

L'articolo R56 del Codice prevede (già nell'edizione 2004) che i motivi di appello e la risposta della parte appellata devono esaurire le argomentazioni difensive, e che solo con l'accordo delle parti, oppure solo per decisione del Presidente della Formazione che abbia rilevato la presenza di circostanze eccezionali, è possibile derogare al divieto di *mutatio libelli* e, quindi, completare le argomentazioni, e/o produrre nuovi documenti, e/o indurre nuovi mezzi di prova.

A partire dal 2010 la deroga al divieto riguarda (fermi i requisiti appena esposti che la condizionano) anche il «completamento e/o la modificazione delle conclusioni» delle parti.

Sempre all'articolo R56, è stata colmata un'importante lacuna, costituita dal fatto che nell'edizione del 2004 non era espressamente previsto il tentativo di conciliazione anche per il procedimento d'appello.

In verità la novità è più formale che sostanziale perché la pratica della conciliazione (finalizzata ad una transazione) appartiene, a mio avviso, all'istituto arbitrale senza alcuna necessità di specifica previsione, rientrando essa nel compendio del generale diritto a contrarre che ogni ordinamento riconosce a ciascun soggetto giuridico.

Ancora un *maquillage* all'articolo R58 alla rubrica del quale («Diritto Applicabile») è stato specificato il riferimento al *merito* della controversia (ora: «*Droit applicable au fond*»).

Anche per il procedimento d'appello (*articolo R59 - «Il Lodo»*), così come avvenuto per il procedimento ordinario,¹⁴ è stata codificata la prassi del TAS di non dare alcun riconoscimento alla opinioni dissidenti di un Arbitro, e di non darne comunicazione.

Il termine per il deposito del lodo è stato ampliato dai quattro mesi dal deposito della dichiarazione d'appello della norma 2004, ai tre mesi dal trasferimento dei dossier alla Formazione. Con tale diverso *dies a quo* il legislatore del 2010 ha purgato il termine da tutti gli incidenti preliminari del procedimento, quali quelli afferenti la costituzione della Formazione, la scelta della lingua, il pagamento dei diritti amministrativi, attendendosi ora un minor numero di richieste di proroga che, certo, non danno prestigio all'autorevolezza che il TAS merita.

¹³ Per le ragioni di tale innovazione si veda sopra il commento all'art. R39.

¹⁴ Si veda sopra il commento all'art. R46.

3.7 Sulla procedura consultativa

La procedura consultativa, ovvero quella che accede alla funzione del TAS di rendere pareri su questioni giuridiche concernenti la pratica e lo sviluppo dello sport, ha subito una sola modifica afferente l'elencazione dei soggetti legittimati a proporre la domanda di consultazione.

Nella versione 2004 (*articolo R60*), oltre al CIO, alle Federazioni internazionali, ai Comitati olimpici nazionali, all'Agenzia Mondiale Antidoping, ed ai Comitati organizzatori dei giochi olimpici, erano indicate come legittimati attivi anche le associazioni riconosciute dal CIO.

Nella versione 2010 il termine «associazioni» è stato sostituito con «organizzazioni» riconosciute dal CIO.

Il CIAS non ha dato alcuna indicazione sulle ragioni di tale modifica che, evidentemente, non può essere solo lessicale.

Si può immaginare, confrontando l'etimologia dei due termini utilizzati, e ritenendo il termine organizzazioni più selettivo di associazioni,¹ che la *ratio* del legislatore sia stata quella di restringere la legittimazione a promuovere la richiesta di consultazione solo a quegli enti che costituiscono la pianta organica generale dello sport mondiale, con esclusione di ogni altro ente che sia portatore di interessi non generali (come ad esempio le associazioni di categoria) seppur rientrante nel novero degli enti riconosciuti dal CIO.

Tale conclusione è però un mio mero esercizio accademico. La risposta ci sarà data solo dall'esame di quelli che saranno i frutti dell'applicazione concreta della novità da parte del TAS.

3.8 Sui costi amministrativi dell'arbitrato

Il capitolo dei costi amministrativi si apre con alcune correzioni formali all'*articolo R64* che riguarda le spese «In generale».

Innanzitutto (*commi 1 e 2*) si chiarisce che il Diritto di cancelleria ivi previsto (500/CHF) è a carico sia dell'istante il procedimento *ordinario*, sia dell'appellante nel procedimento *d'appello*. Nella prassi era così anche nella vigenza del Codice 2004, ma ora è scritto chiaramente.

La seconda correzione formale riguarda l'apposizione dell'aggettivo

¹⁵ Dizionario Francese Larousse:

Organisation: *action d'organiser, de structurer, d'arranger, d'aménager; avoir le sens de l'organisation; manière dont quelque chose se trouve structuré, agencé; la structure elle-même; l'organisation complexe du cerveau.*

Association: *Groupement, en général d'une certaine ampleur, dont les buts sont définis par un qualificatif: une organisation syndicale; action d'associer, de s'associer; travailler en association avec un ami; groupement, réunion en un tout de choses diverses; groupement de personnes qui s'associent à une fin déterminée: association sportive.*

«eventuale» alla domanda riconvenzionale. Che la domanda riconvenzionale sia eventuale è lapalissiano, ma ora – anche questo – è scritto.

Le modifiche all'articolo R64 si concludono con due addizioni sostanziali:

- al *comma 2 secondo capoverso*, la sanzione di reputare ritirato un appello, o un'istanza di arbitrato ordinario, o una domanda riconvenzionale per i quali non sia stato versato il suddetto diritto di cancelleria, è ora subordinato alla fissazione di un termine *ultimatum* da parte del TAS;
- al *comma 5* è ora specificato che la decisione della Formazione di porre a carico del soccombente le spese sostenute dalla parte vittoriosa per la difesa tecnica, i testimoni, e gli interpreti, è assunta liberamente, ovvero con potere totalmente discrezionale sull'*an* e sul *quantum*.

Fermo il Diritto di Cancelleria fissato nella modestissima cifra sopra indicata, il CIAS ha inteso, anche con la Riforma del 2010, perseguire il principio generale per il quale gli oneri amministrativi delle procedure arbitrali *d'appello* non devono costituire per gli Atleti un ostacolo insormontabile per l'esercizio del loro diritto di reagire ad una sanzione disciplinare che reputano illegittima o ingiusta.

In tale linea il Codice 2010 (*articolo R65*) ha confermato la sostanziale gratuità degli arbitrati proposti in appello contro decisioni esclusivamente disciplinari, ma limitatamente a quelle pronunciate da una Federazione o da una Organizzazione sportiva Internazionale, ovvero da una Federazione/Organizzazione sportiva Nazionale che agisce per delega di quella internazionale. Questo significa che le decisioni pronunciate autonomamente dalle Federazioni e/o dalle Organizzazioni nazionali possono essere impugnabili al TAS, ma che le parti devono contribuire alle spese di procedura.

Come nel 2004 resta, e resta immutata, la possibilità per il Presidente della Camera, d'ufficio o su richiesta del Presidente della Formazione, di applicare ad una procedura d'appello l'addebito delle spese di funzionamento del TAS e di difesa della parte vittoriosa (secondo quanto previsto all'art.R64), qualora sussistano circostanze che lo giustifichino.

Per le procedure consultative (*articolo R66*) le spese sono, a partire dal 2010, necessariamente a carico della parte istante.

3.9 Sulle disposizioni finali

Come abbiamo già fatto cenno in apertura di capitolo, l'*articolo R67* ha fissato al 1° gennaio 2010 l'entrata in vigore delle nuove norme, ed ha stabilito che esse si applicano alle sole procedure iniziate successivamente all'entrata in vigore. La norma transitoria consente comunque alla parti di un arbitrato già pendente al 1° gennaio 2010 di chiedere, d'accordo tra loro, l'applicazione del nuovo Codice.

L'ultima modifica (*articolo R68*) riguarda l'introduzione dell'affermazione del principio di non responsabilità degli Arbitri (ma anche dei Mediatori, del CIAS e dei suoi membri, e del TAS e dei suoi impiegati) per tutti gli atti (ma anche le omissioni) relativi a tutte le procedure.

3.10 Il Tariffario delle spese di arbitro

Il Tariffario (Allegato II al Codice) che, pure, sarà in vigore a partire dal 2010 prevede un incremento delle spese di procedura solo per gli arbitrati nei quali è dedotta una lite di valore superiore ai cinquecentomila franchi svizzeri.

Il nuovo Tariffario ha altresì introdotto il criterio progressivo anche per gli onorari degli arbitri che saranno liquidati in ragione di un compenso orario che varia dai 250/CHF per le liti di valore inferiore a un milione di franchi svizzeri, ai 400/CHF per le liti di valore superiore ai dieci milioni di franchi svizzeri.

NOTA A SENTENZA

Cass. 29 settembre 2009 n. 38154

**Attività sportiva – Tutela sanitaria dell’atleta – Erronea certificazione d’idoneità
– Responsabilità della struttura certificante – Responsabilità solidale della
Federazione – Obbligo di tutela medico-sportiva dell’atleta**

In caso di erroneo rilascio di certificazione medica, la Federazione è responsabile solidalmente, per responsabilità contrattuale e vicaria, con il medico esterno alla sua struttura associativa per la posizione di garanzia in ordine alla tutela medico-sportiva, discendente da obbligazione assunta nei confronti dell’atleta all’atto di tesseramento.

**LA RESPONSABILITÀ DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
NAZIONALI PER ERRONEA CERTIFICAZIONE DELL’IDONEITÀ
SPORTIVA RILASCIATA PRESSO STRUTTURE SANITARIE
ESTERNE ALL’ATLETA DILETTANTE**

di Ruggero Stincardini e Alessio Piscini***

SOMMARIO: 1. Il fatto e lo svolgimento del processo – 2. Riflessioni sulla qualificazione giuridica del rapporto di tesseramento e conseguente disamina degli obblighi in capo alla FIGC – 3. La tutela sanitaria dei dilettanti tesserati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio e il ruolo dai Centri Specializzati – 4. La responsabilità di cui agli articoli 1228 e 2049 c.c. – Conclusioni

1. La recentissima sentenza in commento ripropone due importanti, quanto attuali, problematiche.

* Ruggero Stincardini è Avvocato del Foro di Perugia; Docente di Diritto civile e di Diritto Sportivo presso l’Università Telematica E-Campus, Docente Master di Diritto Sportivo sempre presso l’Università Telematica E-Campus, Docente del modulo di Diritto Sportivo (dell’insegnamento ufficiale di Elementi di Diritto), presso il Corso di Laurea in Interfacoltà Intercorso in Scienze Motorie e Sportive, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia; Responsabile Affari Legali della Lega Nazionale Professionisti in Milano; Componente dell’European Social Dialogue in the Professional Football Sector, Membro del TAS-CAS di Losanna.

** Alessio Piscini è Avvocato del Foro di Firenze; Docente Master in Diritto ed Economia dello

La prima è quella connessa al rapporto sussistente tra i tesserati e la Federazione Sportiva Nazionale (FSN) per la quale il tesseramento è operativo. La seconda è quella relativa alla fondamentale esigenza di tutela della salute degli atleti, tanto dilettanti quanto professionisti.

Un giovanissimo calciatore (Atleta) venne tesserato come dilettante dalla FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio (Federazione) sulla base di una certificazione di idoneità sportiva rilasciata da un Centro di Medicina Sportiva (Centro Medico) nel quale collaborava un medico specialista cardiovascolare che, colposamente, non aveva diagnosticato una cardiomiopatia ipertrofica congenita, patologia che non consente la pratica sportiva, tant'è che il giovane Atleta, poi, perì tragicamente nel corso di una gara del campionato federale.

Rinviato a giudizio, il medico specialista cardiovascolare fu condannato dal Tribunale per il reato di omicidio colposo *ex* articolo 589 del codice penale, ritenuto che l'omessa diagnosi e la conseguente certificazione di idoneità sportiva costituivano sua colpa professionale riferibile a negligenza ed imperizia, e che tale condotta era eziologicamente legata all'evento morte, che non si sarebbe verificato qualora fosse stata denegata al giovane l'autorizzazione a disputare gare agonistiche. La condanna fu alla reclusione, nonché al risarcimento dei danni in solido con i due responsabili civili: il Centro Medico e la Federazione.

Il Tribunale individuò la responsabilità indiretta del Centro Medico sotto due profili: quello extracontrattuale nella *culpa in vigilando* *ex* articolo 2049 del codice civile per il fatto del preposto medico specialista cardiovascolare, e quello contrattuale *ex* articolo 1228 del codice civile in forza dell'obbligo del debitore di rispondere dei fatti colposi dei terzi propri ausiliari nell'adempimento dell'obbligazione.

Anche per la Federazione il Tribunale affermò la responsabilità indiretta sotto i medesimi profili degli articoli 2049 e 1228 del codice civile, per essersi essa avvalsa, ai fini della tutela medico-sportiva dell'Atleta che aspirava al tesseramento, delle prestazioni del medico specialista cardiovascolare, del quale ha fatto propria la scellerata certificazione.

La sentenza d'Appello confermò integralmente quella di prime cure, e venne ricorso per cassazione dai due responsabili civili.

La Federazione, tra l'altro e per quanto qui di interesse, dedusse avanti la Suprema Corte il difetto logico di motivazione (i) perché essa non ha poteri di direzione e di controllo sull'operato del personale dei presìdi sanitari che operano in piena autonomia, ed ai quali la legge demanda il rilascio dei certificati di idoneità sanitaria all'esercizio dell'attività sportiva, (ii) perché non c'è prova del rilascio da parte della Federazione di una delega al Centro Medico al quale il giovane Atleta si era autonomamente rivolto, (iii) perché, relativamente all'ipotesi extracontrattuale, non c'è nel caso di specie alcun potere in capo alla Federazione di direzione e vigilanza sugli operativi del Centro Medico, ed infine (iv) perché, relativamente all'ipotesi contrattuale, difetta qualunque vincolo contrattuale tra il medico e/o il Centro Medico

e la Federazione.

La Suprema Corte, confermato il nesso eziologico tra la morte del giovane Atleta e la condotta colposa del medico, rigettò tutti i suddetti motivi e confermò tutte le condanne disposte dai giudici di merito.

2. Lo studio critico della sentenza esige una riflessione prodromica sulla qualificazione del rapporto di tesseramento e sugli obblighi che da esso discendono sulla Federazione Sportiva Nazionale.

Il vincolo di tesseramento è il principio fondamentale, necessario, ed imprescindibile nell'ordinamento sportivo per chi intende esercitare un'attività sportiva a livello agonistico organizzata da una FSN.

Il tesseramento costituisce dunque l'atto formale con il quale una Federazione Sportiva Nazionale conferisce al praticante l'abilitazione all'esercizio dell'attività sportiva agonistica nelle competizioni e gare ufficiali da essa organizzate.¹

Le normative vigenti in materia di tesseramento sono dettate essenzialmente per far fronte alla necessità di identificare (seppur a vario titolo) i soggetti che partecipano all'organizzazione sportiva: dirigenti societari e federali, atleti, collaboratori, tecnici ed arbitri. Questo fondamentale bisogno si pone come necessario sia al fine di verificare il regolare e corretto svolgimento di gare, competizioni e campionati, sia a quello di regolamentare quanto più organicamente possibile i rapporti giuridici intercorrenti tra detti soggetti.

Sono quindi tesserati – al pari degli atleti – anche tutti gli altri soggetti che le rispettive FF.SS.NN. individuano nell'ottica delle esigenze di ordine e di buon funzionamento dell'apparato sportivo volto alla realizzazione degli scopi propri del CONI.

Sull'individuazione della natura giuridica del rapporto di tesseramento corrente tra una persona fisica, atleta o altro soggetto che sia, e l'ente federale, non c'è unanimità tra gli studiosi della materia che si dividono tra coloro che ne sostengono la natura pubblicistica e quelli che sostengono la natura privatistica.²

La tesi pubblicistica considera il rapporto di tesseramento alla stregua di un provvedimento amministrativo di ammissione in un'organizzazione, in virtù dell'intrinseco legame sussistente tra le norme (federali) che disciplinano l'istituto del tesseramento e le notevoli funzioni pubbliche affidate alle FF.SS.NN. Per i sostenitori della tesi pubblicistica le norme federali avrebbero quindi natura di norme di azione, e non di relazione, con la conseguenza che al richiedente il tesseramento è riconosciuto un semplice interesse legittimo, piuttosto che un diritto soggettivo.³ La giurisprudenza dominante⁴ sembra avallare questo orientamento

¹ G. VALORI, *Diritto nello sport: principi, soggetti, organizzazione*, Giappichelli, Torino, 2005.

² G. VALORI, *Diritto nello sport: principi, soggetti, organizzazione*, cit., 175.

³ Sembra qui riproposta l'interessante dialettica sussistente tra norme di relazione e norme di azione (e, correlativamente di diritti soggettivi ed interessi legittimi). Le prime sono deputate alla disciplina dei rapporti intersoggettivi tra i privati, e tese pertanto alla delimitazione delle posizioni giuridiche di un soggetto in correlazione con (paritarie) posizioni giuridiche altrui. L'interesse tutelato in capo al soggetto legittima la norma stessa all'attribuzione di una posizione di vantaggio a costui rispetto ad altri consociati, delimitando le rispettive sfere giuridiche e

laddove, affermando che in capo al soggetto tesserato non sussiste un vero e proprio diritto soggettivo ma un mero interesse alla ratifica federale della sua domanda, riconduce il tesseramento nell'alveo dell'atto amministrativo nel senso proprio del termine, al punto che la Cassazione lo equipara ai provvedimenti di iscrizione - ammissione o di licenza.⁵

La tesi privatistica considera invece il tesseramento un atto contrattuale soggetto alla disciplina sulle associazioni, e quindi le richieste di tesseramento delle mere proposte negoziali non soggette ad alcun obbligo del destinatario di accettarle.

L'opzione dell'una o dell'altra tesi, comporta conseguenze ovviamente diverse in tema di responsabilità, di sanzioni, e di competenza processuale.

In tema di responsabilità, ad esempio, si applicheranno le norme civilistiche afferenti la lesione di diritti soggettivi nell'un caso, ovvero nell'altro caso quelle previste per la responsabilità amministrativa per la lesione di un interesse legittimo.

Così, nel campo processuale, la tesi privatistica colloca il rapporto sotto la giurisdizione del giudice ordinario, e la tesi pubblicistica lo colloca in quello del giudice amministrativo.

La contrapposizione tra le due tesi è generata dalla *vexata quaestio*, più volte dibattuta,⁶ della natura giuridica delle Federazioni Sportive Nazionali che, per decenni, hanno vissuto in bilico tra la natura pubblicistica derivante dal legame organico con l'ente pubblico CONI,⁷ e la natura privatistica consustanziale all'autonomia originaria dell'ordinamento sportivo, settoriale e sovranazionale.⁸

ponendo in capo allo stesso il potere di pretendere determinati comportamenti (diritto soggettivo). Le norme di azione, per contro, sono stabilite per l'esercizio del pubblico potere; esse nulla conferiscono al soggetto, se non quella posizione soggettiva (totalmente sconosciuta negli altri ordinamenti e chiamata interesse legittimo), in virtù della quale sorge una pretesa dello stesso all'osservanza delle norme vigenti da parte della PA, con riguardo al buon esercizio dei pubblici poteri che interferiscano con l'interesse (privato) in questione. In altre parole, diverso è il punto di partenza rispetto ai diritti soggettivi (esiste qua infatti un cd. rapporto di 'potestà - soggezione', poiché il privato che si trova a pretendere certi comportamenti dalla PA non può essere considerato in una posizione sostanziale di parità con la stessa), ma è diversa è pure la pretesa che il soggetto può vantare (concretizzandosi essa nella mera pretesa al rispetto, da parte della Pubblica Amministrazione, della normativa all'uopo dettata per il corretto esercizio dei pubblici poteri, che nel caso di specie protegge anche un interesse privato in capo al soggetto, *ma mai* scaturente nel potere di pretendere certi comportamenti in via diretta dalla PA). Molto ampia risulta essere la dottrina in merito a questa tematica; si veda su tutti B. CAVALLO, *Teoria e prassi della pubblica organizzazione*, Giuffrè, Milano, 2005; A.M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Jovene, Napoli, 1959; F. G. SCOCA, *Giustizia amministrativa*, Torino, Giappichelli, 2006; P. VIRGA, *Diritto amministrativo*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1983; M. S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1993.

⁴ Cass., sez. un., 9 maggio 1986, n. 3091, ampiamente trattata nel lavoro di V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 1995, 125.

⁵ Cass., sez. un., 9 maggio 1986, n. 3091.

⁶ A. PISCINI, *Il tesseramento di un atleta: natura giuridica dell'atto e dei vincoli conseguenti*, FIGC-LPSC e Fondazione Franchi, Roma, 2003, 40.

⁷ L'articolo 1 della Legge 16 febbraio 1942 n. 426 stabilisce: «sono organi del CONI la Federazione Italiana di Atletica leggera, la Federazione Italiana Sport Invernali, e via dicendo». Tale interesse dello Stato per lo sport olimpico è un *unicum* nel mondo occidentale.

⁸ Così M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1949, 1.

Nel 1999, il Decreto Legislativo 25 luglio 1999 n. 242 (meglio noto come «Decreto Melandri») sembrava aver definito la questione affermando espressamente che le Federazioni Sportive Nazionali hanno «personalità giuridica di diritto privato».⁹ L'affermazione è però rimasta isolata rispetto all'impianto del Decreto Melandri che fondandosi sul mantenimento della qualifica di ente pubblico del CONI¹⁰ ha comunque dovuto affermare che le FF.SS.NN. «svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività».¹¹ Simile – ibrida – impostazione ha determinato la perpetuazione della c.d. tesi mista che afferma la possibilità per un soggetto privato (*id sunt* le FF.SS.NN.) di far parte di un modello o di un sistema della Pubblica Amministrazione, al cui vertice è l'ente pubblico di cui il soggetto privato fa parte e ne condivide le finalità (*id est* il CONI).¹²

L'elezione dell'una piuttosto che dell'altra soluzione teorica, determina l'applicazione nei rapporti tra le Federazioni e le sue componenti dei principi di diritto pubblico, ovvero di quelli di diritto privato. In particolare, per quanto riguarda la qualificazione dell'atto giuridico del tesseramento, relativamente alla identificazione dei diritti e dei doveri in capo ai singoli tesserati.

Se, infatti, l'atto di tesseramento assume valenza di ammissione alla Federazione quale membro (*recte*, come da dominante dottrina, «atto di adesione»),¹³ allora al tesserato spetteranno diritti e obblighi di ogni associato, ai sensi degli artt. 36 e ss. del codice civile, ivi compreso il rispetto integrale, da parte dell'ente, delle obbligazioni previste dalle carte federali. Se, al contrario, il tesseramento, nella sua peculiare natura trilatera,¹⁴ costituisce atto di natura ammissiva (una sorta di autorizzazione) all'ordinamento di settore, non vi sarà alcun rapporto giuridico diretto tra il tesserato e la Federazione, rilevando, a fini privatistici, soltanto l'*affectio societatis* espressa nell'aderire alla singola società sportiva (o associazione).

La questione viene ulteriormente complicata dal legislatore con la successiva (rispetto al Decreto Melandri) devoluzione al Giudice amministrativo della competenza in materia di contenzioso «avente ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni Sportive».¹⁵

La prima giurisprudenza pareva fermamente convinta a mantenere le prerogative pubblicistiche delle Federazioni, comprendendo nella valenza pubblicistica atti ed

⁹ Così l'articolo 15, comma secondo, del Decreto Melandri.

¹⁰ Così l'articolo 2 del Decreto Melandri.

¹¹ Così l'articolo 15, primo comma, del Decreto Melandri.

¹² Cass., sez. un., 9 maggio 1986, n. 3091 e n. 3092, in *Riv. Dir. Sport.*, 1986, 192.

¹³ M. COCCIA, A. DE SILVESTRI, O. FORLENZA, L. FUMAGALLI, L. MUSUMARRA, L. SELLI, *Diritto dello Sport*, Le Monnier, Firenze, 2003, 92.

¹⁴ dovendosi effettuare «presso le società e le associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale»: così art. 30, comma primo, Statuto CONI e così è confermato dall'art. 39, Norme Organizzative Interne Federali della FIGC.

¹⁵ Così l'art. 3 della Legge 17 ottobre 2003 n. 280, di conversione del Decreto Legge 19 agosto 2003 n. 220.

attività strettamente connessi all'ambito agonistico (con ciò, includendo di fatto la maggior parte dell'attività federale nel vincolo pubblicistico).¹⁶

Successivamente, però, la tesi opposta ha eroso progressivamente terreno sino ad affermare chiaramente la natura privatistica del rapporto tra tesserato e Federazione, rapporto ulteriore e autonomo quello già esistente con l'associazione sportiva. Definitivo, sul punto, è stato l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, laddove stabilisce che «i provvedimenti delle federazioni sportive nazionali aventi per oggetto lo svolgimento di un campionato sportivo, nella parte riguardante il tesseramento degli atleti, non coinvolgono le deliberazioni e gli indirizzi fissati dal CONI, ma esauriscono la loro portata all'interno della federazione».¹⁷

Per molti, l'interpretazione privatistica del rapporto atleta-federazione, con configurazione del tesseramento come adesione a contratto associativo aperto,¹⁸ è sicuramente un ampliamento di orizzonti dello sport italiano. Tale ampliamento ha però corollari – come quello oggetto della sentenza dibattuta – forse inaspettati dalle federazioni medesime.

3. La tutela della salute come diritto dell'individuo ed interesse della collettività è sancita dall'articolo 32 della Costituzione,¹⁹ e trova primario riconoscimento anche nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nel quale la promozione della salute di coloro che praticano attività sportiva costituisce principio ispiratore che permea l'intera normativa di settore, anche con riferimento a quella antidoping.²⁰

La tutela della salute dell'atleta è un valore garantito anche da innumerevoli altre fonti legislative e regolamentari²¹ che stabiliscono innanzitutto un controllo obbligatorio, preventivo e periodico dell'idoneità all'esercizio della pratica sportiva, differenziato a seconda che si tratti di attività non agonistiche (per il cui esercizio la normativa ritiene sufficiente un generico stato di buona salute fisica) o di attività agonistiche (per le quali è, invece, necessario un accertamento dell'idoneità fisica specifica allo sport che si intende praticare).

¹⁶ Ad esempio, TAR Puglia-Bari, n. 3477/2001, in *Foro Amm.*, 2001, s.m., in punto di provvedimenti di promozione dei guardalinee nelle categorie superiori.

¹⁷ Cass., sez. un., 1 ottobre 2003, n. 14666, in *Foro Amm. Cons. di Stato*, 2003, 93; da ciò era conseguita l'attribuzione al giudice ordinario della questione concernente l'impugnativa della deliberazione di ufficializzazione di una classifica di campionato nel quale avevano preso parte numerosi atleti a seguito di un presupposto tesseramento irregolare; si deve segnalare, tuttavia, la resistenza di alcune corti di merito, che ancora rilevano la competenza amministrativa in punto di diniego al tesseramento: Tribunale Trento, 12 dicembre 2008.

¹⁸ A. PISCINI, *Il tesseramento di un atleta*, cit., 36.

¹⁹ L'articolo 32 della Costituzione stabilisce espressamente «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

²⁰ M. TORTORA, *Diritto Sportivo*, Utet, Torino, 1998; M. SANINO, F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Wolters Kluwer, Padova, 2008.

²¹ Si pensi alla Legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che all'art. 2.2, lett. e) recita espressamente «il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue la tutela sanitaria delle attività sportive» o ancora all'art. 2 della Legge 26

Nel panorama normativo italiano molteplici norme si sono successivamente occupate della tutela sanitaria delle attività sportive a tutti i livelli,²² anche se i testi legislativi di riferimento attualmente in vigore rimangono essenzialmente il Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 (per quanto riguarda l'attività agonistica), nonché quello del 28 febbraio 1983 (con riferimento all'attività non agonistica).

L'art.1, secondo comma, del suddetto disposto normativo riferibile all'attività agonistica (DM del 18 febbraio 1982) assegna alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, o agli Enti di promozione sportiva «la qualificazione agonistica o meno dell'attività esercitata», rimanendo esclusa dall'ambito applicativo della disciplina di riferimento quell'attività svolta fuori dall'ordinamento sportivo, ossia sottratta all'egida del CONI e delle Organizzazioni Nazionali riconosciute.

Risulta di tutta evidenza, quindi, che per le attività motorie poste in essere da soggetti non riconosciuti ai fini sportivi dal CONI ed alle quali partecipano dei non tesserati alle Federazioni non vi è l'obbligo della acquisizione preventiva della certificazione medica, con la conseguenza che tale obbligo non è correlato solo al tesseramento, ma all'inserimento o meno dell'ente organizzatore l'attività sportiva

ottobre 1971 n. 1099 che in questi termini si esprime: «*La tutela sanitaria si esplica mediante l'accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico, dell'idoneità generica e della attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistico - sportive. Le visite mediche sono gratuite, tranne per coloro che svolgono professionalmente attività agonistica. Con decreto del Ministro per la Sanità, sentito il CONI vengono emanate, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme regolamentari volte a disciplinare le modalità di esercizio della tutela per le singole attività sportive, con particolare riferimento all'età, al sesso e alla qualifica dilettantistica o professionistica di coloro che praticano le rispettive attività, nonché a prevedere i casi in cui sono obbligatorie le visite prima e dopo le gare in relazione al rischio e al carico al quale viene sottoposto l'atleta. I contravventori alle disposizioni contenute nel decreto di cui al precedente comma sono puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con la sanzione amministrativa da Euro 50 ad Euro 500. Gli organi sanitari designati dalla Regione e, sino al termine stabilito nel secondo comma dell'art. 1, i medici provinciali, possono affidare il compito di effettuare le visite agli ufficiali sanitari, ai medici condotti, ai medici scolastici e ai medici della Federazione medico sportiva italiana proposti dal CONI, incaricando in linea prioritaria e preferenziale i sanitari che hanno una qualificazione in campo medico sportivo*».

²² Legge 28 dicembre 1950 n.1055 e Legge 26 ottobre 1971 n. 1099 «*Tutela sanitaria delle attività sportive*»; D.M 5 luglio 1975 «*Disciplina dell'accesso alle singole attività sportive*»; D.M. 18 febbraio 1982 con norme integrative del D.M. 28 febbraio 1983 «*Norme per la tutela dell'attività sportiva agonistica e non agonistica*»; D.M 22 ottobre 1982 «*Tutela sanitaria dei giocatori di calcio*»; DM 15 settembre 1983 «*Tutela sanitaria dei ciclisti professionisti*»; DM 30 settembre 1983 «*Tutela sanitaria dei pugili professionisti*» Raccolte ed integrate nel successivo DM 13 marzo 1995 «*Tutela sanitaria degli atleti professionisti*» che riguarda i tesserati del settore professionistico delle seguenti Federazioni : Federazione Italiana Giuoco Calcio; Federazione Pugilistica Italiana; Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Motociclistica Italiana; Federazione Italiana Golf; Federazione Italiana Pallacanestro. Il Ministero della Sanità, per adottare un comportamento normativo comune a tutte le Regioni, ha emesso la circolare 18 marzo 1996 n. 500.4 «*Linee guida per un'organizzazione omogenea della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica*».

nella struttura ufficiale della Federazione di appartenenza.

Sulla base della normativa richiamata, pertanto, gli atleti che debbono ottenere il Certificato di idoneità sportiva agonistica²³ sono coloro che praticano attività sportive qualificate agonistiche dalle Federazioni Sportive Nazionali, dal CONI, dagli Enti Sportivi riconosciuti ed i partecipanti alle fasi nazionali dei Giochi della Gioventù; mentre quelli per cui è sufficiente il Certificato di idoneità sportiva non agonistica (buona salute)²⁴ sono i praticanti attività sportive qualificate non agonistiche dalle Federazioni Sportive Nazionali, dal CONI, dagli Enti Sportivi riconosciuti ed i partecipanti alle attività scolastiche in orari extra-curricolari ed alle fasi precedenti quelle nazionali dei Giochi della Gioventù.

Il criterio per determinare il tesseramento agonistico di un atleta è, dunque, demandato ad ogni singola Federazione Sportiva Nazionale, nel contesto della propria potestà statutaria e regolamentare.

A differenza della certificazione di idoneità non agonistica che può essere rilasciata anche dal Medico di Base o dal Pediatra, le strutture preposte al rilascio dell'attestazione di idoneità agonistica, in relazione alle varie normative regionali, possono essere esclusivamente Centri ASL, Centri pubblici non ASL (es. Università), Centri privati convenzionati o accreditati e Specialisti convenzionati o accreditati, nell'ambito dei quali l'attestazione di idoneità è di esclusiva competenza del medico specialista in medicina dello sport ivi operante.

In considerazione della diversa finalità dell'accertamento, il certificato di idoneità sportiva non agonistica è generico non contenendo l'indicazione dello sport praticato (un unico certificato permette quindi la pratica di diversi sport non agonistici), diversamente da quello specifico di idoneità sportiva agonistica che reca

²³ La visita medica per l'accertamento ed il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche deve essere effettuata presso Centri di Medicina dello Sport delle Aziende Sanitarie Locali o da Centri FMSI convenzionati con la Regione o da altri centri medici privati accreditati presso la Regione che devono comunque rispettare determinati parametri stabiliti dalle normative regionali (essendo la materia di competenza regionale). La visita medica d'idoneità all'attività agonistica prevede l'effettuazione di alcune valutazioni, che essendo differenziato lo sforzo che viene richiesto in relazione allo sport praticato, sono state suddivise in due tipi di profilassi: esame tipo A (per attività sportive a basso impegno cardiocircolatorio dove pertanto non viene richiesto l'elettrocardiogramma sotto sforzo) ed esame tipo B (anamnesi, visita medica generale, valutazione spirografica, esame delle urine ed elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo); mentre per determinati sport ad alto rischio o per necessità di ulteriori verifiche possono essere richiesti ulteriori accertamenti per una valutazione più completa e sicura dell'idoneità del soggetto. Il certificato d'idoneità per attività agonistica ha validità annuale ad eccezione di alcuni sport in cui è prevista una validità biennale.

²⁴ La visita medica per attività sportive non agonistiche viene effettuata di norma dal medico di base il quale deve rilasciare il relativo certificato di «*stato di buona salute*»; il relativo certificato – che deve contenere in modo chiaro e leggibile il nome e cognome della persona, luogo e data di nascita, residenza, il numero di iscrizione al SSN e la dizione: «*il soggetto sulla base della visita medica da me effettuata risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche. Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio*» – va richiesto all'interessato al momento dell'iscrizione e partecipazione alla pratica sportiva, ha validità annuale decorrente dalla data del rilascio e dovrà essere conservato presso la sede dell'organizzazione sportiva per almeno 5 anni.

l'individuazione dello sport per il quale è stata concessa l'idoneità, potendo, quindi, essere utilizzato solo per quello specifico sport (anche se, in occasione della visita di idoneità, lo specialista può rilasciare tanti certificati quanti sono gli sport praticati).

L'obiettivo primario della visita medico-sportiva è di escludere la presenza di patologie o malformazioni che controindichino l'attività agonistica, vietandone *ex lege* la pratica.

Gli sport sono stati suddivisi in due tipologie, a seconda dell'impegno necessario, ovvero gli sport di tabella A, con impegno muscolare e cardio-respiratorio lieve o moderato, e gli sport di tabella B con impegno elevato, per i quali, in base alla tabella di appartenenza, vengono effettuati diversi tipi di accertamenti.²⁵

Quando all'atto della visita di idoneità si verificano dubbi diagnostici, lo specialista può e deve far ricorso ad altri accertamenti per escludere la presenza di patologie che possano controindicare l'attività sportiva (il motivo più frequente di ricorso ad esami integrativi è quello cardiologico).²⁶

Nel caso in cui lo specialista giudichi non idoneo l'atleta, quest'ultimo ha diritto di ricorrere alla Commissione Regionale di Revisione delle Non Idoneità Agonistiche, commissione presente in ogni Regione formata da diversi specialisti, che rappresenta quindi un giudizio di appello per eventuali non idoneità.

Si può, dunque, agevolmente concludere che se per l'accertamento dello stato di salute degli atleti esercitanti attività agonistica sono richiesti dettagliati controlli, demandati alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti Sportivi Riconosciuti limitatamente allo sport di loro competenza, viceversa, per l'esercizio di attività sportiva non agonistica la normativa ritiene sufficiente un generico stato di «buona salute fisica».

L'articolo 7 della Legge 23 marzo 1981 n. 91²⁷ prevede poi ulteriori e più particolareggiati controlli per gli atleti professionisti, in ragione del maggiore sforzo fisico cui costoro sono chiamati in occasione delle proprie gare, nelle quali il livello di intensità è generalmente molto elevato.

²⁵ Sport di Tabella A (Visita medica, Esame completo delle urine, Elettrocardiogramma a riposo) per i quali la certificazione dell'idoneità può avere validità annuale (automobilismo velocità, motociclismo, motonautica, bob-slittino, tuffi) o biennale (automobilismo regolarità, bocce, golf, karting, arco, tamburello, tennis tavolo) e Sport di Tabella B (Visita medica, Esame completo delle urine, Elettrocardiogramma a riposo, Elettrocardiogramma dopo step-test, Spirometria) per i quali la certificazione dell'idoneità ha validità annuale (atletica leggera, baseball e softball, basket, calcio e calcio a cinque, canoa e kayak, canottaggio, ciclismo, ginnastica, hockey, judo, lotta, nuoto, pallamano, pallanuoto, pallavolo, pesistica, rugby, scherma, sci, sport equestri e subacquei, tennis).

²⁶ In tali casi si può far ricorso ad ulteriori accertamenti, quali Esami cardiologici di secondo livello, Ecocardiografia, Test da sforzo massimale, Elettrocardiogramma dinamico 24h (Holter), Esami cardiologici di terzo livello, Ecocardiografia transesofagea, Studio potenziali tardivi ventricolari, Studio elettrofisiologico transesofageo, Studio elettrofisiologico endocavitario (Scintigrafia, risonanza magnetica, ecc.).

²⁷ L'articolo 7 della Legge 23 marzo 1981 n. 91 dispone testualmente «L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto Ministeriale della sanità sentito il Consiglio sanitario

Sulla base della regolamentazione *de qua*, l'attività sportiva professionistica è subordinata al possesso da parte dell'atleta di una «scheda sanitaria» – aggiornata con periodicità almeno semestrale – che lo accompagna per l'intera durata della sua carriera sportiva professionista, ove sono annotati tutti gli accertamenti ed i controlli sanitari prescritti con menzione della esistenza di eventuali controindicazioni (anche temporanee) relative all'esercizio della pratica sportiva agonistica da parte dell'atleta (la compilazione di detta scheda è curata dalla Società di appartenenza in caso di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la stessa, oppure dall'atleta per mezzo dei suoi medici personali qualora la sua attività sia regolata da un contratto di lavoro autonomo).

La dettagliata ed esauriente normativa sulla tutela della salute degli atleti nello sport professionistico non trova analogia corrispondenza nell'ambito dell'attività sportiva agonistica dilettantistica con la conseguenza che se gli accertamenti ed i controlli sugli atleti professionisti risultano impeccabili per periodicità ed efficienza, non può altrettanto dirsi per quelli effettuati su atleti che egualmente svolgono attività agonistica, ma che professionisti non sono.²⁸

La ragione di una siffatta differenziazione di tutela fra atleti professionisti e dilettanti (nell'ambito di tutte le discipline sportive) e, quindi, di minor cautela nei confronti di coloro che – seppure non professionisti – svolgono attività agonistica sottoponendo così i loro fisici a notevoli sforzi e fatiche, va ravvisata, a giudizio di chi scrive, in una scelta/non scelta di politica legislativa che, nonostante lo sviluppo e la progressiva diffusione dello sport a livello dilettantistico, ha trascurato per lungo tempo di regolamentare nel settore dilettantistico la tutela sanitaria occupandosi principalmente di quello professionistico.²⁹

Per quanto concerne l'attività calcistica, di rilevanza in questa sede, si richiamano

nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale. In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della Sanità. La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura delle società sportive, e per gli atleti di cui al secondo comma dell'art. 3 (coloro i quali posseggono un contratto di lavoro autonomo per la prestazione sportiva), detti oneri sono a carico degli atleti stessi. Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva».

²⁸ In merito alla tutela della salute degli atleti, la Cass., sez. lav. 8 gennaio 2003 n. 85 ha affermato che la tutela della salute del giocatore – sia esso professionista o dilettante – è preliminare e propedeutica alle altre garanzie previste *ex lege*.

²⁹ Le certificazioni attestanti l'idoneità o meno devono essere conservate dalle società le quali hanno l'obbligo di sottoporre i propri tesserati a tali controlli medici nonché l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione od il Comitato competente, la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

in particolare le Norme Organizzative Interne Federali della FIGC (NOIF) che disciplinano la tutela medico sportiva, osservando che mentre l'articolo 43 (che si occupa dei principi generali) si applica a tutte le società (professionistiche e dilettantistiche), l'articolo 44 (che regola gli adempimenti e, quindi, i controlli) si applica alle sole società professionistiche, così prospettando una diversa forma di controllo dell'idoneità psicofisica dell'atleta a seconda che si tratti dei calciatori professionisti o dilettanti, prevedendo per quest'ultima categoria solo una formale verifica indiretta dell'idoneità tramite l'omologazione di certificazioni rese da strutture sanitarie esterne.³⁰

Al riguardo, tuttavia, non può non rilevarsi come il quadro così delineato si ponga in contrasto con l'articolo 32 della Costituzione che sancisce il diritto alla salute come diritto fondamentale in capo ad ogni individuo – nonché con l'articolo 3 dello stesso testo costituzionale che stabilisce l'eguaglianza formale e sostanziale di ogni persona – non risultando giustificabile un diverso accertamento dello stato di integrità fisica di uno sportivo professionista rispetto a quello di uno sportivo dilettante, trattandosi di situazioni tra loro identiche essendo entrambi gli atleti persone umane come tali titolari dei diritti fondamentali sanciti nella nostra Carta costituzionale e nelle più importanti Convenzioni Internazionali.

Sarebbe, dunque, rigorosamente auspicabile un intervento del legislatore in *subiecta materia* che azzeri, o quanto meno riduca al minimo, il divario oggi sussistente tra la regolamentazione sanitaria concernente l'attività professionistica e quella riferibile all'attività dilettantistica, con ciò eliminando molte delle problematiche, anche di carattere ermeneutico, connesse agli eventi pregiudizievoli (molti con esito fatale) che colpiscono innumerevoli atleti dei campionati minori, che prima di essere tali sono persone umane. Senza entrare nel merito delle discipline sportive che, seppur formalmente inquadrate come dilettantistiche, svolgono invece attività

³⁰ A tale proposito, si evidenzia, altresì, come anche negli atti della LND (Lega Nazionale Dilettanti), in merito alla tutela della salute dei giocatori affiliati, vi sia solamente un rapido cenno all'obbligatorietà delle visite mediche di costoro e al generico fine di miglioramento della vita dei cittadini che lo sport dilettantistico si propone. Si confronti, in particolare, l'art. 3 lett. e) del Reg. LND nel quale si legge, tra gli obiettivi e le funzioni della FIGC (in maniera alquanto approssimativa), che «*la tutela medico sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti*» (nessuna menzione è fatta, come può notarsi, sui metodi e le analisi che in dettaglio possano tutelare la salute dei giocatori). La «*Proposta della LND-FIGC di provvedimento legislativo in ordine alle società ed associazioni sportive dilettantistiche*», all'art.12 poi recita che «*Lo Stato, al fine di migliorare la qualità di vita dei cittadini, favorisce la promozione e l'incremento dell'attività fisica, in quanto finalizzata ad un corretto stile di vita, coinvolgendo anche i soggetti diversamente abili. L'attività sportiva, praticata a livello dilettantistico, è diretta anche alla salvaguardia della salute, mediante le visite mediche obbligatorie. Al fine di tutelare i diritti dei quali lo sportivo è titolare, si configurano quali specifici obiettivi della presente legge: a) Garantire agli sportivi lo sviluppo fisico nonché l'esercizio della pratica sportiva, secondo le proprie capacità individuali; b) Contrastare il fenomeno della dispersione sportiva e della conseguenziale inattività fisica; c) Armonizzare il rapporto tra gli sportivi e le associazioni sportive dilettantistiche, mediante l'adeguamento dei regolamenti, al fine del riconoscimento del diritto fondamentale, degli sportivi alla salute ed al suo mantenimento*».

sostanzialmente professionistica.³¹

4. Per una puntuale comprensione dell'*iter* logico-giuridico seguito dalla Suprema Corte per risolvere la controversia definita con la pronuncia in rassegna, non si può prescindere da una breve disamina dei principi generali sottesi ai profili di responsabilità ascritti al Centro Medico sportivo ed Federazione, sulla base delle disposizioni normative di cui agli articoli 1228 e 2049 del codice civile.

L'articolo 1228 c.c.³² prospetta un'ipotesi di responsabilità contrattuale per coloro che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalgono dell'opera di terzi, i quali, nell'ambito delle mansioni assegnate, pongono in essere dei fatti dolosi o colposi, sotto un profilo tanto oggettivo quanto soggettivo.

Secondo la consolidata ricostruzione dogmatica dell'istituto, non tutti i soggetti della cui attività il debitore si avvale per l'adempimento della propria obbligazione sono suoi ausiliari, potendosi considerare tali soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore medesimo, ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente fra di loro e il ridetto debitore e non rilevando il fatto che l'ausiliario sia estraneo all'organizzazione strutturale/aziendale del soggetto che si avvale della sua opera.³³

Ai fini dell'applicabilità della norma è, dunque, necessario che tra l'opera svolta dall'ausiliario e l'adempimento della prestazione dovuta dal debitore, sussista una connessione³⁴ in relazione alla quale l'opinione prevalente in dottrina ritiene non essere essenziale che il fatto dell'ausiliario costituisca esatta esplicazione dell'incarico conferitogli, potendo l'incarico essere soltanto l'occasione necessaria del fatto stesso, per cui il debitore è tenuto a rispondere dell'inadempimento derivante dalla condotta dell'ausiliario anche quando questi abbia abusato dell'incarico.

La disposizione *de qua*, sempre secondo il pensiero largamente diffuso fra gli interpreti della norma, risulta applicabile anche quando sia il creditore a compiere (od approvare) la scelta dell'incaricato tra il personale del debitore, ma non quando il creditore designi un soggetto estraneo all'organizzazione del debitore.

L'area della responsabilità per fatto altrui, con riferimento alla fattispecie sottoposta al giudizio della Cassazione, deve, poi, essere completata con la trattazione degli aspetti qui rilevanti, e concernenti la responsabilità extracontrattuale di cui all'articolo 2049 del codice civile.

Il disposto normativo richiamato, ripetendo l'antica formula dell'articolo 1385 *Code Napoléon*, afferma che i padroni ed i committenti sono responsabili per i

³¹ Si consideri che allo stato attuale la deliberazione n. 469/1988 del CONI individua come attività professionistiche, secondo quanto disposto dall'art. 2 della citata Legge, solo quelle svolte nell'ambito delle seguenti Federazioni sportive nazionali: Calcio, Golf, Pallacanestro, Ciclismo, Motociclismo, e Pugilato. Per esclusione tutte le altre sono necessariamente federazioni dilettantistiche.

³² L'art. 1228 c.c. espressamente dispone «salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro».

³³ Si vedano Cass., 16 gennaio 2006, n. 1698; Cass., 14 luglio 2004, n. 13066; Cass., sez. un., 26 febbraio 1999, n. 103 e Cass., 20 aprile 1989, n. 1855.

³⁴ Cass., 11 maggio 1995, n. 5150.

fatti illeciti compiuti dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti, stabilendo accanto alla responsabilità dell'autore dell'illecito, la responsabilità di un soggetto diverso che viene ad essere obbligato solidalmente con il danneggiante verso il terzo (leso dal fatto illecito altrui).

Tale previsione sistematica, considerata il modello della responsabilità indiretta, delinea una forma di responsabilità per fatto altrui obiettiva, ossia indipendente dalla colpa del padrone o del committente e per la quale non è ammessa alcuna prova liberatoria.³⁵

Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato,³⁶ siffatta responsabilità essendo fondata sul presupposto della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito e il proprio datore di lavoro, nonché sul collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente prescinde del tutto da una *culpa in eligendo* o *in vigilando*, relegandosi così nell'irrelevanza l'eventuale prova dell'assenza di colpa del padrone/committente.

Il fondamento di tale presunzione di responsabilità viene generalmente identificato nel rischio che, per solidarietà sociale, deve gravare sul preponente e che è giustificato dall'utilità che detto soggetto trae dall'attività commissionata, quale che sia il fine ultimo perseguito.

Con riferimento al presupposto indefettibile del collegamento tra il fatto dannoso del dipendente o del commesso e le mansioni agli stessi assegnate, è stata autorevolmente ritenuta – anche a livello giurisprudenziale – la non necessarietà di un vero e proprio nesso di causalità,³⁷ essendo sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso, cioè, che l'incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso,³⁸ anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze (purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli) così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto posto alla base dello stesso,³⁹ realizzata per finalità coerenti⁴⁰ con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate.

Sempre secondo l'ormai consolidata ricostruzione operata dagli interpreti, l'applicazione della norma presuppone che il commesso agisca per conto del committente in virtù di vincolo di subordinazione, inteso in senso lato, anche al fine di tutelare posizioni meritevoli che diversamente rimarrebbero escluse dal campo di applicazione della norma stessa.

Al riguardo, si sostiene che è sufficiente un incarico di esecuzione di opere che importi un vincolo anche solo temporaneo e gratuito ed un collegamento ancora solo di occasionalità necessaria fra tale incarico e colui che nell'interesse del committente lo esegue, cui corrisponda un potere di direzione e sorveglianza da parte dello stesso committente, dovendosi prescindere, pertanto, dalla continuità

³⁵ M. FRANZONI, *L'illecito*, Giuffrè, Milano, 2004.

³⁶ Cass., 29 agosto 1995, n. 9100.

³⁷ Cass., 29 settembre 2005, n. 1967.

³⁸ Cass., 12 marzo 2008, n. 6632 e Cass., sez. lav., 6 aprile 2002, n. 4951.

³⁹ Cass., 24 gennaio 2007, n. 1516.

⁴⁰ Cass., 4 giugno 2007, n. 12939 e Cass., sez. lav., 18 ottobre 2006, n. 22343.

dell'incarico, nonché dal formalizzarsi di esso in contratti di lavoro, di collaborazione o simili ed essendo, invece, sufficiente che il contegno integrante l'illecito sia stato reso possibile o, comunque, agevolato dall'attività o anche dal solo atto demandato e poi compiuto sotto il potere di controllo del delegante.⁴¹

Si può quindi concludere, alla luce di una siffatta impostazione, che la responsabilità del committente (per fatto proprio dell'ausiliario) sussiste non solo in presenza di un rapporto contrattuale, ma anche in presenza di un rapporto effettuale che vincoli e/o ponga in relazione due soggetti, dei quali uno esplica, in posizione di subordinazione, un'attività per conto dell'altro, il quale conserva un potere di direzione o di sorveglianza sulla condotta del primo.⁴²

5. Con la sentenza in epigrafe i Giudici della Suprema Corte, accertata la penale responsabilità del medico specialista (che, legato da un rapporto di collaborazione al Centro Medico, ha con colpa professionale riferibile a negligenza ed imperizia, omesso di diagnosticare – anche attraverso più approfonditi accertamenti strumentali – una patologia che non avrebbe consentito al giovane Atleta di praticare l'attività sportiva organizzata Federazione alla quale era tesserato e, quindi, attestato/certificato erroneamente l'idoneità del giovane stesso) hanno riconosciuto la solidale responsabilità civile del Centro Medico e della Federazione sulla base delle previsioni di cui agli articoli 1228 e 2049 c.c., seppur con motivazioni differenti riferibili alla peculiarità delle rispettive posizioni.

A giudizio di chi scrive, tale pronuncia – di certo innovativa non risultando precedenti analoghi in materia – pone delle interessanti criticità, che implicano dei risvolti rilevanti nell'ambito di riferimento, per quanto concerne l'affermata responsabilità della Federazione.

La Corte, in particolare, ha individuato la fonte della legittimazione passiva della Federazione quale responsabile civile – sotto il duplice aspetto della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale – sulla base della circostanza che il giovane Atleta, suo tesserato, stava, al momento dell'evento mortale, disputando una gara ufficiale nell'ambito di un Campionato federale.

Per quanto concerne, in particolare, il profilo della responsabilità contrattuale, è stato ritenuto sussistente un inadempimento contrattuale della Federazione dell'obbligazione assunta, e contrattualmente prevista, di garantire e tutelare sotto l'aspetto medico il giovane calciatore tesserato poi deceduto.

Ad una siffatta conclusione, la Corte, è giunta considerando che la FSN è un'associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del gioco del calcio e gli aspetti ad essa connessi (così come previsti nell'art. 1 del proprio Statuto) e che mediante il tesseramento l'Atleta (vittima) era parte del vincolo contrattuale (contratto di adesione), in forza del quale entrambi i soggetti partecipano al raggiungimento di uno scopo comune cristallizzato proprio dallo Statuto all'art. 3 lett. e).

⁴¹ Cass., 9 novembre 2005, n. 21685, Cass., sez. lav., 9 agosto 2004, n. 15362.

⁴² Cass., 9 novembre 2005, n. 21685, Cass., sez. lav., 9 agosto 2004, n. 15362 e Cass., 22 marzo 1994, n. 2734.

Al riguardo, i Giudici hanno inoltre precisato che nella fattispecie non valeva ad escludere la responsabilità la circostanza che per l'accertamento dell'idoneità psicofisica dell'atleta appartenente alla categoria dei dilettanti fosse prevista (sulla base della prassi invalsa nel settore) solo una formale verifica indiretta dell'idoneità stessa tramite l'omologazione di certificazioni rese da strutture sanitarie esterne. Infatti, il controllo medico, se anomalamente o insufficientemente condotto dalle stesse, può e deve essere verificato in via diretta e successiva dai medici interni alla Federazione, in forza dell'adempimento dello scopo statutario della tutela medico sportiva di tutti gli atleti propri tesserati (a prescindere dalla categoria di appartenenza).

Con riferimento, invece, al profilo di responsabilità extracontrattuale, è stato ritenuto che nel caso in esame la Federazione, avendo deciso di avvalersi – ai fini della tutela medico-sportiva degli atleti dilettanti che intendessero accedere al tesseramento – delle prestazioni rese da sanitari esterni alla propria struttura, ha accettato e fatta propria la certificazione di idoneità dagli stessi rilasciata, rendendosi così responsabile per il fatto illecito colposo addebitabile al delegato a quella prestazione, non potendo ritenersi esonerata dal proprio obbligo integrante lo scopo statutario di tutela sanitaria.

La Corte ha poi chiarito che – pur potendo la Federazione iscrivere ed ammettere alla pratica sportiva solo atleti dilettanti muniti di certificazione di idoneità – si deve ritenere implicita la volontà dell'ente di delegare alle strutture ad esso esterne la realizzazione in concreto della finalità associativa della tutela medico-sanitaria, e di far propri, con ogni logica e giuridica conseguenza, gli accertamenti in tal modo delegati.

Alla luce delle considerazioni che precedono, può ragionevolmente concludersi che la pronuncia *de qua* – al di là della condivisibilità (che di certo può risultare soggetta a valutazioni critiche) dell'iter logico-giuridico che ha condotto i Giudici, a giudizio di chi scrive, ad ampliare la portata applicativa della normativa di riferimento, anche ricorrendo ad un'interpretazione estensiva delle disposizioni vigenti per l'individuazione della regolamentazione sanitaria dell'attività dilettantistica (si pensi, nella specie, agli articoli 43 e 44 NOIF), nonché degli articoli 1228 e 2049 c.c. per la configurazione delle forme di responsabilità ivi disciplinate – pone in luce, anche in un'ottica di bilanciamento di interessi, la assoluta ed urgente necessità di un intervento legislativo che in *subiecta materia* ne delinei in modo chiaro e completo i contorni in relazione all'attività dilettantistica e, comunque, l'esigenza di una riorganizzazione federale che, sempre in tale contesto, assicuri (anche mediante verifiche dirette interne) un'effettiva tutela dell'attività medico-sanitaria per tutte le categorie di atleti.

A prescindere, poi, dalla questione giuridica specifica (sulle corrette modalità di esecuzione dell'obbligo di tutela sanitaria degli sportivi dilettanti) e dalle ripercussioni pratiche, resta un incontrovertibile dato di fatto: il costringere le Federazioni Sportive Nazionali a comportarsi *tout court* come associazioni private, spogliandole della stampella organica del CONI, è, in ogni caso, una «bomba»

tirata (sin dal 1999) in un mare già agitato nel quale la profilante responsabilità vicaria nei confronti dei medici che certificano le idoneità dei dilettanti, non è che la punta di un iceberg che potrebbe (o dovrebbe?) trasformare definitivamente i metodi di gestione delle Federazioni medesime.

COMMENTO A LODO ARBITRALE

Camera Arbitrale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, 10 aprile 2009

Lodo Arbitrale – Agente e Calciatore – Ritualità ed Irritualità – Esecuzione – Impugnabilità dinanzi alla Giustizia Ordinaria

I LIMITI FUNZIONALI DELL'ARBITRATO SPORTIVO

di *Giovanni Sciancalepore**

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La categoria dell'arbitrato sportivo: aspetti problematici – 3. Sul rapporto giuridico intercorrente tra agente e calciatore professionista. Rapporti tra la clausola compromissoria ex art. 23 Regolamento Agenti e quella ex art. 27 statuto FIGC – 4. Le differenze intercorrenti tra l'arbitrato in oggetto e l'arbitrato di lavoro sportivo – 5. Peculiarità del procedimento seguito dal Collegio Arbitrale e natura irrituale dell'arbitrato – 6. Sulla necessità di instaurare un nuovo procedimento. Conclusioni

1. Il lodo in commento sollecita numerose riflessioni non solo di carattere sostanziale, ma anche con riguardo all'effettiva tutelabilità dei diritti riconosciuti nel contesto di un arbitrato sportivo. In merito a detta ultima prospettiva, va da sé, che assume virtù dirimente la corretta qualificazione giuridica e allocazione sistematica del lodo, appunto, sportivo.¹

È particolarmente controverso, infatti, se tale provvedimento chiuda un giudizio avente natura rituale ovvero irrituale; l'identificazione – in un senso o nell'altro – non appare affatto giuridicamente insignificante, atteso che l'alternativa – nel contesto peculiare in cui va collocata la presente riflessione – implica la riconoscibilità di un titolo esecutivo assistito, in caso di sua inottemperanza, dalle tutele garantite dalla autorità giudiziaria ordinaria.

L'analisi della natura del lodo, come è logico, involge una pluralità di aspetti, relativi alla natura del vincolo contrattuale che lega i due soggetti (nello specifico

* Professore Associato, titolare della cattedra di Diritto dello Sport, presso l'Università degli Studi di Salerno.

¹ Per una disamina più articolata delle tematiche sollecitate sul tema, sia consentito rimandare a AA.Vv., *Lineamenti di diritto sportivo*, L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO e G. SCIANCALEPORE (a cura di), Giuffrè, Milano, 2008.

si tratta di un rapporto tra un calciatore ed un agente), nonché alle prerogative della clausola compromissoria sottoscritta dai soggetti stessi ed ai suoi profili di interazione con quella prevista dallo statuto federale.

In senso generale, la presente indagine non potrà obliterare quella giurisprudenza e quella dottrina più recente che hanno posto l'attenzione sulla natura dei procedimenti genericamente individuati come arbitrati sportivi. Simile preliminare prospettiva permetterà, poi, di evidenziare eventuali punti di contatto tra il procedimento arbitrale, di cui al lodo in oggetto, e quello previsto dalla normativa federale all'art. 27 dello Statuto.

In tal senso, attraverso la comparazione delle previsioni di cui al previgente articolo 23 del Regolamento Agenti di Calciatori² e all'art. 27 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di qui in poi FIGC) si provvederà a sottolineare possibili interazioni tra le due figure, al fine di verificare se i principi che informano l'uno possano, se del caso, estendersi anche all'ulteriore.

Di seguito, saranno evidenziate le differenze esistenti tra l'arbitrato *de quo* e l'arbitrato sportivo amministrato, al fine di stabilire se i canoni e i principi che assistono questo possano essere estensivamente applicati a favore di quello. Inoltre, si procederà all'analisi del procedimento concretamente seguito dal collegio arbitrale, valutandone la compatibilità con le prescrizioni dettate dalla normativa ordinaria. Infine, l'investigazione sarà incentrata sulla tutela giurisdizionale e sulla necessità, ai fini di una esatta qualificazione giuridica, di un'opzione ermeneutica che superi il mero dato letterale per classificare l'atto – e la sua natura – avendo riguardo al suo aspetto dinamico, funzionale e concreto.

Il percorso appena delineato rappresenta il viatico per ponderare adeguatamente sull'efficacia interna – o meno – del lodo sportivo e, quindi, sulla eventuale possibilità di azionare direttamente il titolo.

2. In via preliminare, ai fini di una compiuta indagine circa la natura del lodo oggetto del presente commento, appare utile delineare un quadro generale che riveli le caratteristiche peculiari di quello che, in maniera molto generica ed atecnica, è stato da sempre definito «arbitrato sportivo».³

Ebbene, con tale espressione si suole indicare una serie di procedimenti che, seppur diversi tra di loro e regolati differentemente dalla normativa federale, attengono alla c.d. «giustizia sportiva».

Come si vedrà nella presente indagine, i procedimenti che portano all'emissione di un lodo da parte di un collegio arbitrale possono assumere, invero, forme e nature diverse, a seconda della fonte che li origina, dell'organo che li emana e, soprattutto, dei principi che li regolano.⁴

² Recentemente novellato dal Comunicato Ufficiale n. 48 del 28 dicembre 2006 a firma del Commissario Straordinario della Federazione Italiano Giuoco Calcio, con modifiche in vigore dal 1 febbraio 2007.

³ E. PICONE, *Arbitrato sportivo e conciliazione extragiudiziale*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1991, 16.

⁴ Per una classificazione delle diverse forme di arbitramento in ragione degli organi competenti, si veda AA.Vv., *Lineamenti di diritto sportivo*, L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO e G. SCIANCALEPORA (a cura di), cit., 107.

Seppur non si disconosca – e si condivida⁵ – l'idea di una separazione netta tra le varie figure ricomprese nell'alveo dell'arbitrato sportivo, appare utile però – ed è il fine della presente analisi – sviluppare l'indagine sui punti di contatto tra i suddetti procedimenti, al fine di individuarne la compatibilità e le possibili interazioni.

In tal senso, stante la difficoltà di inquadramento sistematico e di qualificazione giuridica del lodo in esame in virtù delle fonti e del Regolamento di riferimento, si possono delineare alcune caratteristiche comuni a tutti i procedimenti arbitrali federali.

In primo luogo, occorre sgombrare il campo da ogni dubbio circa la riconduzione della clausola compromissoria prevista dagli statuti, e che determina il ricorso al c.d. arbitrato sportivo, nell'alveo della disciplina dettata dal legislatore, all'art. 1341 c.c., sulle condizioni generali di contratto.

Ed invero, si è efficacemente sostenuto che l'arbitrato sportivo trova la propria fonte in un atto di adesione all'ordinamento settoriale e ciò, peraltro, vale ad escludere la necessità che la clausola compromissoria debba essere riprodotta in un separato compromesso fra le parti della controversia.⁶

E ciò sul presupposto che l'iscrizione alla Federazione si atteggi quale negozio associativo nel quale – attesa la connotazione causale come contratto plurilaterale con comunione di scopo – non sussiste, fra predisponente ed aderente, quel conflitto di interessi che nell'ambito dei contratti di scambio – unilateralmente predisposti – giustifica la subordinazione dell'efficacia vincolante di talune clausole vessatorie all'adempimento di particolari formalità, intese alla tutela dell'effettività del consenso del contraente debole.⁷

Da tanto consegue che, per quanto attiene alla clausola compromissoria, non è necessario, ai fini della sua validità, la specifica sottoscrizione delle parti.

È escluso, pertanto, che lo statuto e i regolamenti federali possano equipararsi a condizioni generali di contratto ovvero, coerentemente, a moduli standard imposti all'aderente.

Ulteriore considerazione direttamente connessa a tale circostanza è che gli arbitrati testé individuati non determinano, quindi, una giurisdizione speciale, essendo pura espressione di autonomia negoziale in ambito contrattual-privatistico.⁸

⁵ Sia consentito ancora una volta richiamare AA.Vv., *Lineamenti di diritto sportivo*, in L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO e G. SCIANCALEPORA (a cura di) cit., 103.

⁶ In tal senso, AA.Vv., *Lineamenti di diritto sportivo*, L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO e G. SCIANCALEPORA (a cura di), cit. L'A., infatti, sostiene che «la clausola compromissoria contenuta negli statuti e nei regolamenti delle Federazioni non necessita di approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341 c.c. sia perché, quando si verte in ambito di arbitrato irrituale, non ha luogo deroga della competenza del giudice ordinario, sia perché la clausola non è parte di condizioni generali di contratto sottoposte da un solo contraente ad un altro, bensì rappresenta l'adesione del tesserando/tesserato all'organizzazione ed ai vincoli negoziali che ne conseguono».

⁷ Cass. sez. un., 9 maggio 1986, n.3092; Cass., 28 settembre 2005, n. 18919, cit., laddove si sottolinea che «si entra a far parte (delle federazioni sportive ndr) tramite un atto di autonomia negoziale, l'adesione, che comporta la volontaria osservanza di tutte le norme regolamentari e statutarie che regolano la vita associativa».

⁸ Si veda, *inter alias*, Cass., 6 aprile 1990, n. 2889, in www.juritalia.com (giugno 2009).

circostanza è, peraltro, avallata dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte che, affrontando la questione della qualificazione giuridica della richiesta di tesseramento, ha sostenuto che l'adesione alla Federazione va identificata con «*una proposta contrattuale a fronte della quale non esiste più obbligo a contrarre dell'associazione perché la posizione del soggetto che intende aderire all'associazione già costituita va assimilata a quella dell'originario contraente del contratto associativo in quanto come i contraenti originari sono tenuti, all'atto della stipulazione del contratto di associazione, a contrarre con quanti si dimostrino portatori dei medesimi interessi che la costituente associazione di propone di realizzare, così non vi sono tenuti successivamente alla costituzione*».⁹ In tal senso, il tesseramento non è più configurato quale atto amministrativo, bensì «*come atto pure esso di natura negoziale (..)*», e così anche la revoca «*come vera e propria esclusione dalla Federazione, assoggettabile, proprio per la natura associativa della stessa, alla disciplina di cui all'art. 24*».¹⁰

Ne deriva, in forza del principio generale della relatività – siccome riconosciuto anche in sede giudiziale – la logica conseguenza dell'inefficacia esterna delle determinazioni e delle decisioni della giustizia sportiva. Ed infatti, in ragione della natura negozial-privatistica dell'atto associativo appena ricordata, appare di tutta evidenza che, qualora un soggetto sia volontariamente¹¹ uscito dal contesto dell'associazione non possa essere legittimamente perseguito dagli Organi della giustizia sportiva, con la conseguenza che «*la competenza arbitrale non si estende alle controversie sorte dopo la risoluzione del contratto ed aventi ad oggetto prestazioni che, pur relative ad entità economiche e contabili, attinenti a diritti e obblighi originati dal contratto, non riguardano più l'esecuzione*».¹²

Siffatta considerazione è d'uopo che sia supportata da una riflessione di carattere generale. L'adesione al contesto sportivo, fondata su base volontaristica implica, *ex se*, l'assoggettamento dell'interessato, tra l'altro, alle regole proprie della giustizia sportiva. Simmetricamente, qualora lo sportivo, vieppiù professionista, dismetta tale *status* non vi sarà spazio per una sorta di ultrattività delle norme proprie dell'ordinamento, appunto sportivo.

A conferma di tale assunto militano, di poi, alcune considerazioni in merito sia alla

⁹ In tal senso, Cass., sez. lav., 1° agosto 2003, n. 11751, cit.

¹⁰ Ancora, Cass., sez. lav., 1° agosto 2003, n. 11751, cit.

¹¹ Particolarmente interessante è, in simile ambito, la previsione dell'art. 16 dello Statuto della FIGC, con cui si sanziona il comportamento di chi, durante un procedimento federale a suo carico, dia strumentalmente le dimissioni allo scopo di sfuggire al procedimento medesimo. In tale occasione, lo Statuto prevede il divieto, per il soggetto che attui tale comportamento, di richiedere un nuovo tesseramento.

¹² Si veda, per la giurisprudenza, Cass., 23 febbraio 1981 n. 1067 in *Giust. Civ., Mass.* 1981, 410; per la dottrina si fa riferimento, invece, a R. FRASCAROLI, *Sport (dir. pubbl. e priv.)*, in *Enc. Dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990, 532, nonché F.P. LUISSO, *La giustizia sportiva*, Giuffrè, Milano, 1975, 330. Particolarmente interessante è l'intuizione di F. CARPI, E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Arbitrato*, Giappichelli, Torino, 2001, 65, secondo cui: «*Altra ipotesi di estinzione del patto compromissorio va individuata nella c.d. risoluzione negoziale (..) per recesso unilaterale (..)*».

previsione della riserva di giurisdizione al giudice amministrativo¹³ che alla non obbligatorietà del ricorso all'arbitrato per quanto attiene le controversie attinenti i rapporti di lavoro.¹⁴

Di poi, altra caratteristica comune a tutti gli arbitrati sportivi federali (per quanto attiene alla FIGC, che qui interessa), è data dal fatto che tutti gli Organi della Giustizia Sportiva seguano e rispettino le regole fissate *ex art. 808-ter c.p.c.*, relative al c.d. *arbitrato irrituale*, ovvero *arbitrato mediante determinazione contrattuale*. In particolare, tale normativa appare più adeguata a soddisfare le note esigenze di celerità¹⁵ del procedimento, soprattutto con riferimento ai termini di decadenza.

In conclusione, vanno sottolineate le evidenti differenze che intercorrono tra clausola compromissoria, dalla quale promana la volontà di sottoporre le controversie nascenti dal rapporto fra calciatore professionistico e Club d'appartenenza ad un apposito Collegio Arbitrale federale, ed il c.d. vincolo di giustizia.

In simile ottica, appare utile sottolineare l'opinione di quella dottrina, seppur datata, cogliendo nel segno, ha sostenuto che «è dato (...) cogliere una significativa differenziazione tra vincolo e clausola: mentre con il primo l'associato si sottomette all'attività giustiziale della Federazione, con il secondo affida ad una giustizia domestica realizzata nelle forme dell'arbitrato i dissensi con altri soggetti, anch'essi aderenti alla Federazione, insorti conseguentemente alla pratica sportiva (...) Conclusivamente, è lecito individuare negli Statuti e nei Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali un generale divieto, vincolo di giustizia, per tesserati e affiliati di far ricorso alla giurisdizione statale, ed esistono altresì clausole compromissorie che obbligano gli stessi soggetti a rimettere ad un giudizio arbitrale le controversie non devolute agli organi federali ».¹⁶

L'interazione fra le due figure è stata tenacemente avversata, invero, da una dottrina che, attestandosi su un dato puramente strutturale e formalistico e non avendo in nessun conto l'aspetto funzionale e concreto dei due istituti, ha proposto l'assoluta impossibilità di elaborare una teoria congiunta in punto di principi, paventando il pericolo di una confusione di molteplici fattispecie che, sebbene appartenenti tutte all'Ordinamento sportivo, si distinguono profondamente tra di loro.

In questo senso, si è infatti sostenuto che l'obbligo statutario, a pena di sanzioni da parte della Federazione di appartenenza, posto a carico tutti i soggetti tesserati di rivolgersi esclusivamente agli organi di giustizia federale previsti all'interno

¹³ Precisamente, l'art. 3 della Legge 280 del 17 ottobre 2003 prevede la giurisdizione del giudice amministrativo, escludendo, però, «quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni sportive di cui all'art. 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91».

¹⁴ In questo senso, ancora Cass., sez. lav., 1 agosto 2003, n. 11751, cit.

¹⁵ In tal ottica, l'art. 34 comma 1 del nuovo Statuto della FIGC, che recita: «La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva, assicurandole i mezzi ed il personale necessari, anche avvalendosi di referendari che possano svolgere funzioni di ausilio ed assistenza agli organi della Giustizia Sportiva».

¹⁶ Sul punto, G. PERSICHELLI, *Le materie arbitrali all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, 706.

dell'Ordinamento sportivo per la risoluzione delle controversie attinenti all'attività sportiva, ovvero il c.d. vincolo di giustizia, è cosa ben diversa dalla clausola compromissoria per arbitrato federale.

Ed invero, la clausola compromissoria di cui si discute ed il vincolo di giustizia correrebbero su binari differenti, posto che quest'ultimo, come noto, regola le modalità di risoluzione *domestica* di tutte le controversie che possono insorgere all'interno della Federazione, mentre la clausola compromissoria in questione disciplina la risoluzione delle controversie di natura giuslavoristica che riguardano il rapporto di lavoro sportivo tra atleti professionisti e sodalizi sportivi.¹⁷

Seppur appaia evidente che le due figure muovano su piani strutturali e funzionali differenti, appare però plausibile la trasmissione, tra i due istituti, dei principi che ne regolano l'attuazione.¹⁸

In tal senso, non va sottaciuta quella dottrina¹⁹ che, evidenziando possibili sovrapposizioni, sostiene che: «*vincolo di giustizia e clausola compromissoria muovono infatti su piani distinti e tra loro non confrontabili, sovrapponibili, ma non interamente: infatti, la clausola compromissoria può coprire sia materie interessate dal vincolo di giustizia sia controversie relative a materie ad esso sottratte. Nel primo caso la clausola compromissoria rappresenta uno strumento di individuazione di una forma attraverso la quale la giustizia federale si esercita; nel secondo caso costituisce un mezzo di deferimento all'arbitrato di specifiche controversie, integrando la competenza degli organi di giustizia sportiva e sottraendo alla cognizione dei giudici ordinari l'area da essa delimitata*».

In tal senso, nonostante qualche iniziale esitazione²⁰ da parte della dottrina, la natura irrituale dei suddetti procedimenti appare ormai acclarata.²¹

3. Da quanto sin qui rilevato, ai fini di una migliore comprensione dell'ambito entro il quale la presente indagine si muove, occorre valutare la compatibilità dell'arbitrato in oggetto – che origina dal rapporto di mandato intercorrente tra calciatore ed agente – con le previsioni e le caratteristiche testé indicate.

Simile ricognizione appare strumentale per verificare non una presunta identità tra figure ontologicamente e strutturalmente distinte, ma un'eventuale sovrapponibilità

¹⁷ In tal senso, sia consentito richiamare AA.Vv., *Lineamenti di diritto sportivo*, L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO e G. SCIANCALEPORE (a cura di), cit. Gli A., conformemente alla giurisprudenza più accorta, sottolineano la natura irrituale dell'arbitrato di lavoro sportivo.

¹⁸ Sul tema, si veda, ancora una volta, AA.Vv., *Lineamenti di diritto sportivo*, L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO E G. SCIANCALEPORE (a cura di), cit.

¹⁹ Si veda, altresì, L. FUMAGALLI, *La risoluzione delle controversie sportive: metodi giurisdizionali, arbitrali ed alternativi di composizione*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1999, 250.

²⁰ Si veda, tra le altre, Cass., sez.un., 1° marzo 1983, n. 1531, in *Giust. Civ., Mass.* 1983, 541.

²¹ Sia consentito richiamare, sul punto, AA.Vv., *Lineamenti di diritto sportivo*, L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO e G. SCIANCALEPORE (a cura di), cit., in cui si sostiene che la questione deve ritenersi ormai pacifica, almeno per quanto attiene ai rapporti di lavoro sportivo, atteso che l'art. 4 della Legge 23 marzo 1981 n. 91 stabilisce che nel contratto *individuale* «*potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte tra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale*». Tale collegio, per le controversie di lavoro, ha sempre natura irrituale ex art. 4 della Legge 11 agosto 1973, n. 533.

dei principi informatori a queste sottesi.

Tuttavia, al fine di poter procedere ad una corretta qualificazione e collocazione giuridica del lodo in oggetto, occorre analizzare la fonte dell'arbitrato che lo ha prodotto, estendendo l'indagine alla natura ed alla disciplina del rapporto intercorrente tra agente e calciatore professionista.²²

Preliminarmente, appare utile premettere brevi cenni sui soggetti legati dal vincolo giuridico.

Quindi, è opportuno precisare che l'agente di calciatore è un libero professionista,²³ il quale, sulla base di un incarico oneroso conferitogli per iscritto da un calciatore o da una società, presta la propria opera esclusivamente all'interno dell'ordinamento sportivo, in virtù di una licenza rilasciata a seguito di una procedura endogena alla federazione stessa, che culmina con il superamento di un esame interno.²⁴

Egli, pertanto, curerà e promuoverà i rapporti inerenti al contratto di prestazione sportiva tra società e calciatore, assistendo alternativamente l'una o l'altro.²⁵

L'agente, benché non tesserato alla FIGC, opera (*rectius*: deve, di fatto, operare) nell'osservanza di tutte le norme regolamentari e statutarie della Federazione, delle Confederazioni, della *Fédération Internationale de Football Association* (di qui in poi FIFA) e delle norme deontologiche che ne disciplinano completamente e puntualmente l'attività.

Allo stesso modo, il calciatore, quale iscritto alla Federazione, deve seguire un procedimento particolare e ben definito per il conferimento del mandato all'agente, utilizzando a tal fine, a pena di inefficacia, un contratto-tipo federale, che, a seguito della sottoscrizione, deve essere depositato presso la Commissione agenti dei calciatori FIGC.²⁶

Da quanto esposto si evince, da un lato, che il rapporto tra agente e calciatore ha

²² Sull'argomento A.A.Vv., *Lineamenti di diritto sportivo*, L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO e G. SCIANCALEPORE (a cura di), cit., 129.

²³ In proposito, si faccia riferimento alla decisione *Piau* della Corte di Giustizia, nella misura in cui si stabilisce che «l'attività di agente di giocatori consiste nel presentare dietro compenso e sulla base di regole fisse un calciatore ad una società in vista di un impiego, oppure due società l'una all'altra in vista di concludere un contratto di trasferimento».

²⁴ Tale esame e tale articolata procedura è tanto più necessario laddove ora, come è stato rilevato da A.A.Vv., *Lineamenti di diritto sportivo*, L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO e G. SCIANCALEPORE (a cura di), cit., *passim.*, «recepando le normative FIFA, anche il nuovo Regolamento degli agenti dei calciatori ha fatto divieto alle società ed ai calciatori di avvalersi dell'opera di persone prive di licenza, tranne che si tratti di avvocati iscritti al relativo Albo professionale».

²⁵ In tal senso, appare opportuno ricordare che l'agente di calciatori giammai può rappresentare ambedue le parti di una trattativa, essendo la sua attività strutturalmente diversa da quella del mediatore. Sull'argomento, A.A.Vv., *Lineamenti di diritto sportivo*, L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO e G. SCIANCALEPORE (a cura di), cit.

²⁶ Lo stesso regolamento agenti, nella previgente versione, stabiliva, all'art. 10 comma 1: «L'incarico ha giuridica efficacia nell'ordinamento federale dalla data di ricezione dell'atto risultante dal visto per deposito ...» e al comma 13 del medesimo articolo confermava: «L'incarico ha efficacia all'interno dell'ordinamento sportivo dalla data del suo deposito presso la competente segreteria».

natura contrattuale²⁷ – perché deriva dalla sottoscrizione di un apposito mandato professionale – nonchè privatistica – essendo previsto da un'associazione con personalità giuridica di diritto privato qual è la FIGC²⁸ – e, dall'altro, che il citato rapporto ha un ambito di applicazione limitato all'ordinamento federale dal quale è completamente regolamentato.

Esaminando, di poi, tale rapporto, occorre procedere all'analisi relativa alla clausola compromissoria contenuta – *ex art. 23* del previgente Regolamento Agenti – nel contratto-tipo stipulato dal calciatore e a quella contenuta all'art. 27 dello statuto della Federazione, sottolineandone le affinità e le differenze.

Al riguardo va osservato che l'essenza e l'ambito di applicazione dell'arbitrato, *ex art. 23*, troverebbe disciplina normativa già nel Regolamento Agenti, di guisa che la sua natura non dovrebbe essere ricercata, in quanto espressamente qualificata dalla regolamentazione in materia.

L'arbitrato sarebbe, pertanto, rituale e secondo diritto.²⁹

Tale ricostruzione ermeneutica, seppur basata su un dato formale, non tiene conto, però, delle palesi affinità che legano la suddetta clausola con quella di cui all'art. 27 dello Statuto Federale della FIGC e della possibilità che da quest'ultima origini un procedimento irrituale.³⁰

Orbene, come è facile evincere già ad una prima lettura, le disposizioni previste dalle due norme appaiono speculari, di guisa che si rivelerebbe del tutto incoerente ritenere che i principi di una non uniformino anche l'altra.

Seguendo detta prospettiva, è necessario affermare che il vincolo di giustizia è sostanzialmente riprodotto nell'art. 23 del Regolamento Agenti, che, peraltro, ne fa espresso richiamo.³¹

²⁷ Si veda, in merito all'attività prestata dall'agente di calciatore, la granitica giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha più volte affermato che «*quella dell'Agente è attività economica di prestazione dei servizi e non attività peculiare del diritto dello Sport*». In dottrina, il riferimento va a AA.Vv., *Lineamenti di diritto sportivo*, L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO e G. SCIANCALEPORE (a cura di), cit.

²⁸ Cass. sez. un., 9 maggio 1986, n. 3092; Cass., 28 settembre 2005, n. 18919, in www.dirsport.com (giugno 2009) laddove si sottolinea che «*È noto che le federazioni sportive, nel nostro paese assumono la veste di associazioni non riconosciute di diritto privato*».

²⁹ Milita a favore di tale interpretazione la lettera dell'art. 23 del «*Regolamento per l'esercizio dell'Attività di Agenti di Calciatori*» come pure art. 9 del «*Regolamento per le Procedure Arbitrali allegato sub. Lettera S*» - all.ti nn. 9 e 10.

³⁰ Come detto, la giurisprudenza più accorta ha segnalato la necessità di inquadrare l'arbitrato sportivo quale arbitrato libero e, pertanto, irrituale. In tal senso, si veda Cass., sez. lav., 1° agosto 2003 n. 11751, cit., laddove si dispone che: «*oltre che per consistenti ragioni di carattere giuridico, la tesi che assegna all'arbitrato in materia sportiva la materia di arbitrato libero, seguita in giurisprudenza (...) si lascia preferire perché più funzionale alle esigenze dell'ordinamento sportivo, in ragione della maggiore stabilità del lodo irrituale e del fatto che un sistema di risoluzione delle controversie, improntato a libertà di forme, svincolato dalla stretta osservanza di norme processuali e suscettibile di definitività in tempi relativamente brevi si presenta maggiormente adeguato all'attività agonistica cadenzata su eventi susseguentesi in ristretti spazi temporali*».

³¹ Ci si riferisce, *ratione temporis*, al previgente testo dell'art. 23 Regolamento Agenti.

Infatti, così come l'art. 27 dello Statuto a) sancisce, in generale, la competenza esclusiva degli organi federali a conoscere delle controversie tra i soggetti dell'ordinamento; b) impone ai predetti soggetti di accettare come definitivi i provvedimenti federali emessi a seguito delle vertenze e c) irroga pesanti sanzioni disciplinari in caso di violazione del vincolo e ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, il previgente art. 23 del Regolamento Agenti, parimenti a) sancisce la competenza esclusiva di un organo collegiale interno all'ordinamento federale, nella specie la Camera Arbitrale della FIGC;³² b) impone alle parti di accettare «irrevocabilmente» la decisione degli arbitri; c) irroga, in caso di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, sanzioni disciplinari a carico dell'agente e pecuniarie a carico del calciatore, richiamando espressamente per i tesserati il disposto dell'art. 27 dello Statuto.

Tuttavia, il reale problema non è verificare se l'art. 27 dello Statuto sia applicabile alla controversia in esame, bensì se il principio in esso contenuto informi anche le vertenze tra agente e calciatore.

A tal proposito, appare utile il riferimento alle decisioni della Suprema Corte³³ che, intervenendo a dirimere un conflitto tra dottrina e giurisprudenza, ha sostenuto l'assimilazione dell'arbitrato, di cui all'art. 27 dello Statuto Federale FIGC, ad una clausola compromissoria per arbitrato irrituale.

Precisamente, nel richiamato precedente la Suprema Corte conferma *in toto* la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva qualificato «*in termini di clausole compromissorie per arbitrato irrituale le clausole contenute in contesti statutari e di regolamenti associativi – nella specie l'art. 24 (poi 27) dello statuto federale della FIGC – con cui sia imposto ai soggetti partecipanti di deferire ad organi od autorità interne la soluzione di controversie*».

La Corte esprime pertanto, al di là del caso specifico esaminato, un principio di diritto di carattere generale – peraltro già consolidato in giurisprudenza, sostenendo che la preventiva rinuncia o limitazione convenzionale alla tutela giurisdizionale, con obbligo di devoluzione delle controversie ad organi collegiali interni, conferisce natura negoziale all'arbitrato.

L'analisi, pertanto, lungi dall'essere sterile ed attenta al dato puramente letterale, tiene conto, piuttosto, delle palesi affinità e dei collegamenti – anche di tipo formale – esistenti tra l'arbitrato in esame e la clausola compromissoria, di cui all'art. 27 dello Statuto della FIGC, per poi arrivare a concludere che, seppur non si disconoscono le differenze tra i diversi istituti, i principi che regolano l'uno possono – o devono – informare anche l'altro.

Pertanto, così come per l'art. 27 dello Statuto, anche per l'art. 23 del Regolamento Agenti, la pretesa ritualità dell'arbitrato va valutata in concreto, a nulla rilevando

³² Successivamente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 23 del Regolamento Agenti, la competenza a decidere sulle controversie riguardanti calciatori, società ed agenti è della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI, residuando in capo alla Camera Arbitrale della FIGC unicamente la competenza per quanto attiene alle clausole compromissorie inserite nei mandati stipulati prima della riforma ed ancora pendenti, fino ad esaurimento.

³³ Si veda in tal senso, Cass., 28 settembre 2005, n. 18919, in *Dir. e Giust.*, fasc. 40, 2005, 37.

l'eventuale qualificazione regolamentare in tal senso.³⁴

La scelta ermeneutica proposta, di poi, trova conferma anche nell'interesse mostrato, nel 2006, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di qui in poi AGCM), laddove compiendo un'indagine conoscitiva (Prov. IC27) sul mondo del calcio, si è soffermata soprattutto sull'analisi del Regolamento Agenti e del suo allegato b, proponendo alla Federazione sostanziali modifiche, poi successivamente attuate in collaborazione con la stessa Autorità e le autorità federali ed in vigore dal 1° febbraio 2007.

La riforma ha riguardato, tra l'altro, l'art. 23 del suddetto Regolamento, ritenuto dall'Autorità «*contrario ai principi dell'ordinamento statale*», nella parte in cui: a) obbligava le parti, in caso di controversia, ad adire esclusivamente un organo interno alla Federazione; b) imponeva alle parti di accettare irrevocabilmente il lodo federale, escludendo pertanto l'impugnazione dello stesso; c) disponeva che il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria fosse considerato violazione particolarmente grave e comminava pesanti sanzioni in caso di violazioni del vincolo; d) prevedeva la possibilità di una esecuzione coattiva federale.

Ed invero, a seguito della modifica intervenuta su impulso dell'AGCM, il nuovo art. 23, a) prevede un procedimento amministrato da un organo terzo extrafederale in seno ad un ente pubblico – come detto, la Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di qui in poi CONI) – certamente non influenzato dalla giurisprudenza applicata nei collegi della FIGC (attribuendo anche la libertà di scelta degli arbitri); b) concede l'appellabilità del lodo dinanzi al giudice ordinario; c) non commina alcuna sanzione in caso di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria e non richiama il disposto dell'art. 27 dello statuto. Di poi, emblematicamente, è stato soppresso anche l'intero allegato b, nonché espunta l'esecuzione coattiva federale.

Tale rimozione trova la sua *ratio* nel dato che l'esecuzione coattiva da parte dell'Organo Federale ha senso (ovviamente, nella logica sportiva) se il procedimento è destinato a chiudersi all'interno dell'ordinamento federale, giammai qualora il lodo sia il prodotto di un organo extrafederale, così impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

La nuova normativa ha, altresì, posto fine anche alla *querelle* sulla qualificazione giuridica dell'agente di calciatore, che viene definito espressamente un «libero professionista».

La partecipazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai fini che interessano, rileva nella misura in cui, intervenendo per ripristinare una situazione di legalità e di rispetto dei principi dell'ordinamento statale, imprime una precisa connotazione al procedimento che, implicitamente, viene qualificato come irrituale.

Ed invero, se ritualità vuol dire corrispondenza dell'istituto ai principi ed alle norme dell'ordinamento statale, l'intervento di un'Autorità dello Stato che ne sollecita la riforma in quanto «*contrario ai principi dell'ordinamento statale*», non può

³⁴ Di tale operazione ermeneutica sarà dato conto *infra*.

non portare a considerare il procedimento previgente quale irrituale.

A favore di tale opzione ermeneutica milita, di poi, l'assoluta conciliabilità delle contestazioni mosse dall'Autorità statale con quelle della Suprema Corte circa gli aspetti irrituali dei procedimenti arbitrali sportivi.

4. Da quanto fin qui chiarito, appare evidente che l'arbitrato in commento potrebbe essere equiparato a quello riferito al lavoro sportivo.

Ad ogni modo, esaminando alla luce del diritto ordinario la clausola compromissoria e l'arbitrato in questione, sembrerebbe potersi facilmente dedurre la natura irrituale. Ed infatti, la clausola compromissoria sottoscritta dalle parti nel mandato, si limita a rinviare la disciplina del procedimento arbitrale al Regolamento Federale Agenti ed al suo allegato b, il quale non disciplina un qualunque procedimento di arbitrato rituale amministrato (simile, ad esempio, a quelli previsti dalle Camere di Commercio)³⁵ ma rimanda, attraverso gli atti federali di incarico, ad un sistema normativo endogeno, proprio dell'ordinamento giuridico federale e non di quello statale.

A tal proposito, è doveroso sottolineare che le norme federali, sia di merito che di procedura, in alcuni casi, nulla hanno in comune con le disposizioni del diritto ordinario, o, in altri, sono addirittura sostitutive di quest'ultime.

A tal punto, appaiono utili alcune considerazioni circa la compatibilità strutturale e funzionale tra l'arbitrato in oggetto e l'arbitrato di lavoro sportivo.

In simile contesto, la tentazione potrebbe consistere nell'evidenziare una certa disomogeneità delle figure, fondando la propria convinzione sulla palese diversità degli atti dai quali origina il ricorso all'arbitrato (rapporto di prestazione sportiva di un giocatore con la propria squadra di appartenenza da un lato e mandato dall'altro) e paventando il rischio di confondere tra loro fattispecie e piani di azione completamente diversi.

Tuttavia, anche in ragione di quanto fin qui rappresentato, la sovrapposizione tra le due figure di arbitrato appare pressoché totale, per quanto attiene sia ai principi che alle modalità che informano le pertinenti procedure.

Le sottolineate peculiarità dell'arbitrato di cui all'art. 23 del Regolamento Agenti, infatti, non si riscontrano solo nell'ipotesi di specie, ma sono presenti in tutti gli altri arbitrati federali, tra cui quello di lavoro sportivo.

Infatti, è attraverso tali strumenti, unitamente ad un potere di auto-normazione, auto-organizzazione ed auto-giurisdizione, che la Federazione si assicura, nelle controversie tra i vari soggetti che operano in ambito federale, un elevato grado di autonomia rispetto all'ordinamento statale.

Al riguardo, appare utile evidenziare come la stessa Corte di Cassazione, prendendo più volte in esame i principi ispiratori dell'ordinamento federale e dei suoi arbitrati, ha ritenuto che le enunciate caratteristiche conferiscano irritalità al procedimento e limitino l'efficacia del lodo all'ordinamento che lo ha prodotto.³⁶

³⁵ Per rendersene conto basta leggere l'art. 9 del citato allegato b che recitava: «*Gli arbitri decidono con arbitrato rituale e secondo diritto sulla base degli atti che risultino conformi alle disposizioni regolamentari federali*».

³⁶ Si veda, in tal senso, la sentenza Cass., 17 novembre 1999, n. 12728, in *Foro Pad.*, 2000, I,

In tal senso, nonostante qualche iniziale esitazione³⁷ da parte della dottrina, la natura irrituale dei suddetti procedimenti appare ormai acclarata.³⁸

Al di là di tale circostanza, poi, la Corte ha addirittura inteso tralasciare finanche l'analisi circa la natura dell'atto *inter partes* – contratto di prestazione sportiva o mandato procuratorio federale, – arrivando a concludere che per determinare la ritualità o l'irritualità del lodo occorre valutarne le caratteristiche concrete, a nulla rilevando gli atti che hanno dato vita al procedimento.

Insomma, secondo il dettato della Corte, se le caratteristiche dell'arbitrato sono le stesse, medesime saranno anche le conseguenze sulla natura sia dell'arbitrato che del lodo.

Né, tantomeno, si potrebbe desumere l'irritualità dalla natura del rapporto controverso, posto che, alla luce di quanto sopra detto, appare priva di pregio l'eccezione di chi sottolinea che formalmente l'arbitrato di lavoro sportivo, a differenza di quello *de quo*, sia definito «irrituale» dalle disposizioni federali.

Ed invero, in ragione dell'acclarata natura contrattuale e privatistica del rapporto, la clausola compromissoria contenuta nel mandato procuratorio non può essere comparata a qualunque altra clausola compromissoria per arbitrato prevista dall'ordinamento statale, di guisa che, poiché l'arbitrato è definito rituale³⁹ dal regolamento federale, e quest'ultimo ha forza di legge tra le parti, non sarebbe ammessa alcuna interpretazione sulla ritualità del procedimento.

Anzitutto, occorre meditare sulla terminologia utilizzata dal Regolamento al fine di comprendere se la semplice qualificazione «rituale» da parte del Regolamento Agenti possa, *ex se*, concedere all'arbitrato carattere di ritualità.

Ed infatti, laddove si accedesse ad una visione formalistica,⁴⁰ occorrerebbe sottolineare che, posto che la fonte giuridicamente rilevante da cui desumere la

146, inerente ad un lodo della Federazione Italiana Pallacanestro, che pur riguardando il rapporto tra atleta e società – e non tra atleta e agente – è, al pari del lodo che ci occupa, un provvedimento di una federazione sportiva nazionale, basato su un procedimento amministrato esclusivamente da organi di giustizia interna ed, in particolare, dotato di un'efficacia esecutiva attribuita dalla stessa Federazione e non dall'autorità giudiziaria ordinaria. Tali caratteristiche hanno formato il convincimento della Suprema Corte sulla irritualità dell'arbitrato e sul rilievo esclusivamente interno all'ordinamento sportivo del lodo federale.

³⁷ Si veda, tra le altre, Cass., sez.un., 1° marzo 1983, n. 1531, in *Giust. Civ., Mass.* 1983, 541.

³⁸ Si veda, in tal senso, AA.Vv., *Lineamenti di diritto sportivo*, L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO e G. SCIANCALEPORE (a cura di), cit.

³⁹ Ci si riferisce al vecchio Regolamento della FIGC, antecedente a quello in vigore dal 1° febbraio 2007, il cui disposto prevedeva, ai fini della composizione delle liti insorte tra calciatori e società, la costituzione della Camera Arbitrale della FIGC, Commissione Agenti di Calciatori, ed il ricorso ad un arbitrato rituale.

⁴⁰ In tal senso, si veda Cass., 1° febbraio 1999, n. 833, in www.juritalia.com (luglio 2009), in cui si sostiene l'assoluta inconferenza, per distinguere l'arbitrato rituale da quello irrituale, del conferimento agli arbitri dell'onere di decidere secondo equità o in veste di amichevoli compositori, della qualificazione del lodo come inappellabile, dell'esonero degli arbitri da formalità di procedura, dell'opinione dell'arbitro sulla natura giuridica dell'arbitrato e del cosiddetto *favor* per l'irritualità. Si rileva, altresì, la valenza del dato letterale della clausola compromissoria e, dunque, le espressioni utilizzate dalle parti al momento del conferimento dell'incarico agli arbitri.

natura e la disciplina del rapporto è determinata dal mandato procuratorio (nelle forme e nei termini all'epoca espressamente previsti dalla normativa regolamentare interna all'ordinamento domestico della FIGC, l'arbitrato non potrebbe che avere natura rituale.

Tale rapporto contrattuale, infatti, ed il suo particolare strumento di risoluzione arbitrale espressamente previsto nel Regolamento per l'Attività di Agente Calciatori, farebbero venir meno l'utilità dell'indagine sulla natura dell'arbitrato tra le parti, essendo questo definito «rituale» dalla stessa terminologia regolamentare della Federazione.

Tale articolato assunto non appare, però, condivisibile, alla luce di quanto fin qui rappresentato.

D'altra parte, pur partendo dall'asserita sacralità della terminologia regolamentare, è agevole osservare che, proprio in virtù della natura privatistica sia del rapporto *inter partes* che del regolamento, quest'ultimo, come visto, risulta né più né meno che un atto negoziale posto in essere da un soggetto di diritto privato – la FIGC – che giammai potrà essere equiparato, quanto a potere di regolamentazione normativa, ad un organo dello Stato.⁴¹

Conseguentemente, sia la terminologia che le definizioni utilizzate nel Regolamento Federale sono suscettibili sia di interpretazione che di riqualificazione giuridica ad opera di un giudice dello Stato.

In tal senso, da ultimo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato,⁴² pur se relativa ad una fattispecie diversa da quella in esame, ha sancito il principio secondo cui il Giudice può determinarsi liberamente, al di là del *nomen* utilizzato dai Regolamenti delle Federazioni, circa la natura degli atti che sono sottoposti al suo esame.

Insomma, la pronuncia del Consiglio è un esempio di come, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, il termine «rituale» contenuto in un regolamento di arbitrato (sia esso federale, confederale o extrafederale) non sia incontrovertibile atteso che, nell'ordinamento statale l'applicazione delle norme di diritto ordinario ben potrebbe indurre una qualificazione diversa dell'istituto.

Ed allora, l'esame fin qui svolto permette di evidenziare come le differenze intercorrenti tra i due istituti siano relative alla sola terminologia utilizzata, ma non alla sostanza del procedimento.

La distinzione – peraltro neanche considerevole – tra i due istituti (arbitrato di lavoro sportivo e quello *de quo*), potrebbe invero trovare ragion d'essere per quanto

⁴¹ Cass., 1° agosto 2003, n. 11751, in *Rep. Foro It.*, 79, 2003, *Voce Sport*, che, recependo l'orientamento predominante in dottrina, individua «nei regolamenti federali meri atti interni, espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta ai privati nei rapporti associativi in attuazione dell'art. 16 c.c.».

⁴² Si riporta il passo della sentenza «la qualificazione giuridica della decisione della Camera arbitrale istituita presso il CONI risulta del tutto indipendente dall'impugnazione dell'art. 7.7. del Regolamento della camera vigente all'epoca del proposto ricorso introduttivo, che definisce rituale la procedura arbitrale, in quanto tale disposizione può avere il solo fine di indicare le norme applicabili alla procedura, ma non anche quello di qualificare giuridicamente una decisione per aspetti derivanti direttamente da norme di rango superiore».

attiene alle regole seguite nel procedimento in senso stretto (dalla prima udienza fino all'emissione del lodo).

5. In conclusione, ed al fine di sottolineare la peculiarità, nel senso appena delineato, dell'arbitrato che ha originato il lodo in questione, potrebbe essere opportuno segnalare le incongruenze – ovvero le discordanze – con il diritto ordinario.

In tal senso si noti, ad un'attenta lettura della decisione, come le eccezioni sollevate del resistente vengano respinte in base a norme e giurisprudenza federali, distanti e distinte da quelle ordinarie.

Si consideri, così, il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dovuto alla negazione, in ambito federale, della *legitimatio ad causam* in capo ad una società, ovvero il mancato riconoscimento della prescrizione presuntiva *ex art. 2956 c.c.* sulla base di una supposta atipicità giuridica dell'attività procuratoria, avallata, per giunta, da un consolidato orientamento giurisprudenziale dello stesso collegio.⁴³

In senso strettamente processuale, poi, tali incongruenze appaiono ancor più evidentemente, laddove i limiti di ricorso all'autorità giudiziaria anche per l'appello del lodo sono assolutamente incompatibili con gli artt. 827 e ss. c.p.c., che prevedono specifici mezzi di impugnazione della sentenza arbitrale.

Per non parlare dell'esecuzione coattiva federale che si sostanzia in una specie di pignoramento presso terzi attuato dalla Federazione la quale, nel potere di esecuzione dei propri lodi, addirittura si sostituisce all'autorità giudiziaria ordinaria.

Le osservazioni appena formulate, quindi, permettono di sottolineare che il procedimento seguito non possa, in alcun modo, definirsi né rituale, in quanto non conforme al diritto ordinario, né, conseguentemente, possa assumere la natura di arbitrato rituale amministrato.

Ed invero, nessun regolamento per arbitrato rituale amministrato prevede l'applicazione di un diritto e di una giurisprudenza che non siano esclusivamente quelli ordinari, e neppure statuisce limiti al ricorso all'autorità giudiziaria o all'appellabilità del lodo.

Ed ancora, nessun regolamento per arbitrato rituale amministrato prevede una forma di esecuzione coattiva convenzionale, assolutamente svincolata dal controllo dell'autorità giudiziaria.

Da tanto emerge, che, sebbene l'arbitrato amministrato dalla FIGC possa essere considerato rituale per la FIGC e secondo il diritto della FIGC, agli occhi del giurista di diritto positivo statale esso non appare dotato di quelle caratteristiche comuni a tutti gli arbitrati rituali amministrati e, conseguentemente, sarà qualificato in termini di irritualità.

6. Accertata la natura irrituale del lodo in questione, che pertanto non può essere dotato di *exequatur*, appare opportuno in questa sede precisare che, anche nella avversata ipotesi in cui il provvedimento venisse ritenuto frutto di un arbitrato

⁴³ In tal senso va rilevato come l'atipicità giuridica dell'agente sia solo presunta, laddove il Regolamento Federale stesso definisce l'attività dell'agente natura quale «opera professionale», art. 3 comma 1.

rituale, esso sarebbe comunque inesequibile dall'autorità giudiziaria ordinaria, in quanto assolutamente privo di efficacia nell'ordinamento statale.

Infatti, l'esecuzione coattiva federale, *rectius*: il potere attribuito dalle parti alla federazione – e non all'autorità giudiziaria ordinaria – di rendere esecutivo il provvedimento, oltre ad essere aspetto irrituale del procedimento, è stato anche qualificato dalla Suprema Corte⁴⁴ quale espressione inequivocabile della volontà delle stesse parti di limitare l'efficacia del lodo all'ordinamento federale.

Tale volontà è confermata anche dall'inimpugnabilità del lodo: il provvedimento deve restare confinato nell'ordinamento federale per poi essere ivi eseguito.

Sull'efficacia delle deroghe alla normazione statale operate dal diritto procedurale federale si è pronunciata, nell'ambito di una vertenza federale, la stessa Commissione Agenti Dei Calciatori (Comunicato Ufficiale FIGC n. 109/A, pubblicato il 18/12/2003), la quale, di fronte all'assunto di una delle parti – per cui il lodo emesso ai sensi del regolamento agenti, derogando a norme di diritto statale, non era affatto esecutivo (cioè neanche nell'ordinamento federale) – sostiene: «*La doglianza non può essere accolta perché mina alla base la natura stessa dell'ordinamento sportivo quale "ordinamento interno". Il richiamo ai principi generali è sempre implicito in qualsiasi sistema "interno" tuttavia, è altrettanto noto che la deroga espressa ai principi, da parte di un ordinamento o di una regola speciale, è prevalente. In pratica, quando si è di fronte ad un diritto speciale sono le norme di quest'ultimo che prevalgono sul diritto comune o generale: in toto iure generi per speciem derogatur. La prevalenza del diritto speciale su quello generale nota sin dai tempi del giureconsulto Paolo viene riprodotta sino ad oggi nell'art. 14 disp. prel., che a contrario ne evidenzia l'eccezionalità*».

Ed allora, se è vero che la deroga al diritto statale prevale su quest'ultimo, dovrebbe essere indubbio che l'inappellabilità prevalga sull'appellabilità e l'esecuzione coattiva federale prevalga su quella ordinaria, con la conseguenza che le parti, accettando il regolamento federale, accettano anche di rinunciare all'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, sia per l'appello che per l'esecuzione del lodo.

In tal senso, non è infatti pensabile che chi, nel rispetto della convenzione, abbia rinunciato all'impugnazione del provvedimento sia poi esposto a forme non convenzionali di esecuzione; né tantomeno è accettabile l'assunto per cui sarebbe possibile rivolgersi alla giustizia ordinaria solo dopo aver constatato l'impossibilità di eseguire il lodo all'interno dell'ordinamento federale.

A tal proposito, è ovvio che, attesa la deroga, la normativa federale si pone in sostituzione di quella ordinaria e non in alternativa o in aggiunta a quest'ultima.

Al fine di azionare la pretesa dinanzi al giudice ordinario, quindi, anche in presenza di un lodo, quale quello oggetto della presente riflessione, bisognerebbe incardinare un regolare processo di cognizione.

Ed infatti, la rinuncia convenzionale all'azione può riguardare l'appello e l'esecuzione di un lodo federale, ma, non potendosi porre in contrasto con il diritto

⁴⁴ Si veda in tal senso, Cass., 17 novembre 1999, n. 12728, cit.

alla tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost., non impedisce l'instaurazione *ex novo* di un procedimento davanti al giudice ordinario per l'accertamento del diritto. Tale opzione ermeneutica mutua la propria *ratio* nella considerazione che sarebbe incoerente usufruire delle deroghe federali al diritto statale solo in parte, prendendone, da un lato, gli aspetti favorevoli nella fase di cognizione (norme e giurisprudenza non ordinarie, impossibilità di appello ecc.) e obliterando quelli sfavorevoli (impossibilità dell'esecuzione coattiva interna), ricorrendo per la soddisfazione del credito al giudice ordinario.

GIURISPRUDENZA NAZIONALE

**CAMERA ARBITRALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO
CALCIO, 10 APRILE 2009**

LODO ARBITRALE

pronunciato, ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento per le procedure arbitrali dal Collegio Arbitrale (*omissis*) nella controversia promossa dal sig. X, ricorrente, (*omissis*) contro il sig. Y, resistente, (*omissis*), avente ad oggetto la richiesta di condanna del sig. Y al pagamento dell'importo complessivo di Euro 272.214,98, oltre Iva, rivalutazione ed interessi, in relazione ai crediti maturati dal sig. X per l'adempimento del mandato professionale ricevuto con riferimento ai contratti di prestazione sportiva sottoscritti dallo stesso sig. Y relativamente alle stagioni sportive 2000/2001, 2001/2002, 2003/2004.

Il Collegio Arbitrale, previa verifica degli adempimenti da parte del Presidente della Camera Arbitrale di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento per le procedure arbitrali;

esperito, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 8 del Regolamento per le procedure arbitrali;

recepita ed esaminata la documentazione allegata al ricorso introduttivo;

preso atto dell'atto di memoria difensiva della parte resistente, nonché della documentazione prodotta in allegato allo stesso;

preso atto, altresì, delle memorie di precisazione delle domande e delle relative memorie di replica, (*omissis*);

accolte parzialmente, nell'udienza, (*omissis*) le istanze istruttorie formulate dalle parti e disposto, di conseguenza di ammettere l'interrogatorio formale dei signori X e Y e di ammettere le prove testimoniali dei signori (*omissis*), sui capitoli di prova indicati dal resistente;

preso atto della mancata comparizione, nella udienza stabilita (*omissis*) del sig. X per rendere il richiesto interrogatorio formale e dichiarata, conseguentemente, la mancata risposta all'interrogatorio medesimo;

espletato (*omissis*) l'interrogatorio formale del sig. Y;

preso atto della mancata comparizione nella medesima udienza del sig. (*omissis*) e dichiarata la decadenza della acquisizione della testimonianza del medesimo per l'irritualità della forma prescelta per la convocazione dello stesso da parte della difesa del resistente;

preso atto della mancata comparizione nella medesima udienza del sig. (*omissis*) e disposto di acquisire dallo stesso testimonianza scritta, ai sensi dell'articolo 819 *ter* del c.p.c.;

acquisita la testimonianza scritta del medesimo sig. (*omissis*) con fax;

disposto, ai sensi dell'articolo 820 c.p.c. anche con il consenso delle parti, la proroga di 180 giorni del termine per il deposito del lodo, per la necessità di completare l'assunzione dei mezzi di prova;

avendo le parti provveduto, (*omissis*), alla discussione finale;

tenuto conto di quanto disciplinato con il comma 1 dell'art. 10 del Regolamento per le procedure arbitrali in ordine alla prescrizione affinché il Lodo sia deliberato in conformità all'art.823 c.p.c.;

il Collegio Arbitrale (*omissis*), ha pronunciato in conferenza personale il seguente

LODO

In via preliminare, si deve respingere, per palese infondatezza, l'eccezione sollevata dal resistente e dal suo difensore in ordine agli effetti legati alla decadenza, ai sensi dell'articolo 24 del vigente Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente calciatori, del contratto stipulato tra le parti il 12 aprile 1995 e tacitamente rinnovato tra le stesse fino al 2002. Sostiene, in particolare, il ricorrente che l'estinzione dell'incarico avvenuta in data 7.12.2002, allo scadere dell'anno dall'entrata in vigore del regolamento, determina anche l'estinzione di ogni obbligazione nascente dai contratti conclusi entro quella stessa data, e cioè quella di assistenza a carico dell'agente e quella di pagamento del compenso a carico del calciatore.

L'eccezione è infondata perché al momento della sottoscrizione dei contratti di prestazione sportiva relativi alle stagioni 2000-2001 e 2001-2002, dedotti in giudizio, il rapporto procuratorio era pienamente valido ed efficace tra le parti. La sopravvenuta decadenza del rapporto procuratorio, peraltro per fatto non imputabile all'agente, non produce effetto alcuno sui diritti di credito da questo maturati nei riguardi del calciatore.

Ugualmente da respingere, anche in conformità ad una consolidata giurisprudenza di questa camera arbitrale, è l'eccezione proposta dalla stessa parte resistente in ordine alla carenza di legittimazione attiva del sig. X, in ragione della circostanza che titolare del diritto di credito risulterebbe in via esclusiva la Alfa s.r.l.. Con tutta evidenza, infatti, il Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente calciatori riserva la cura e la promozione dei rapporti tra un calciatore e una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva agli agenti di calciatori, persone fisiche iscritte in un apposito Albo, e soggette alla regolamentazione e al controllo degli organi federali. Il medesimo regolamento consente all'agente di attribuire ad una società i diritti economici e patrimoniali derivanti dall'incarico ricevuto dal calciatore, ricorrendo una serie di condizioni analiticamente indicate dallo stesso regolamento, prima delle quali quella dell'espressa autorizzazione ricevuta in questo senso dal calciatore. Tale facoltà attribuita all'agente, però, non incide in alcun modo sulla esclusiva riferibilità al medesimo di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto procuratorio, ivi compreso quello di agire, nelle forme previste dalla disciplina federale, per la tutela dei propri diritti. Conforme a questo schema, peraltro, si presenta anche, nel concreto, la pattuizione negoziale tra le parti in causa, dalla quale si evince, in modo inequivocabile, che il sig. Y ha conferito personalmente al sig. X il mandato procuratorio. Questi, quindi, è l'unico soggetto legittimato ad agire in giudizio per la tutela dei diritti derivanti dal suddetto mandato.

È da respingere anche una terza eccezione, proposta dalla parte resistente, quella riguardante il presunto difetto di giurisdizione del collegio arbitrale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del vigente regolamento per l'esercizio dell'attività di agente calciatori, perché le parti non avrebbero specificamente approvato e sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del codice civile, apposita clausola compromissoria. Tuttavia, i diritti di credito azionati dal sig. X con il presente procedimento arbitrale riguardano compensi professionali fondati tutti sul mandato originario, soggetto al regolamento dell'attività di procuratore sportivo del 1991, nel quale, a differenza del successivo regolamento del 2001, non si trova sancito l'obbligo di specifica approvazione della clausola arbitrale. Ne consegue che il collegio arbitrale è stato legittimamente investito della risoluzione della controversia in oggetto.

Deve essere, inoltre, respinta l'eccezione proposta dalla medesima parte resistente riguardante la prescrizione che sarebbe intervenuta ai sensi degli articoli 2956 e 2957 del codice civile, dei crediti maturati dal sig. X con riferimento ai contratti per le stagioni sportive 2000/2001 e 2001/2002. Sul punto, il Collegio ritiene applicabile il termine prescrizione ordinario, stante la atipicità della natura del rapporto procuratore-calciatore e la difficoltà di una sua precisa qualificazione contrattuale. Di uguale orientamento, peraltro, sono anche due recenti decisioni di altri Collegi Arbitrali (Lodi del 30.6.2005 e del 6.7.2005). Il primo di questi, in particolare, ha evidenziato con chiarezza che «*anche a voler ipotizzare la natura*

mista (professionale e di agenzia) dei contratti di incarico in esame, non potremmo comunque applicare al diritto ai proventi tipici dell'agenzia (...) come quello dedotto nella domanda del Ricorrente (...) una norma prescrizione diversa da quella ordinaria, destinata a regolare casi diversi e speciali».

Deve essere, invece, accolta l'eccezione proposta dalla parte resistente in ordine alla riduzione del compenso dell'agente, in seguito al contratto stipulato dal sig. Y, il 31 gennaio 2004, con l'AC (*omissis*) s.p.a.. Questo contratto, infatti, per il periodo dal 31 gennaio 2004 al 30 giugno 2004, riconosceva al calciatore un compenso al minimo federale. Ma, secondo quanto anche espressamente pattuito nell'articolo 4 del mandato procuratorio del 31 dicembre 2002, in casi come questi, l'agente non ha diritto ad alcun compenso. Ne consegue che, in relazione alla stagione sportiva 2003/2004, l'agente ha maturato il diritto al compenso solo per il periodo nel quale il calciatore è stato alle dipendenze della (*omissis*) s.p.a.. L'importo relativo, pertanto, non è di Euro 95.255,75 + IVA, come indicato nella domanda, ma di Euro 55.565,85 + IVA.

Deve essere, inoltre, corretta anche la somma indicata e richiesta dalla parte ricorrente come compenso per la stagione sportiva 2001/2002. Essa, infatti, indica l'importo di Euro 95.255,75 + IVA, uguale al 5% del compenso del calciatore di £ 3.688.817.021= Euro 1.905.111,00 per contratti con (*omissis*) s.p.a e (*omissis*) s.p.a.. Ma il solo contratto dedotto in giudizio è quello del sig. Y con (*omissis*) s.p.a. nel quale è fissato il diverso compenso di £ 3.085.000.000= Euro 1.593269,53.

Il compenso dovuto all'agente, pari al 5% di quello corrisposto al calciatore, è quindi di Euro 79.663,48.

Deve, infine, essere affrontata la questione, posta dalla medesima parte resistente, relativa ai pagamenti effettuati dall'AC (*omissis*) s.p.a. al sig. Z., da questi fatturati in data 10.2.2005, 28.2.2005, 31.3.2005, per importi, rispettivamente, di Euro.30.000, Euro. 30.000 e Euro. 22.500.

Le prime due fatture hanno una causale identica, del seguente tenore «*Per consulenza sportiva per l'anno calcistico 2004 per il calciatore Y*». Nella terza fattura (quella del 31.03.05), invece, si legge «*Per consulenza sportiva per l'anno calcistico 2004 per il calciatore B*».

La parte resistente sostiene che tali versamenti sono stati corrisposti al sig. Z da parte dell'AC (*omissis*) s.p.a. in ottemperanza ad un accordo (cd. Articolo interno), prodotto in giudizio, tramite il quale la società si è accollata il debito di complessivi Euro 82.500, 00, del sig. Y nei riguardi del sig. X per l'assistenza professionale da questi resa al calciatore nelle trattative dirette alla stipula del contratto di prestazione sportiva per la stagione 2003/2004. Il resistente sostiene, altresì, che il versamento

sarebbe stato effettuato al sig. Z, quale persona legata al X da rapporti di collaborazione professionale. Sostiene, infine, che l'ultima fattura reca solo per mero errore materiale il riferimento al sig. B, ma deve intendersi anche essa riferita al pagamento effettuato per conto del sig. Y. Il resistente conclude, pertanto, di aver già adempiuto all'obbligo di pagamento del compenso spettante al sig. X per la stagione sportiva 2003/2004, sottolineando quanto già si è argomentato in precedenza, che l'importo corrisposto (di Euro 82.500,00) risulta superiore a quello effettivamente dovuto al sig. X (Euro 55.565,85).

Per provare le proprie affermazioni, la difesa del sig. Y ha chiesto di acquisire sui punti indicati l'interrogatorio formale del sig. X e la testimonianza del sig. Z. Il sig. X, però, regolarmente convocato dal collegio, non si è presentato per rendere l'interrogatorio.

Deve essere, invece, attentamente ricostruita la deposizione resa per iscritto dal sig. Z.

Egli, da un lato, ha ammesso che, all'epoca dei fatti cui il presente procedimento si riferisce, aveva rapporti di collaborazione professionale con il sig. X; ha ammesso, anche, in maniera più specifica, la sussistenza di una sorta di ripartizione di compiti tra lui e il sig. X nei rapporti con il sig. Y (il Z si occupava dei "rapporti sul quotidiano () con il calciatore Y e la sua famiglia", il X delle "trattative *stricto sensu*") ha ammesso, ancora, di aver ricevuto dall'AC (*omissis*) l'incarico verbale di adoperarsi per acquisire «*le prestazioni del calciatore Y dalla (omissis) ed anche successivamente nel momento della rescissione del contratto tra Y ed il (omissis) senza un conferimento come da art. 3.4. del REACC*». Dall'altro lato, però, egli ha negato che l'indicazione del nome di B nella fattura del 31.03.05 sia dovuta ad errore; ha ammesso di aver percepito e fatturato un incasso di 30.000 Euro + IVA, ma non in base a quanto riportato nel cd. articolo interno tra il (*omissis*) e il calciatore, del quale, anzi, dice di ignorare il contenuto; sostiene, infine, che «*non è vero e non potrebbe essere altrimenti che io abbia percepito la somma di 82.500,00 euro in luogo dell'ufficiale procuratore X*».

Non è nelle competenze di questo collegio approfondire la condotta tenuta dal sig. Z nella vicenda in esame ed esprimere giudizi al riguardo. Approfondimenti di questo tipo dovranno essere svolti dai competenti organi federali.

È compito, invece, del collegio valutare le conseguenze che possono trarsi dagli elementi istruttori acquisiti circa questo profilo della domanda proposta dal sig. X, quello ripetesesi dei compensi a lui dovuti per la stagione sportiva 2003-2004.

Si deve osservare, anzitutto, che gli elementi acquisiti non consentono in alcun modo di considerare provata la circostanza, indicata da parte resistente, del presunto

errore materiale commesso nella fattura emessa dal sig. Z in data 31.03.05, dovendosi riferire il relativo pagamento non già al sig. B, il cui nome è riportato nella fattura stessa, ma al sig. Y. Sotto questo profilo, quindi, l'eccezione della difesa del resistente non può essere accolta.

A conclusioni diverse, invece, si deve pervenire con riferimento alle eccezioni riguardanti le altre due fatture, quelle del 10.2.05 e del 28.2.05. Infatti, l'insieme delle documentazioni prodotte nel corso del giudizio, il contenuto delle dichiarazioni rese dal sig. Z e la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del sig. X concorrono nel formare il convincimento del collegio che il pagamento effettuato dall'AC (*omissis*) al sig. Z, in ottemperanza all'accordo intercorso con il calciatore Y nel c.d. articolo interno, possa essere sussunto nella fattispecie regolata dall'articolo 1189 del codice civile del pagamento al creditore apparente, in quanto, cioè, pagamento effettuato in buona fede a soggetto che appariva legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, con la conseguenza di liberare il sig. Y dall'obbligo relativo al pagamento dell'importo fatturato di Euro 60.000,00 + IVA.

Dagli elementi probatori raccolti, infatti, emerge che il Z, per sua stessa ammissione, era, all'epoca dei fatti in esame, in rapporti professionali con il X e che, in particolare, i due si dividevano i compiti nei rapporti con il Y; che, ancora, il Z, di nuovo per sua stessa ammissione, ha avuto un ruolo nella costituzione del rapporto tra il calciatore e il (*omissis*) e nel suo successivo svolgimento. Emerge, inoltre, che il testo dell'accordo con il quale l'AC (*omissis*) s.p.a. si è accollata il debito del calciatore ha ratificato espressamente il pagamento già effettuato dalla società medesima al sig. Z in data anteriore alla sottoscrizione dell'accordo medesimo, quale prima rata dell'importo complessivamente dovuto dal Y per la consulenza sportiva a lui prestata; che questo stesso pagamento, che le parti menzionano, era stato fatturato con l'espresso riferimento nella causale alla consulenza sportiva per il calciatore per l'anno calcistico 2004; che identico tenore ha la causale della successiva fattura del 28 febbraio 2005.

L'insieme di queste circostanze concorre a fondare la conclusione che l'AC (*omissis*) e il Y in buona fede e sulla base di un insieme di circostanze univoche, ritenessero che il Z fosse legittimato a ricevere il pagamento, in nome e per conto del X e che, sulla base di queste convinzioni, abbiano corrisposto allo stesso Z gli importi dovuti al X.

Il collegio, peraltro, ritiene di poter trovare conforto, in via supplementare, a questa conclusione, ai sensi dell'articolo 232 del codice di procedura civile, dalla mancata risposta del sig. X all'interrogatorio formale, la maggior parte dei capitoli del quale riguardavano in modo specifico proprio questa vicenda dei pagamenti effettuati al sig. Z e da questi fatturati.

In questi termini, avendo accertato che, in virtù della necessaria correzione da apportare al compenso dovuto per l'anno 2003/2004 in ragione dei cinque mesi nei quali il calciatore ha percepito il minimo federale, e di quella da apportare al compenso dovuto per l'anno 2001/2002, l'importo complessivo dovuto dal Y al X per le stagioni sportive 2000/2001, 2001/2002, 2003/2004 ammontava ad Euro 216.932,80 + IVA e che il sig. Y ha già corrisposto un importo di complessivi Euro 60.000 + IVA, si conclude che il credito del X nei riguardi del calciatore ammonta ad Euro 156.932, 80 + IVA.

Per quanto sopra rilevato, esposto e valutato, in conferenza personale, il Collegio accoglie, nei limiti indicati in motivazione, il ricorso, (*omissis*) perché la domanda è stata provata (*omissis*).

Roma, 10 aprile 2009

GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 16 MARZO 2010
OLYMPIQUE LYONNAIS SASP C. OLIVIER BERNARD E
NEWCASTLE UFC

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
16 marzo 2010*

«Art. 39 CE – Libera circolazione dei lavoratori – Restrizioni – Calciatori professionisti – Obbligo di sottoscrizione del primo contratto di calciatore professionista con la società che ha curato la formazione – Condanna del giocatore al risarcimento del danno per violazione di tale obbligo – Giustificazioni – Obiettivo di incoraggiare l’ingaggio e la formazione di giovani giocatori»

Nel procedimento C-325/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia) con decisione 9 luglio 2008, pervenuta in cancelleria il 17 luglio 2008, nella causa

Olympique Lyonnais SASP

contro

Olivier Bernard,

Newcastle UFC,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dal sig. K. Lenaerts e dalla sig.ra P. Lindh, presidente di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, P. Kûris, E. Juhász, A. Borg Barthet e M. Ilešić (relatore), giudici,

* Lingua processuale: il francese.

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capounità,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 5 maggio 2009,

considerate le osservazioni presentate:

- per l'Olympique Lyonnais SASP, dall'avv. J.-J. Gatineau, avocat;
- per il Newcastle UFC, dallo studio legale Celice-Blancpain-Soltner, avocats;
- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Czubinski, in qualità di agenti;
- per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dal sig. D. del Gaizo, avvocato dello Stato;
- per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C.M. Wissels e dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti;
- per il governo del Regno Unito, dal sig. S. Ossowski, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra D.J. Rhee, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. Van Hoof e G. Rozet, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 luglio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 39 CE.
- 2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra l'Olympique Lyonnais SASP (in prosieguo: l'«Olympique Lyonnais») ed il sig. Bernard, calciatore professionista, nonché il Newcastle UFC, società calcistica di diritto inglese, in merito alla condanna di questi

ultimi al risarcimento del danno per aver unilateralmente risolto i propri obblighi derivanti dall'art. 23 della «Charte du football professionnel» (Carta dei calciatori professionisti; in prosieguo: la «Carta») della Federazione francese del gioco del calcio relativa alla stagione 1997-1998.

Contesto normativo

Il diritto nazionale

3 All'epoca dei fatti della causa principale, l'assunzione di giocatori di calcio era disciplinata, in Francia, dalla Carta avente carattere di contratto collettivo. Il titolo III, capitolo IV, di detta Carta riguardava la categoria dei «joueurs espoir» (in prosieguo: i giocatori «promessa»), vale a dire i giocatori di età compresa tra i 16 e i 22 anni e assunti da una società calcistica professionistica, nell'ambito di un contratto a tempo determinato, in qualità di giocatori in formazione.

4 La Carta obbligava il giocatore «promessa», nel caso in cui la società che ne aveva curato la formazione glielo imponesse, a sottoscrivere, in esito alla formazione, il suo primo contratto di giocatore professionista con la società medesima. A tal riguardo, l'art. 23 della Carta, nel testo applicabile ai fatti della causa principale, prevedeva quanto segue:

«(...)

Alla normale scadenza del contratto [del giocatore “promessa”], la società può esigere dalla controparte la sottoscrizione di un contratto come calciatore professionista.

(...)».

5 La Carta non prevedeva alcun regime risarcitorio per la società formatrice nel caso in cui un giocatore si rifiutasse, al termine della formazione, di sottoscrivere il contratto come calciatore professionista con la società medesima.

6 In una siffatta ipotesi, la società formatrice disponeva, tuttavia, della possibilità di proporre un'azione nei confronti del giocatore «promessa», ex art. L 122-3-8 del Codice del lavoro francese, per violazione degli obblighi contrattuali derivanti dall'art. 23 della Carta, al fine di ottenere la condanna del giocatore medesimo al risarcimento del danno. L'art. L 122-3-8 del Codice del lavoro francese, nel testo applicabile ai fatti

della causa principale, così recitava:

«Salvo accordo delle parti, il contratto a tempo determinato non può essere risolto anteriormente alla scadenza del termine se non in caso di colpa grave, di forza maggiore o di risoluzione anticipata.

(...)

La violazione di tali disposizioni da parte del lavoratore fa sorgere il diritto del datore di lavoro al risarcimento del danno corrispondente al pregiudizio subìto».

Causa principale e questioni pregiudiziali

- 7 Nel 1997 il sig. Bernard concludeva, per una durata di tre stagioni con effetto a decorrere dal 1° luglio dell'anno medesimo, un contratto come giocatore «promessa» con l'Olympique Lyonnais.
- 8 Anteriormente alla data di scadenza di tale contratto, l'Olympique Lyonnais proponeva al sig. Bernard la sottoscrizione di un contratto come giocatore professionista per la durata di un anno a decorrere dal 1° luglio 2000.
- 9 Il sig. Bernard si rifiutava di sottoscrivere il contratto e concludeva, nell'agosto del 2000, un contratto come giocatore professionista con il Newcastle UFC.
- 10 Venuta a conoscenza di tale contratto, l'Olympique Lyonnais citava il sig. Bernard dinanzi al Conseil de Prud'hommes (Tribunale del lavoro) di Lione, chiedendone la condanna in solido con il Newcastle United al risarcimento del danno. L'importo richiesto era pari ad EUR 53 357,16, equivalente, secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, alla retribuzione che il sig. Bernard avrebbe percepito in un anno se avesse sottoscritto il contratto offertogli dall'Olympique Lyonnais.
- 11 Il Conseil de Prud'hommes di Lione riteneva che il sig. Bernard avesse risolto unilateralmente il contratto e lo condannava, in solido con il Newcastle UFC, a corrispondere all'Olympique Lyonnais un risarcimento danni dell'importo di EUR 22 867,35.
- 12 La Cour d'appel di Lione riformava tale decisione ritenendo, sostanzialmente, che l'obbligo, per un giocatore al termine del periodo di formazione, di concludere un contratto come giocatore professionista

con la società che ne abbia curato la formazione implicasse parimenti il correlativo divieto, per il giocatore medesimo, di concludere un contratto con una società di un altro Stato membro, il che costituirebbe violazione dell'art. 39 CE.

- 13 Avverso la sentenza pronunciata dalla Cour d'appel di Lione l'Olympique Lyonnais proponeva ricorso per cassazione.
- 14 La Cour de cassation ritiene che l'art. 23 della Carta, se è pur vero che non vietava formalmente ad un giovane giocatore di concludere un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, produceva l'effetto di impedire al medesimo o di concludere un siffatto contratto o di dissuaderlo, potendo la violazione di tale disposizione esporlo al pagamento di un risarcimento del danno.
- 15 La Cour de cassation sottolinea che la causa principale solleva un problema di interpretazione dell'art. 39 CE, in quanto pone la questione se tale restrizione possa essere giustificata dall'obiettivo consistente nell'incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani calciatori professionisti come affermato nella sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman (Racc. pag. I-4921).
- 16 Ciò premesso, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
 - «1) Se il principio della libera circolazione dei lavoratori sancito dall'[art. 39 CE] osti ad una disposizione di diritto nazionale in forza del quale un giocatore "promessa" che, al termine del proprio periodo di formazione, sottoscrive un contratto come calciatore professionista con una società di un altro Stato membro dell'Unione europea si rende passibile di condanna ad un risarcimento danni.
 - 2) In caso di risposta affermativa (...), se la necessità di incentivare l'ingaggio e la formazione di giovani calciatori professionisti costituisca un obiettivo legittimo o una ragione imperativa di interesse generale tale da giustificare una siffatta restrizione».

Sulle questioni pregiudiziali

- 17 Con le questioni pregiudiziali, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se un regime, per effetto del quale un giocatore «promessa» si espone alla condanna al risarcimento del danno qualora concluda, al termine del

periodo di formazione, un contratto come giocatore professionista non con la società che ne abbia curato la formazione, bensì con una società di un altro Stato membro, costituisca una restrizione ai sensi dell'art. 45 TFUE e, eventualmente, se tale restrizione possa risultare giustificata dalla necessità di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori.

Osservazioni presentate alla Corte

- 18 A parere dell'Olympique Lyonnais, l'art. 23 della Carta non costituisce ostacolo all'effettiva libera circolazione di un giocatore «promessa», atteso che questi può liberamente sottoscrivere un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro alla sola condizione di corrispondere un'indennità alla propria ex società.
- 19 Il Newcastle UFC, i governi francese, italiano, dei Paesi Bassi e del Regno Unito nonché la Commissione delle Comunità europee deducono, per contro, che un regime, come quello oggetto della causa principale, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, vietata, in linea di principio, dall'art. 39 CE.
- 20 Nel caso in cui dovesse essere affermato che l'art. 23 della Carta costituisce ostacolo alla libera circolazione dei giocatori «promessa», l'Olympique Lyonnais, richiamandosi alla menzionata sentenza Bosman, ritiene che tale disposizione risulti giustificata dalla necessità di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori, considerato che essa è unicamente volta a consentire alla società che ha curato la formazione del giocatore di recuperare le spese di formazione sostenute.
- 21 Il Newcastle UFC sostiene, per contro, che la citata sentenza Bosman abbia chiaramente assimilato qualsiasi «indennità di formazione» ad una restrizione incompatibile con il principio di libera circolazione dei lavoratori, atteso che l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori non costituirebbero un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare una siffatta restrizione. Il Newcastle UFC deduce peraltro che, nel regime di cui trattasi, il risarcimento del danno sarebbe determinato secondo criteri arbitrari e non sarebbe conoscibile ex ante.
- 22 I governi francese, italiano, dei Paesi Bassi e del Regno Unito nonché la Commissione sostengono che il fatto di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori di calcio costituisce, secondo la menzionata sentenza Bosman, un obiettivo legittimo.

- 23 Il governo francese osserva tuttavia che, nell'ambito del regime oggetto della causa principale, il danno che la società che ha provveduto alla formazione può pretendere viene calcolato non in base ai costi di formazione sostenuti, bensì con riguardo al danno da essa subito. Un siffatto regime non risponderebbe, a parere del detto governo così come a parere del governo del Regno Unito, alle esigenze di proporzionalità.
- 24 Il governo italiano ritiene che un sistema di indennizzazione possa essere considerato quale misura proporzionata ai fini del conseguimento dell'obiettivo consistente nell'incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori sempreché l'indennità sia determinata sulla base di parametri ben definiti e calcolati in funzione degli oneri sostenuti dalla società che ha provveduto alla formazione. Il governo medesimo sottolinea che la possibilità di pretendere un'«indennità di formazione» riveste importanza particolare soprattutto per le piccole società che dispongono di strutture e bilanci limitati.
- 25 I governi francese, italiano e del Regno Unito nonché la Commissione si richiamano peraltro al regolamento della Federazione internazionale gioco calcio (FIFA) sullo status e sul trasferimento dei giocatori, entrato in vigore nell'anno 2001, vale a dire successivamente ai fatti oggetto della causa principale. Tale regolamento contiene disposizioni relative al calcolo delle «indennità di formazione» che si applicano nel caso in cui un giocatore, al termine della formazione con una società di uno Stato membro, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro. A parere del governo francese e del Regno Unito nonché della Commissione, tali disposizioni sono conformi al principio di proporzionalità.
- 26 Il governo dei Paesi Bassi rileva, in termini più generali, che sussistono motivi di interesse generale, connessi ad obiettivi di formazione, che possono giustificare una normativa per effetto della quale un datore di lavoro che provveda alla formazione di un lavoratore possa legittimamente esigere da questi di restare alle sue dipendenze ovvero pretendere dal medesimo, in caso contrario, la corresponsione di un risarcimento. Il detto governo ritiene che, per poter risultare proporzionato, il risarcimento deve rispondere a due requisiti, vale a dire che l'importo da versare venga calcolato in funzione delle spese sostenute dal datore di lavoro ai fini della formazione e che si tenga conto della misura e del periodo di tempo per i quali il datore di lavoro abbia potuto trarre profitto dalla formazione.

Sull'esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori

- 27 Si deve rammentare, in limine, che, considerati gli obiettivi dell'Unione europea, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto dell'Unione solo in quanto sia configurabile come attività economica (v., segnatamente, sentenze *Bosman*, citata supra, punto 73, e 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, *Meca-Medina e Majcen/Commissione*, Racc. pag. I-6991, punto 22).
- 28 Conseguentemente, quando un'attività sportiva riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, come nel caso dell'attività degli sportivi professionisti o semiprofessionisti, essa ricade, in particolare, nell'ambito di applicazione degli artt. 45 TFUE e seguenti o degli artt. 56 TFUE e seguenti (v., in particolare, sentenza *Meca-Medina e Majcen/Commissione*, citata supra, punto 23 e giurisprudenza ivi richiamata).
- 29 Nella specie, è pacifico che l'attività di lavoro subordinato del sig. Bernard rientri nella sfera di applicazione dell'art. 45 TFUE.
- 30 Si deve inoltre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l'art. 45 TFUE si applica non solo agli atti delle autorità pubbliche, ma anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato (v. sentenza *Bosman*, citata supra, punto 82 e giurisprudenza ivi richiamata).
- 31 Dal momento che le condizioni di lavoro nei vari Stati sono disciplinate sia mediante disposizioni legislative o regolamentari, sia mediante contratti collettivi e altri atti conclusi o adottati da soggetti privati, una limitazione dei divieti previsti dall'art. 45 TFUE agli atti delle autorità pubbliche rischierebbe di creare disuguaglianze nell'applicazione dei medesimi (v. sentenza *Bosman*, citata supra, punto 84).
- 32 Nella specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che la Carta presenta carattere di contratto collettivo nazionale, ragion per cui ricade nella sfera di applicazione dell'art. 45 TFUE.
- 33 Infine, per quanto attiene alla questione se una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, costituisca una restrizione ai sensi dell'art. 45 TFUE, occorre ricordare che l'insieme delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone mira ad agevolare, per i cittadini degli Stati membri, l'esercizio di attività lavorative di qualsiasi tipo nel territorio dell'Unione ed osta

ai provvedimenti che possano sfavorire questi cittadini, quando essi intendano svolgere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro (v., segnatamente, sentenze *Bosman*, citata supra, punto 94; 17 marzo 2005, causa C-109/04, *Kranemann*, Racc. pag. I-2421, punto 25, e 11 luglio 2007, causa C-208/05, *ITC*, Racc. pag. I-181, punto 31).

- 34 Disposizioni nazionali che ostacolano o dissuadano un lavoratore, cittadino di uno Stato membro, dall'abbandonare il suo Stato di origine per esercitare il suo diritto alla libera circolazione costituiscono, di conseguenza, ostacoli a questa libertà anche qualora esse si applichino indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati (v., segnatamente, citate sentenze *Bosman*, punto 96; *Kranemann*, punto 26, e *ITC*, punto 33).
- 35 Si deve necessariamente rilevare che un regime come quello oggetto della causa principale, per effetto del quale un giocatore «promessa» è tenuto, al termine del suo periodo di formazione, a concludere, a pena di esporsi al risarcimento del danno, il suo primo contratto come giocatore professionista con la società che ne ha curato la formazione, è idoneo a dissuadare il giocatore stesso dall'esercizio del suo diritto alla libera circolazione.
- 36 Un siffatto regime, se è pur vero che non impedisce formalmente al giocatore di sottoscrivere, come rilevato dall'*Olympique Lyonnais*, un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, rende nondimeno meno interessante l'esercizio di tale diritto.
- 37 Conseguentemente, tale regime costituisce una restrizione ai sensi dell'art. 45 TFUE.

Sulla giustificazione della restrizione alla libera circolazione dei lavoratori

- 38 Una misura che ostacoli la libera circolazione dei lavoratori può essere ammessa solo qualora persegua uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e sia giustificata da motivi imperativi d'interesse generale. In tal caso occorre, inoltre, che l'applicazione di una siffatta misura sia idonea a garantire il conseguimento dell'obiettivo di cui trattasi e non ecceda quanto necessario per conseguirlo (v., in particolare, sentenze 31 marzo 1993, causa C-19/92, *Kraus*, Racc. pag. I-1663, punto 32, nonché citate sentenze *Bosman*, punto 104, *Kranemann*, punto 33, e *ITC*, punto 37).

- 39 Per quanto attiene allo sport professionistico, la Corte ha già avuto modo di affermare che, considerata la notevole importanza sociale dell'attività sportiva e, specialmente, del gioco del calcio nell'Unione, si deve riconoscere la legittimità degli scopi consistenti nell'incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori (v. sentenza Bosman, citata supra, punto 106).
- 40 Al fine di esaminare se un sistema che restringe il diritto alla libera circolazione dei giocatori sia idoneo a garantire la realizzazione di tale obiettivo e non vada al di là di quanto necessario per il suo conseguimento, si deve tener conto, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 30 e 47 delle conclusioni, delle specificità dello sport in generale e del gioco del calcio in particolare, al pari della loro funzione sociale ed educativa. La pertinenza di tali elementi risulta, inoltre, avvalorata dalla loro collocazione nell'art. 165, n. 1, secondo comma, TFUE.
- 41 A tal riguardo si deve riconoscere che, come la Corte ha già avuto modo di affermare, la prospettiva di percepire indennità di formazione è idonea ad incoraggiare le società a cercare calciatori di talento e ad assicurare la formazione dei giovani calciatori (v. sentenza Bosman, citata supra, punto 108).
- 42 Infatti, i ricavi degli investimenti realizzati dalle società che provvedono alla formazione dei giocatori sono caratterizzati dalla loro natura aleatoria, atteso che le società sopportano investimenti per tutti i giovani giocatori ingaggiati e soggetti a formazione, eventualmente, per vari anni, laddove solamente una parte di tali giocatori proseguirà, al termine della formazione, una carriera professionistica, o in seno alla società che ne ha curato la formazione o in una società diversa (v., in tal senso, sentenza Bosman, citata supra, punto 109).
- 43 Le spese derivanti dalla formazione dei giovani giocatori risultano peraltro compensate, in linea generale, solo parzialmente dai vantaggi che la società che cura la formazione può trarre, nel corso del periodo di formazione, dai giocatori medesimi.
- 44 Ciò premesso, le società che provvedono alla formazione dei giocatori potrebbero essere scoraggiate dall'investire nella formazione di giocatori giovani qualora non potessero ottenere il rimborso delle somme versate a tal fine nel caso in cui un giocatore concluda, al termine della propria formazione, un contratto come giocatore professionista con una società diversa. Ciò vale, in particolare, per le piccole società che provvedono alla formazione di giovani giocatori, i cui investimenti operati a livello

locale nell'ingaggio e nella formazione dei medesimi rivestono importanza considerevole nella realizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport.

- 45 Ne consegue che un sistema che preveda un'indennità di formazione nel caso in cui un giovane giocatore concluda, al termine della propria formazione, un contratto come giocatore professionista con una società diversa da quella che ne abbia curato la formazione può essere giustificato, in linea di principio, dall'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori. Tuttavia, un siffatto sistema dev'essere effettivamente idoneo a conseguire tale obiettivo e deve risultare proporzionato rispetto al medesimo, tenendo debitamente conto degli oneri sopportati dalle società per la formazione tanto dei futuri giocatori professionisti quanto di quelli che non lo diverranno mai (v., in tal senso, sentenza *Bosman*, citata supra, punto 109).
- 46 Per quanto attiene ad un regime, come quello oggetto della causa principale, dai punti 4 e 6 supra emerge che tale sistema è caratterizzato dal versamento alla società che ha provveduto alla formazione non di un'indennità di formazione, bensì di un risarcimento del danno al quale il giocatore interessato si espone per effetto dell'inadempimento ai propri obblighi contrattuali ed il cui importo prescinde dai costi effettivi di formazione sostenuti dalla società medesima.
- 47 Infatti, come illustrato dal governo francese, a termini dell'art. L-122-3-8 del Codice del lavoro, tale risarcimento del danno non viene calcolato rispetto ai costi di formazione sostenuti dalla relativa società, bensì rispetto al danno complessivo da essa subito. Inoltre, come rilevato dal *Newcastle UFC*, l'importo del danno viene stabilito sulla base di una valutazione basata su criteri non precisati ex ante.
- 48 Ciò premesso, la prospettiva di percepire un siffatto risarcimento va al di là di quanto necessario ai fini dell'incoraggiamento dell'ingaggio e della formazione di giovani giocatori nonché del finanziamento di tali attività.
- 49 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, le questioni pregiudiziali devono essere risolte nel senso che l'art. 45 TFUE non osta ad un sistema che, al fine di realizzare l'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori, garantisca alla società che ha curato la formazione un indennizzo nel caso in cui il giovane giocatore, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, a condizione

che tale sistema sia idoneo a garantire la realizzazione del detto obiettivo e non vada al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento.

- 50 Per garantire la realizzazione di tale obiettivo non è necessario un regime, come quello oggetto della causa principale, per effetto del quale un giocatore «promessa» il quale, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro si esponga alla condanna al risarcimento del danno determinato a prescindere dagli effettivi costi della formazione.

Sulle spese

- 51 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L'art. 45 TFUE non osta ad un sistema che, al fine di realizzare l'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori, garantisca alla società che ha curato la formazione un indennizzo nel caso in cui il giovane giocatore, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, a condizione che tale sistema sia idoneo a garantire la realizzazione del detto obiettivo e non vada al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento.

Per garantire la realizzazione di tale obiettivo non è necessario un regime, come quello oggetto della causa principale, per effetto del quale un giocatore «promessa» il quale, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro si esponga alla condanna al risarcimento del danno determinato a prescindere dagli effettivi costi della formazione.

Firme

NORMATIVA NAZIONALE

REGOLAMENTO FIGC SUGLI AGENTI DI CALCIATORI*

Premessa

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle regole emanate in materia dalla Federation Internationale de Football Association (FIFA), che qui si intendono richiamate, l'attività degli agenti di calciatori (d'ora innanzi denominati "Agenti") in possesso di una licenza (la "Licenza") rilasciata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio ("FIGC") o da altra federazione nazionale ed operanti in ambito nazionale ed internazionale.
2. Gli Agenti sono liberi professionisti senza alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC o di società di calcio affiliate alla FIGC, non potendo essere considerati ad alcun titolo tesserati della FIGC.
3. Gli Agenti, con la domanda e la successiva accettazione del rilascio della Licenza a loro nome, si obbligano in via negoziale a rispettare il presente regolamento, le altre norme federali e le norme emanate dalla FIFA. In particolare, gli Agenti si obbligano a sottostare al controllo, alle procedure ed al giudizio disciplinare degli organismi federali indicati nel presente regolamento, accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti.
4. Gli agenti possono recedere in ogni momento dagli obblighi accettati ai sensi del presente regolamento riconsegnando la Licenza e rinunciando alla relativa qualifica, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati, dei procedimenti relativi a fatti commessi in qualità di agente e degli obblighi assunti in pendenza di Licenza.

Art. 2

1. Con sede presso la FIGC in Roma è istituita la Commissione degli Agenti di

* Pubblicato con comunicato 100/A dell'8 aprile 2010 e disponibile sul sito <http://213.215.145.251/it/215/4/15/ComunicatoUfficiale.shtml> (visitato il 19 aprile 2010).

calciatori (nel prosieguo “Commissione Agenti”), la quale tiene il registro delle persone fisiche titolari di Licenza che svolgono attività di Agente e ne cura la pubblicazione. La Commissione Agenti svolge le attività indicate nel presente regolamento.

Art. 3

1. L'Agente, in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli in conformità al presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23, in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore nell'ambito di una Federazione o da una Federazione a un'altra.
2. L'Agente cura gli interessi del calciatore che gli conferisce l'incarico secondo le modalità indicate nel presente regolamento, prestando opera di consulenza a favore dello stesso nelle trattative dirette alla stipula del contratto, assistendolo nell'attività diretta alla definizione, alla durata, al compenso e ad ogni altra pattuizione del contratto di prestazione sportiva.
3. L'Agente svolge attività di assistenza a favore di società di calcio che gli hanno conferito incarico, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, per favorire il tesseramento, la conclusione o la cessione di contratti di calciatori.
4. L'Agente deve svolgere la propria attività con trasparenza e indipendenza, secondo i principi e nel rispetto del presente regolamento.
5. L'Agente assiste il calciatore in costanza di rapporto per tutto il periodo della sua durata, curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi di contratto.

Art. 4

1. L'Agente che ha ricevuto uno o più incarichi è tenuto a rappresentare e tutelare gli interessi dei propri assistiti, che possono essere soltanto calciatori o società.
2. L'attività di Agente può essere effettuata solo da persone fisiche che abbiano ottenuto la Licenza. L'Agente ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attribuendo ad una società, costituita ai sensi della legislazione civilistica vigente, i diritti economici derivanti dagli incarichi, a condizione che:

- a) ciò sia espressamente autorizzato dal calciatore all'atto del conferimento;
 - b) l'attività dei dipendenti sia limitata a funzioni amministrative;
 - c) la società abbia come oggetto sociale esclusivo l'attività disciplinata dal presente regolamento ed eventuali attività connesse e strumentali e che l'Agente non sia socio di altre società con analogo oggetto sociale;
 - d) il numero degli agenti soci non sia superiore a cinque;
 - e) la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta direttamente dai soci agenti;
 - f) nessuno dei soci sia legato da rapporto di coniugio, di parentela o di affinità fino al secondo grado, con Agenti non soci o con soggetti comunque aventi un'influenza rilevante su società di calcio italiane o estere;
 - g) nessuno dei soci sia una persona giuridica;
 - h) i soci che non sono Agenti abbiano e mantengano i requisiti richiesti per il rilascio della Licenza, con l'eccezione del superamento della prova di idoneità, e comunque non versino in una delle situazioni di incompatibilità o divieto previste per gli Agenti dal presente regolamento;
 - i) la rappresentanza legale della società sia attribuita ad un Agente socio.
3. L'elenco dei dipendenti e collaboratori, la copia autenticata dell'atto costitutivo della società, dello statuto, del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali, nonché delle eventuali variazioni periodicamente intervenute, devono essere depositati presso la Commissione Agenti entro venti giorni dalla costituzione della società o dalle modifiche intervenute.

Art. 5

1. Ai calciatori ed alle società di calcio è vietato avvalersi dell'opera di una persona priva di Licenza, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, in conformità alla normativa statale e sportiva vigente.
2. Il calciatore può farsi assistere dal genitore, dal fratello o dal coniuge e comunque concludere un contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza di un Agente. Di tali circostanze deve essere fatta espressa menzione nel contratto di prestazione sportiva.

Requisiti e modalità di conseguimento della Licenza

Art. 6

1. Il candidato che voglia sostenere la prova d'idoneità per il rilascio della Licenza, deve inviare alla Commissione Agenti apposita domanda, redatta in conformità alle modalità e termini del bando pubblicato con Comunicato Ufficiale della FIGC. Nella domanda, cui deve essere allegata la ricevuta attestante l'avvenuto versamento della tassa d'esame nella misura stabilita dalla Commissione Agenti, il candidato deve dichiarare:
 - a) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea e di essere residente in Italia, ovvero di essere cittadino non comunitario legalmente e ininterrottamente residente in Italia da almeno due anni;
 - b) di avere conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente secondo la normativa vigente;
 - c) di avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;
 - d) di non avere riportato condanne per delitti non colposi;
 - e) di non avere riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, alcuna inibizione in ambito sportivo nell'ultimo quinquennio per un periodo, anche complessivamente, superiore a 120 giorni;
 - f) di non avere in corso procedimenti disciplinari e di non avere mai riportato sanzioni sportive che comportino la preclusione da ogni rango o categoria della FIGC o di altra federazione associata alla FIFA;
 - g) di non trovarsi in una situazione di incompatibilità o divieto previste dall'art. 10 del presente regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente.
2. Per quanto previsto dalle lettere c) e d) del comma precedente, sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della dichiarazione di estinzione del reato.
3. Con la domanda il candidato si impegna a rispettare le leggi, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIGC e della FIFA.
4. La Commissione Agenti esclude dalla prova d'idoneità, ovvero dal rilascio

della Licenza, i candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti dal precedente comma 1 e dal bando.

5. Avverso il provvedimento della Commissione di esclusione della prova d' idoneità o dal rilascio della Licenza, è ammesso reclamo alla FIFA – Commissione dello Status del Calciatore. Nel caso in cui la Commissione FIFA rigetti il reclamo, l'interessato può ripresentare la domanda nel momento in cui ne abbia i requisiti.

Procedura d'esame

Art. 7

La procedura di esame è stabilita dal relativo bando nel rispetto dei principi e disposizioni della FIFA.

Rilascio della Licenza

Art. 8

1. Al fine dell'esercizio dell'attività, l'Agente, entro sei mesi dalla data in cui è stato superato l'esame, pena la decadenza dall'idoneità ed obbligo di ripetizione dell'esame, deve:
 - a) presentare, alla Commissione Agenti, domanda di iscrizione al registro degli Agenti autorizzati dalla FIGC;
 - b) produrre una polizza assicurativa per responsabilità professionale rilasciata da compagnia di primaria importanza preferibilmente nazionale (Allegato "B");
 - c) versare la tassa d'iscrizione e la quota annuale, nella misura stabilita dalla Commissione Agenti;
 - d) sottoscrivere il codice di condotta professionale (Allegato "A");
 - e) sottoscrivere una dichiarazione di accettazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento ed, in particolare, una dichiarazione di espressa accettazione della potestà disciplinare degli organi della FIGC e della clausola compromissoria, prevista dal presente regolamento, per la cognizione arbitrale delle controversie.

Art. 9

1. Le associazioni di calciatori ufficialmente riconosciute dalla FIGC che

desiderano offrire un servizio di collocamento occupazionale ai calciatori, in conformità al presente regolamento, possono stipulare una loro polizza assicurativa di responsabilità professionale con massimale pari a quello di cinque licenze, ed avvalersi dell'attività di Agenti, non oltre il numero di cinque, che siano membri effettivi dell'associazione da almeno cinque anni e che abbiano conseguito la qualifica di "Agente di calciatori autorizzato dalla FIGC".

Art. 10

1. La Licenza, rilasciata dalla FIGC, abilita l'Agente a svolgere la sua attività su base mondiale, è strettamente personale e non cedibile .
2. Ottenuta la Licenza, l'Agente può qualificarsi come "Agente di calciatore autorizzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio".

Incompatibilità

Art.11

1. L'esercizio dell'attività di agente è incompatibile:
 - a) con qualsiasi incarico rilevante per l'ordinamento sportivo nell'ambito della FIFA, di una Confederazione, della FIGC ovvero di una società, associazione od organizzazione alle stesse affiliata o collegata;
 - b) con il possesso di partecipazioni, anche indirette, di una società calcistica italiana o estera, ovvero con il mantenimento di cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, rapporti di lavoro autonomo o subordinato con una società calcistica italiana o estera, ovvero con ogni altra situazione o rapporto, anche di fatto, che comporti un'influenza rilevante su di essa.
2. Le relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con soggetti che si trovino in una delle situazioni soggettive di cui al comma 1, rilevano ai fini dell'esercizio dell'attività secondo i principi di lealtà, correttezza e probità previsti dal successivo art. 19, ai fini dell'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 25.
3. L'incompatibilità perdura per un anno dalla data della cessazione dell'attività di ciascuno dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di calciatori, l'incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l'attività agonistica.

Decadenza della Licenza

Art. 12

La Licenza decade nei casi in cui l'Agente non possieda più i requisiti preliminari rilevanti (artt. 6 e 8), cessi la sua attività (art. 15) ovvero a seguito di sanzione disciplinare (art. 26).

Revoca della Licenza

Art. 13

1. La Commissione Agenti provvede a monitorare costantemente se l'Agente possieda i requisiti preliminari per il mantenimento della Licenza.
2. Qualora venga meno il possesso di uno dei requisiti preliminari previsti per il rilascio della licenza, l'Agente ha 120 giorni di tempo per sanare la situazione. Trascorso tale termine la Licenza è definitivamente revocata.

Mantenimento della Licenza

Art. 14

1. Al fine di garantire che gli Agenti di calciatori si mantengano aggiornati, la Commissione Agenti, sentite le associazioni di categoria, istituisce corsi di aggiornamento, con tempi e modalità indicati con separato bando, con frequenza obbligatoria e verifica finale per il mantenimento della Licenza.
2. L'Agente deve partecipare a tale corso ogni cinque anni.

Cessazione dell'attività

Art. 15

Qualsiasi agente che decida di cessare la sua attività è obbligato a restituire la sua Licenza alla Commissione Agenti, pena la cancellazione della licenza e la pubblicazione di tale decisione.

Modalità dell'incarico

Art.16

1. Un agente può curare gli interessi di un calciatore o di una società di calcio, secondo quanto stabilito nel presente regolamento, solo dopo aver ricevuto incarico scritto. A pena di inefficacia, l'incarico deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti, conformemente al modello FIFA. Tali mandati devono, a pena di inefficacia, essere depositati o inviati, entro 20 giorni dalla loro sottoscrizione, a mezzo

- raccomandata a.r., presso la segreteria della Commissione Agenti.
2. Adempite le formalità di cui sopra, il mandato assume efficacia dalla data della sua sottoscrizione.
 3. L'incarico è conferito in via esclusiva, non può avere durata superiore a due anni e non può essere tacitamente rinnovato. Le parti possono concordare sia conferito a titolo non esclusivo indicandolo nel mandato.
 4. Il mandato deve indicare espressamente il soggetto tenuto al pagamento dell'Agente e le modalità del pagamento, che dovrà essere effettuato esclusivamente dal cliente che gli ha conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del suo contratto con una società, il calciatore può esprimere il suo consenso scritto autorizzando la società di calcio a pagare direttamente l'agente per suo conto. Il pagamento effettuato a nome del calciatore deve riflettere le condizioni generali di pagamento concordate tra il calciatore e l'agente.
 5. Il mandato deve a pena di nullità contenere almeno le seguenti informazioni: il nome delle parti, la durata e il compenso dovuto all'agente dal calciatore, le condizioni generali di pagamento, la data di scadenza e la firma delle parti.
 6. Il mandato conferito da un calciatore o da una società deve essere redatto in quattro copie, sottoscritte da entrambi le parti. Il calciatore o la società conservano la terza copia e l'Agente la seconda. Ai fini della registrazione l'Agente invia la prima e la quarta copia alla Commissione Agenti, nonché alla federazione nazionale alla quale appartiene il calciatore, ove lo stesso non appartenga alla FIGC. La Commissione Agenti istituisce un registro dei mandati ricevuti, assicura la custodia degli atti depositati e definisce il regime di pubblicità degli stessi, individuando le ipotesi di riservatezza dei dati contenuti, con specifico riferimento alle informazioni sensibili per il mercato e le forme di conoscibilità comunque garantite.
 7. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono pregiudicare il diritto a concludere un contratto di lavoro o un accordo di trasferimento senza l'assistenza di un rappresentante.
 8. Gli Agenti di calciatori hanno l'obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi nel corso della loro attività. Un Agente di calciatori in ogni trattativa può rappresentare solo gli interessi di una parte. In particolare, ad un Agente è vietato avere un mandato, un accordo di cooperazione o comunque interessi condivisi con una delle parti o con uno degli Agenti delle altre parti coinvolti nel

trasferimento di un calciatore o nella stipula di un contratto di lavoro.

Compenso

Art. 17

1. L'Agente deve rilasciare idonea documentazione fiscale secondo le vigenti norme.
2. L'importo del compenso dovuto all'Agente che ha ricevuto un mandato da un calciatore è calcolato sulla base del reddito lordo annuo del calciatore, secondo quanto risulta dal contratto depositato e ratificato, compresi eventuali compensi straordinari una-tantum dovuti alla firma del contratto. Nel calcolo della retribuzione non rientra il valore di altri benefits, i premi a punto e/o qualsiasi tipo di bonus o di privilegio che non sia certo. Il diritto al compenso e le relative azioni si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui matura il compenso.
3. L'Agente e il calciatore devono convenire in anticipo se l'Agente è remunerato dal calciatore con il pagamento di una somma forfettaria da effettuarsi alla data di decorrenza del contratto di prestazione sportiva che l'Agente ha negoziato per il calciatore o mediante il pagamento di una quota annuale, determinata in misura percentuale rispetto all'importo individuato al comma precedente da effettuarsi al termine dell'annualità contrattuale.
4. Se l'Agente e il calciatore non concordano il pagamento di una somma forfettaria e il contratto di prestazione sportiva del calciatore negoziato per suo conto dall'Agente ha una durata più lunga di quella dell'incarico, l'agente, oltre alla quota maturata, ha diritto alla retribuzione maturanda anche dopo la scadenza dell'incarico, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva del calciatore. Nel caso di nuovo contratto di prestazione sportiva del calciatore, che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità a precedente contratto di prestazione sportiva, il successivo agente che abbia negoziato tale nuovo contratto, per il periodo di sovrapposizione, avrà diritto alle sole eventuali differenze positive che risultassero in base a tale nuovo contratto.
5. In caso di retrocessione della società di appartenenza del calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, il cambiamento di status del calciatore comporta l'automatica decadenza dell'incarico conferito all'Agente e nessun compenso spetta allo stesso relativamente alle annualità contrattuali successive alla retrocessione.
6. Il compenso dell'Agente in caso di incarico affidato da un calciatore è

- liberamente convenuto fra le parti. Ove esso non sia determinato è fissato nella misura del 3% dell'importo individuato al comma 2. Nel caso in cui il contratto del calciatore sia stato stipulato secondo i minimi della categoria di appartenenza, nessun compenso spetta all'Agente. Nell'incarico devono essere esplicitamente indicate le modalità di pagamento.
7. L'Agente che abbia ricevuto incarico da parte di una società ai sensi dell'art. 3 comma 3, ha diritto ad una somma forfettaria che deve risultare dall'atto di conferimento, a pena di inefficacia dello stesso incarico.
 8. In caso di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore, che non sia dovuta a dolo o a colpa grave dello stesso, all'Agente è dovuto soltanto il compenso per il periodo di vigenza del contratto.
 9. Nessun pagamento, inclusa l'indennità di trasferimento, l'indennità di formazione o il contributo di solidarietà, dovuto in relazione al trasferimento di un calciatore tra società di calcio, può essere versato, in tutto o in parte, dal debitore (società di calcio) all'Agente, neppure per il saldo di somme ad altro titolo dovute dalla società all'Agente nella sua veste di creditore. Tale divieto comprende, a titolo non esaustivo, qualsiasi partecipazione dovuta all'Agente relativa a indennità, anche futura, di trasferimento di calciatore.
 10. Nell'ambito di un trasferimento di un calciatore, agli agenti di calciatori è vietato ricevere qualsiasi compenso diverso da quello previsto dal presente articolo.

Risoluzione e revoca del mandato

Art.18

1. Le parti (Agente, calciatore, società) possono risolvere consensualmente l'incarico, regolando tutti i rapporti, in qualunque momento, con apposito accordo debitamente sotto scritto, depositato o inviato mediante lettera raccomandata a.r, entro il termine di venti giorni, presso la segreteria della Commissione Agenti.
2. Il calciatore o la società può revocare l'incarico all'Agente con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Contestualmente il calciatore o la società deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r., presso la segreteria della Commissione Agenti, copia della comunicazione di revoca inviata all'Agente, unitamente all'attestazione postale di spedizione.
3. Le parti possono stabilire, all'atto del conferimento dell'incarico, il pagamento

- di una somma predeterminata a titolo di penale da corrispondere in caso di revoca senza giusta causa.
4. Ove venga accertato dall'organo arbitrale che la revoca è avvenuta per giusta causa nulla è dovuto all'Agente ad alcun titolo. Il calciatore o la società che intenda ottenere il riconoscimento della giusta causa deve, a pena di decadenza, iniziare l'azione di accertamento della giusta causa contro l'Agente interessato entro trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di revoca.
 5. L'Agente può recedere dall'incarico nei confronti del calciatore o della società con preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Contestualmente l'Agente deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione Agenti copia della lettera di recesso inviata al calciatore o alla società, unitamente all'attestazione postale di spedizione. Sia il calciatore che la società hanno diritto al risarcimento degli eventuali danni che dovessero aver subito dal recesso. Non spetta né al calciatore né alla società alcun risarcimento nel caso in cui il recesso dell'Agente sia avvenuto per giusta causa, che deve essere accertata dall'organo arbitrale a seguito di apposita azione promossa dall'Agente, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della lettera di recesso.

Diritti e obblighi dell'Agente Art.19

1. Gli Agenti hanno il diritto di:
 - a) contattare ogni calciatore che non è vincolato da un mandato con un altro Agente;
 - b) rappresentare gli interessi di ogni calciatore o società di calcio che gli richieda di rappresentarli nella conclusione o rinnovo di contratti;
 - c) curare gli interessi di qualsiasi calciatore;
 - d) curare gli interessi di qualunque società gli chieda di farlo.
2. Ogni Agente deve assicurarsi che il suo nome, la firma e il nome del suo cliente siano indicati in qualsiasi contratto relativo a operazioni in cui è parte.
3. L'Agente è tenuto all'osservanza delle norme federali, statutarie e

regolamentari della FIGC, delle confederazioni e della FIFA. L'Agente è altresì tenuto ad ottemperare alle decisioni della Commissione Agenti, degli organi della FIGC, delle confederazioni e della FIFA, nonché ai lodi dei collegi arbitrali nominati ai sensi del presente regolamento, improntando il proprio operato a principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale, garantendo in particolare che ogni contratto di prestazione sportiva concluso a seguito della propria attività, sia conforme alle sopracitate norme nonché a quelle del diritto dello Stato interessato.

4. L'Agente ha l'obbligo di informare compiutamente il calciatore delle trattative che ha in corso, del significato delle clausole contrattuali, delle informazioni in suo possesso sullo stato e le prospettive di carattere finanziario, amministrativo, tecnico-sportivo ed organizzativo della società con la quale il calciatore intende stipulare il contratto di prestazione sportiva, nonché di seguire le direttive eventualmente impartite dal calciatore per il buon adempimento dell'incarico nel rispetto del presente regolamento.
5. L'Agente ha l'obbligo di rispettare le norme deontologiche del Codice di Condotta Professionale.
6. L'Agente deve operare nel rispetto dei contratti sottoscritti fra calciatore e società e far sì che la sua condotta e quella del calciatore da lui rappresentato siano improntate ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui al Codice di Giustizia Sportiva. In ogni caso, l'agente non può effettuare trattative per la conclusione di un contratto con altra società senza il consenso scritto della società con cui il calciatore ha un contratto, salvo che nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto.
7. Eventuali accordi conclusi in violazione dei divieti o in situazione di incompatibilità relative all'attività dell'Agente sono nulli e rappresentano illeciti disciplinari.
8. Ferme restando le disposizioni in materia di divieti e incompatibilità, l'Agente in ogni caso informa il calciatore o la società di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, allegando al contratto un'apposita dichiarazione. Nel caso in cui l'informazione non sia stata resa tempestivamente, e comunque prima della conclusione del contratto, il calciatore o la società possono risolvere il rapporto con l'Agente senza che sia dovuto alcun indennizzo ed ottenere la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto all'Agente.
9. A richiesta della Commissione Agenti, ovvero degli organi della FIGC e della FIFA, l'Agente è tenuto a fornire ogni informazione unitamente ai

documenti necessari.

Divieti e conflitti di interessi

Art.20

1. Agli Agenti è vietato contattare calciatori che siano sotto contratto con una società di calcio al fine di convincerlo a risolvere anticipatamente il loro contratto o violare gli obblighi in esso previsti. Salvo prova contraria, in caso di risoluzione del contratto senza giusta causa da parte di un calciatore, la responsabilità dell'Agente per induzione alla risoluzione è presunta.
2. E' vietato agli Agenti rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società.
3. E' vietato agli Agenti che abbiano curato gli interessi di una società per il tesseramento di un calciatore, ricevere incarichi o somme a qualunque titolo dallo stesso calciatore, o stipulare accordi con quest'ultimo, per un periodo di 12 mesi dalla data del predetto tesseramento.
4. E' vietato agli Agenti rappresentare gli interessi di soggetti dell'ordinamento sportivo diversi dai calciatori e dalle società.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 2, è vietata qualsiasi forma di accordo o collaborazione, di carattere permanente, tra Agenti e/o società di Agenti con l'eccezione di eventuali intese occasionali e dei trasferimenti internazionali.
6. All'Agente o alla società di cui l'Agente è socio, nonché ai singoli soci o amministratori o collaboratori della stessa, è fatto divieto di intraprendere trattative o intrattenere rapporti contrattuali con una società di calcio italiana o estera in cui il coniuge, o un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni anche indirettamente, ricopra cariche sociali o incarichi dirigenziali, tecnico-sportivi o di consulenza, o eserciti comunque un'influenza rilevante. Il medesimo divieto si estende a qualsiasi trattativa o rapporto contrattuale con calciatori tesserati per la predetta società o comunque che abbia ad oggetto trasferimenti di calciatori da o verso quest'ultima.
7. Salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, sono nulli i contratti stipulati dall'Agente con calciatori e società, in violazione dei precedenti commi 2 e 6.
8. Nel caso in cui una delle situazioni soggettive riguardante il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado, di cui al precedente comma 6, sopraggiunga

in costanza di un rapporto contrattuale tra un Agente e la società interessata o tra un Agente e un calciatore tesserato per tale società, il predetto rapporto contrattuale si risolve di diritto al termine della stagione sportiva in corso al momento del verificarsi della situazione soggettiva vietata.

9. E' comunque vietata agli Agenti qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti dal presente regolamento.

Diritti ed obblighi dei calciatori

Art.21

1. Un calciatore ove intenda avvalersi dei servizi di un Agente, deve rivolgersi esclusivamente a soggetto titolare di Licenza, conferendo l'incarico previsto dall'art. 15, fatte salve le previsioni di cui all'art. 5.
2. E' dovere del calciatore verificare che un agente sia fornito di regolare Licenza prima di conferirgli il relativo mandato.
3. Il calciatore è tenuto al rispetto in buona fede del contratto stipulato con l'Agente e fornisce allo stesso le direttive per il buon adempimento dell'incarico nel rispetto delle regole sportive e del presente regolamento.
4. Fino a sei mesi prima della scadenza del suo contratto di prestazione sportiva, il calciatore non può dare incarico ad alcun Agente di ricercare altra società senza il consenso scritto della società di appartenenza.
5. Ove un calciatore si sia avvalso dell'opera di un Agente, al fine o nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, deve assicurarsi che il nome dell'Agente sia indicato sul contratto. Nel caso in cui sia stato concluso un contratto senza l'assistenza di un Agente, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto.
6. Il calciatore che concluda un contratto con una società senza l'assistenza di un Agente regolarmente nominato è tenuto comunque, qualora non abbia esercitato il diritto di revoca con le modalità di cui al precedente art. 18, a corrispondere all'Agente il compenso contrattualmente stabilito all'atto dell'incarico, ovvero quello previsto dall'art. 17 comma 6.

Diritti e obblighi delle Società di calcio

Art.22

1. Le società di calcio hanno il diritto di avvalersi dei servizi di Agenti forniti

- di Licenza per essere rappresentate nelle trattative in materia di trasferimenti di giocatori o nella stipula di contratti di lavoro.
2. Ogni società che intenda concludere un contratto di prestazione sportiva con un calciatore deve trattare unicamente con il suo Agente, se nominato e risultante dagli atti della Commissione Agenti o di altra Federazione nazionale, ovvero direttamente con il calciatore stesso, verificando l'esistenza dell'incarico di cui all'art.16.
 3. Nel caso in cui il calciatore sia sprovvisto di Agente, la società deve avere rapporti direttamente con il calciatore o con gli altri soggetti di cui all'art.5.
 4. Ove una società si sia avvalsa dell'opera di un agente per la conclusione di un contratto di prestazione sportiva con uno o più calciatori, deve assicurarsi che il nome dell'Agente sia indicato nel contratto.
 5. Ove la società non si avvalga dell'assistenza di un Agente, tale circostanza deve essere esplicitamente indicata nel contratto .
 6. E' fatto divieto alle società contattare un calciatore che sia sotto contratto con altra società, o il suo Agente, senza il consenso scritto della società medesima, salvo che nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto.
 7. E' fatto divieto ad una società del settore professionistico ed ai soggetti che abbiano, direttamente o indirettamente, partecipazioni rilevanti nella medesima, nonché ai dirigenti e ai responsabili tecnico-sportivi della società stessa, di detenere interessi o esercitare un'influenza rilevante sulle attività di un Agente o di una società di Agenti. Tale situazione si presume sussistente anche quando riguarda il coniuge o parenti ed affini fino al secondo grado tra i soggetti sopraindicati.
 8. La società informa il calciatore e il suo Agente di eventuali situazioni di conflitto di interessi nella conclusione di un contratto, allegando al contratto un'apposita dichiarazione. Nel caso in cui l'informazione non sia stata resa prima della conclusione del contratto, il calciatore ha diritto alla risoluzione del contratto di prestazione sportiva.

Rappresentanza dei calciatori minorenni

Art. 23

1. L'incarico ad un Agente da parte di calciatori minorenni deve essere sottoscritto dal medesimo calciatore e dall'esercente la potestà genitoriale.

2. L'incarico conferito da un calciatore minorenni cessa di avere effetti, senza alcun diritto per l'Agente, qualora entro il termine di centoventi giorni dalla data di deposito o di invio con lettera raccomandata a.r. dell'incarico presso la segreteria della Commissione Agenti, il calciatore non stipuli effettivamente un contratto di prestazione sportiva come professionista con una società.
3. L'incarico ad un Agente può essere conferito solo dal momento in cui il minore può tesserarsi con una società come professionista, secondo le regole stabilite dalla FIGC, e deve essere redatto esclusivamente, a pena di nullità, sui moduli annualmente predisposti dalla Commissione Agenti, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, con firma autenticata. L'incarico deve essere gratuito e deve essere depositato, o inviato a mezzo raccomandata a.r., a pena di inefficacia, presso la segreteria della Commissione Agenti, entro venti giorni dalla sua sottoscrizione. Copia di tale incarico viene, quindi, trasmessa al Presidente del Settore Giovanile Scolastico e, in assenza di sue osservazioni da comunicarsi alla Commissione Agenti di calciatori entro 15 giorni dal ricevimento, lo stesso acquista piena efficacia.

Clausola compromissoria

Art. 24

1. Ogni controversia nascente dall'incarico di cui all'art.16 è decisa dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI (il "Tribunale") ai sensi del relativo regolamento pubblicato a cura del CONI.
2. Ai soggetti che non ottemperano ai lodi verranno applicate le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
3. In caso di controversie internazionali relative all'attività di Agente, una richiesta di procedura di arbitrato può essere presentata alla Commissione per lo Statuto dei Calciatori della FIFA.
4. Se dalla trattazione di una controversia emergono profili disciplinari, la Commissione per lo Statuto dei Calciatori della FIFA ovvero il giudice unico (se competente) trasmette gli atti alla Commissione Disciplinare con la richiesta di avvio di un procedimento disciplinare, in conformità con il codice di disciplina della FIFA.
5. La Commissione per lo Statuto dei Calciatori o il giudice unico (se competente) non possono avviare un procedimento disciplinare se sono trascorsi più di due anni dall'evento che ha dato origine alla controversia o se sono trascorsi più di sei mesi dalla cessazione dell'attività da parte dell'Agente coinvolto. La prescrizione è rilevabile d'ufficio.

6. Le singole procedure per la risoluzione delle controversie relative all'attività di Agente sono ulteriormente regolate dal regolamento di procedura della FIFA per i procedimenti innanzi la Commissione per lo Statuto dei Calciatori della FIFA e la Camera per la Risoluzione delle Controversie della FIFA.

Sanzioni

Art. 25

1. Sanzioni disciplinari possono essere inflitte ad agenti, calciatori o società di calcio che violino le norme del presente regolamento e i suoi allegati, ovvero gli statuti e gli altri regolamenti della FIFA, delle Confederazioni o delle Federazioni.
2. Le indagini, il deferimento e l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione delle sanzioni nei confronti degli agenti in possesso di licenza rilasciata dalla FIGC sono di competenza degli organi di giustizia sportiva della FIGC, secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti federali in relazione ai tesserati FIGC, fatte salve le previsioni specifiche del presente regolamento.
3. La competenza della FIGC nelle controversie nazionali non esclude, tuttavia, quella della Commissione Disciplinare della FIFA che può applicare sanzioni ad un Agente che sia coinvolto in un trasferimento all'interno di una Federazione diversa da quella che ha emesso la sua Licenza.
4. Per l'acquisizione di dati ed informazioni e per l'accertamento delle infrazioni, gli organi di giustizia federali possono avvalersi anche della collaborazione della Commissione Agenti e degli uffici della FIFA competenti per materia, chiedendo altresì informazioni agli Agenti, i quali sono tenuti a fornirle a pena di sospensione della Licenza.
5. A seguito dell'eventuale deferimento della Procura Federale, gli Agenti sono giudicati in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale, avverso le cui decisioni l'Agente può ricorrere alla Corte di Giustizia Federale nei termini e con le modalità di cui al relativo Codice di Giustizia sportiva.
6. Nelle transazioni internazionali la Commissione Disciplinare della FIFA è competente per l'applicazione di sanzioni in conformità con il codice disciplinare della FIFA.
7. In caso di incertezza o di controversia sulla competenza, la decisione è rimessa alla Commissione Disciplinare della FIFA, la quale decide quale sia l'organo competente per l'applicazione di sanzioni.

8. I procedimenti disciplinari sono avviati dagli organi di giustizia della FIGC o dalla FIFA d'ufficio o su istanza di parte.

Sanzioni nei confronti degli Agenti

Art. 26

1. L'Agente che contravviene ai propri doveri o abusa dei propri poteri, ovvero non osserva le norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA, nonché del presente regolamento e dei suoi allegati, ovvero non ottempera alle decisioni della Commissione Agenti, degli organi della giustizia sportiva della FIGC e degli organi arbitrali, a seconda della gravità dei fatti e tenuto conto di eventuali recidive, è soggetto alle seguenti sanzioni, irrogabili anche congiuntamente:
 - a) censura o deplorazione;
 - b) sanzione pecuniaria di almeno Euro 5.000;
 - c) sospensione della Licenza per un massimo di 12 (dodici) mesi;
 - d) revoca della licenza;
 - e) divieto di partecipare a qualsiasi attività nell'ambito del calcio; ovvero preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
2. I calciatori o le società rappresentati da un Agente cui sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione hanno la facoltà di recedere ad nutum dal loro rapporto contrattuale con l'Agente.

Sanzioni nei confronti dei calciatori

Art.27

1. Il calciatore che si avvale delle prestazioni di un Agente non titolare di Licenza e non iscritto nel registro di cui all'art. 2, fatte salve le previsioni di cui all'art. 5, o che viola le disposizioni del presente regolamento e dei suoi allegati a lui applicabili, è soggetto, a seconda della gravità dei fatti e tenuto conto di eventuali recidive, alle seguenti sanzioni degli organi di giustizia sportiva della FIGC, nel caso di trasferimento nazionale, o della FIFA nel caso di trasferimento internazionale:
 - a) censura o deplorazione;
 - b) sanzione pecuniaria di almeno Euro 5.000;
 - c) inibizione;
 - d) divieto di svolgere qualsiasi attività legata al calcio, ovvero preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
2. Le sanzioni possono essere irrogate anche congiuntamente.

Sanzioni nei confronti delle società di calcio

Art. 28

1. La società che viola le disposizioni del presente regolamento e dei suoi allegati ad essa applicabili è soggetta, a seconda della gravità dei fatti e tenuto conto di eventuali recidive, alle seguenti sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva della FIGC, nel caso di trasferimento nazionale, o della FIFA nel caso di trasferimento internazionale:
 - a) censura o deplorazione;
 - b) sanzione pecuniaria di almeno Euro 5.000;
 - c) divieto di trasferimenti;
 - d) penalizzazione di punti in classifica;
 - e) retrocessione ad una categoria inferiore.
2. Qualsiasi operazione effettuata dalla società in presenza di una situazione di incompatibilità o di divieto prevista dal presente regolamento è nulla ed è sanzionata, da parte dei competenti Organi di Giustizia della FIGC, in misura pari al 10% del compenso lordo contrattualmente convenuto dal calciatore.
3. Le sanzioni possono essere irrogate anche congiuntamente.

Commissione Agenti

Art. 29

1. La Commissione Agenti è composta da:
 - due componenti nominati dal Presidente della FIGC, di cui uno con funzioni di Presidente e l'altro con funzioni di Vicepresidente della Commissione, tra persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza;
 - un componente nominato dal Presidente della FIGC su designazione congiunta della Lega Nazionale Professionisti e della Lega Italiana Calcio Professionistico;
 - due componenti nominati dal Presidente della FIGC su designazione dell'Associazione Italiana Calciatori;
 - due componenti nominati dal Presidente della FIGC su designazione delle associazioni di categoria degli Agenti.
2. La Commissione Agenti resta in carica quattro anni e svolge la sua attività

- con l'assistenza di un segretario nominato dalla FIGC. La Commissione Agenti può avvalersi della collaborazione di un esperto in materie giuridiche, designato dal Presidente della Commissione con parere favorevole della stessa, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
3. Nello svolgimento delle sue funzioni, la Commissione Agenti è validamente operante purché costituita da almeno tre membri, di cui uno deve essere il Presidente o il Vicepresidente. La Commissione Agenti svolge ogni funzione utile od opportuna ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
 4. La Commissione Agenti rilascia le licenze e cura l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2 dei candidati che abbiano provveduto agli adempimenti previsti dal presente regolamento.
 5. La Commissione Agenti svolge funzioni esaminatrici per la prova di idoneità di agente e cura la pubblicazione del bando per la prova d'esame di cui all'art.7 di norma due volte l'anno e comunque sulla base delle indicazioni fornite dalla FIFA.
 6. La Commissione Agenti delibera la sospensione della Licenza a richiesta dell'interessato, ovvero quando accerta la mancanza di uno dei requisiti previsti dall' art. 6 o la presenza di una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 11 per l'esercizio dell'attività di Agente.
 7. Fatto salvo il precedente comma 6, la Commissione Agenti delibera la revoca della Licenza a richiesta dell'interessato nonché al venir meno dei requisiti richiesti per il rilascio della licenza.
 8. Su richiesta di qualunque interessato la Commissione Agenti si esprime circa la sussistenza della situazioni di incompatibilità di cui all'art. 11 o sulle condizioni per l'esercizio dell'attività di Agente in forma societaria.
 9. La Commissione Agenti segnala, anche d'ufficio, agli organi di giustizia sportiva della FIGC le violazioni del presente regolamento e dei suoi allegati e dà esecuzione ai provvedimenti degli stessi organi.
 10. La Commissione Agenti, d'intesa con le associazioni di categoria, istituisce corsi di formazione e aggiornamento professionale per gli Agenti, così come previsto dall'art. 14.
 11. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 5, gli atti della Commissione Agenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive di Agenti, calciatori o società di calcio sono soggetti a impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale.

12. In caso di particolare urgenza, il Presidente della Commissione Agenti può adottare gli atti o provvedimenti di competenza della Commissione Agenti, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. La mancata ratifica da parte della Commissione Agenti comporta la immediata decadenza dei provvedimenti adottati dal Presidente.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 30

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del competente organo della FIFA e con la pubblicazione su apposito Comunicato Ufficiale della FIGC. A tal fine viene conferita delega al Presidente Federale per apportare eventuali modifiche che venissero all'uopo richieste dalla FIFA nonché per effettuare il coordinamento formale e la rettifica di errori materiali.
2. Le domande di arbitrato proposte sulla base delle clausole compromissorie contenute in contratti di incarico ad Agente stipulati fino al 31 gennaio 2007 continueranno ad essere regolate dal regolamento degli Agenti in vigore a tale data e dovranno essere proposte alla Camera Arbitrale costituita presso la FIGC, la quale cesserà le sue funzioni con l'esaurimento dei procedimenti arbitrali instaurati davanti ad essa. Le parti dei contratti di incarico in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno consensualmente modificare la clausola compromissoria ivi contenuta per indicare la competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.
3. Gli Agenti in possesso di Licenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno 90 giorni di tempo da tale data per risolvere le eventuali situazioni di incompatibilità.
4. Fino all'adozione dei nuovi moduli contrattuali, che saranno predisposti dalla Commissione Agenti, sono utilizzabili quelli preesistenti, ferma restando l'inefficacia delle eventuali clausole incompatibili con il presente regolamento.

Allegato A: Codice di Condotta Professionale

I.

L'agente di calciatori ha l'obbligo di svolgere il suo lavoro coscienziosamente e di comportarsi nella sua attività professionale in maniera degna di rispetto e confacente alla sua professione.

Lo stesso, pur non essendo tesserato della F.I.G.C., è tenuto a rispettare le norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C., delle Confederazioni e della F.I.F.A..

II.

L'agente di calciatori deve attenersi alla verità, alla chiarezza ed all'obiettività nei rapporti con il suo assistito e nelle trattative con i partner ed altre parti in causa.

III.

L'agente di calciatori deve proteggere gli interessi del suo assistito, con imparzialità e nel rispetto della legge e dei regolamenti sportivi, dando luogo a relazioni d'affari improntate alla chiarezza ed alla legalità.

IV.

Nel corso delle trattative con i suoi interlocutori e le altre parti in causa, l'agente di calciatori non deve venire meno al rispetto dei loro diritti. In particolare deve rispettare i rapporti contrattuali dei suoi colleghi e deve astenersi da qualsiasi azione diretta ad indurre calciatori a revocare gli incarichi conferiti a colleghi agenti, anche se ciò non sia finalizzato ad instaurare nuovi rapporti professionali.

V.

L'agente di calciatori deve tenere la contabilità prevista dalla legge, e rispettare le norme fiscali vigenti nel paese in cui opera.

Su richiesta di qualsiasi autorità sportiva che conduca un'inchiesta su casi disciplinari o controversie, l'agente di calciatori deve essere in grado di produrre registri ed altra documentazione direttamente attinente al caso in questione.

A richiesta dell'assistito, l'agente di calciatori deve, senza indugio, documentare i costi e le spese e consegnare documentazione fiscale idonea.

VI.

L'agente di calciatori deve evitare di agire contemporaneamente per più giocatori appartenenti alla medesima squadra, qualora ciò possa determinare una situazione anche solo potenzialmente conflittuale con la società stessa, e deve altresì evitare qualsiasi situazione in cui possa ravvisarsi un conflitto di interessi.

VII.

L'agente nei rapporti con i colleghi deve mantenere una condotta ispirata a principi di lealtà e correttezza, e rispettare le norme in materia di concorrenza.

VIII.

E' fatto divieto all'Agente di calciatori di adire gli organi di Giustizia Ordinaria ai sensi dello Statuto della FIFA, fatto salvo quanto previsto dall'Ordinamento Statuale.